



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2882

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con
Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

Indice

1. DDL S. 2882 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2882	5
1.2.2. Testo approvato 2882 (Bozza provvisoria).....	42
1.3. Trattazione in Commissione	44
1.3.1. Sedute	45
1.3.2. Resoconti sommari	46
1.3.2.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione).....	47
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 146 (pom.) del 26/07/2017	48
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 149 (pom.) del 28/09/2017	52
1.3.2.1.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 150 (pom.) del 04/10/2017	62
1.3.2.1.4. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 151 (ant.) del 05/10/2017	65
1.4. Trattazione in consultiva	67
1.4.1. Sedute	68
1.4.2. Resoconti sommari	70
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	71
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2017	72
1.4.2.2. 4 [^] Commissione permanente (Difesa).....	75
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 250 (ant.) del 14/09/2017	76
1.4.2.3. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	83
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 806 (ant.) del 04/10/2017	84
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 807 (pom.) del 04/10/2017	87
1.4.2.3.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 808 (ant.) del 05/10/2017	93
1.4.2.4. 7 [^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	96
1.4.2.4.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 387 (pom.) del 26/09/2017	97
1.4.2.4.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 388 (pom.) del 27/09/2017	111
1.5. Trattazione in Assemblea	118
1.5.1. Sedute	119
1.5.2. Resoconti stenografici	120
1.5.2.1. Seduta n. 891 (ant.) del 05/10/2017	121

1. DDL S. 2882 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2882
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

Titolo breve: Ratifica Accordo Italia-Centro europeo previsioni meteorologiche per sede in Italia

Iter

5 ottobre 2017: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.2882 **approvato**

C.4686 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [170/17](#) del 27 novembre 2017, GU n. 281 del 1 dicembre 2017.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Angelino Alfano](#) (Governo [Gentiloni Silveri-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [**Marco Minniti**](#), Ministro della giustizia [**Andrea Orlando**](#), Ministro della difesa [**Roberta Pinotti**](#), Ministro dell'economia e finanze [**Pietro Carlo Padoan**](#), Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [**Gian Luca Galletti**](#), Ministro dell'istruzione, università e ricerca [**Valeria Fedeli**](#), Ministro dei beni e attività culturali e turismo [**Dario Franceschini**](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Includere analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **19 luglio 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 862 del 19 luglio 2017.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , METEOROLOGIA , ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articoli

REGIONE EMILIA ROMAGNA (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Gian Carlo Sangalli** (PD) (dato conto della nomina il 26 luglio 2017)

Facente funzioni Sen. [Francesco Verducci \(PD\)](#) il 5 ottobre 2017 .

Relatore di maggioranza Sen. [Gian Carlo Sangalli \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 151 del 5 ottobre 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 26 luglio 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 866 del 26 luglio 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2882

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2882

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (ALFANO)

di concerto con il **Ministro dell'interno** (MINNITI)

con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

con il **Ministro della difesa** (PINOTTI)

con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (GALLETTI)

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (FEDELI)

e con il **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

Onorevoli Senatori. -- L'Italia è uno dei 22 paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), di seguito denominato «Centro», cui partecipano anche 12 Stati cooperanti, organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo.

Per l'Italia, i Ministeri di riferimento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e il Ministero della difesa, tramite l'Aeronautica militare.

Negli anni passati, la partecipazione alle attività del Centro ha consentito di usufruire di modelli di previsione numerica, di formazione e di risorse di supercalcolo.

Per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario.

Il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio interuniversitario per il calcolo - CINECA -, e il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici), ha pertanto presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna.

I fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati allocati nell'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ammontano a complessivi 52 milioni di euro.

Gli altri Stati membri che hanno partecipato sono stati Islanda, Finlandia, Lussemburgo e la stessa Gran Bretagna. Le proposte sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al

Consiglio del Centro di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario.

Nel corso del Consiglio del Centro del 28 febbraio-1° marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del 21-22 giugno 2017, mantenendo aperta come opzione alternativa la sola candidatura del sito di Kajaani (Finlandia), nell'eventualità di un mancato accordo su Bologna.

Tra marzo e giugno del corrente anno si sono tenute diverse riunioni bilaterali tra rappresentanti del Governo italiano (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; dell'economia e delle finanze; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della difesa; dell'interno; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), regione Emilia-Romagna e rappresentanti del Centro e nell'ultima di queste, il 22 maggio ultimo scorso, si è chiuso il negoziato su un testo definitivo che contiene gli elementi tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area oltre alle disposizioni sui privilegi e le immunità.

Tale testo è stato approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017, che ha altresì approvato un'intesa complementare, di natura amministrativa (*«supplementary agreement»*), tra ECMWF, Governo italiano e regione Emilia-Romagna, atta a regolare nel dettaglio i rapporti tra i tre soggetti. L'intesa formalizza altresì il pieno assenso della regione all'utilizzazione di un immobile di proprietà regionale per le finalità previste dall'accordo.

L'Accordo si compone di 8 articoli e di 2 allegati.

L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2 specifica il contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019.

L'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna, ed esattamente individuati nell'Allegato I.

L'articolo 4 rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo *staff*.

L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo 6 concerne le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere le modalità di attuazione dell'Accordo.

L'articolo 7 disciplina la risoluzione delle eventuali controversie, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore e l'eventuale risoluzione dell'Accordo.

L'Allegato I è suddiviso in 2 Parti: la Parte I descrive le aree (meglio individuate in rosso nella planimetria) che vengono messe a disposizione del Centro già all'approvazione dell'Accordo, individuando in dettaglio le forniture tecniche e le attrezzature necessarie. La Parte II descrive invece le aree (meglio individuate in blu nella planimetria), contigue a quelle di cui alla Parte I, che saranno messe a disposizione del Centro qualora questi ne faccia richiesta nel lasso di tempo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2033.

L'Allegato II, infine, disciplina i privilegi e le immunità che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo, concernenti il contributo annuo al Centro, gli oneri per la messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3

dell'Accordo, il contributo statale per la manutenzione degli immobili.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

Il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), organismo internazionale con sede a Reading (GB) a cui partecipano 22 Stati membri tra cui l'Italia, ha come mandato principale l'elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche globali a medio termine, che vengono ceduti agli Stati membri per finalità nazionali sia strategico-militari che civili.

Per la predetta attività il Centro si avvale di sistemi di elaboratori ad altissime prestazioni (*High Performance Computer System*), allo stato locati in un centro di elaborazione dati (*data centre*) a Reading.

Dal 2015 il Centro ha deciso di creare un nuovo *data centre* per ampliarne le dimensioni in ragione delle più ampie funzioni che acquisite nel tempo e del conseguente aumento di personale: tale progetto è culminato in una competizione internazionale tra gli Stati membri all'esito della quale il Tecnopolis di Bologna (area dell'ex Manifattura Tabacchi) è stata scelta quale futura sede del *data centre* di ECMWF.

L'Accordo tra il Governo italiano e ECMWF è il quadro ordinamentale di regolazione della localizzazione in Italia del *data centre*.

L'articolo 2 stabilisce che il Governo italiano versi all'Organismo un contributo pari a 4 milioni di euro annui, quale tetto di spesa, e che il primo contributo annuale debba essere versato dopo 24 mesi dall'approvazione del testo dell'Accordo nel Consiglio del Centro. Considerato che il Consiglio ha approvato il testo nella riunione del 22 giugno 2017, l'articolo 3 del disegno di legge autorizza la spesa annua di 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 3 dell'Accordo prevede che il Governo italiano, per mezzo della regione Emilia-Romagna, metta a disposizione del Centro, senza costi, gratuitamente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'area situata nell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna, come da allegato I dell'Accordo. L'area sarà messa a disposizione dell'organismo entro il luglio 2019 e, entro tale termine, dovrà essere resa (sempre a cura della regione Emilia-Romagna) tecnicamente idonea all'utilizzo quale *data centre* secondo le specifiche



negoziate con il Centro e contenute nell'Allegato I (in linea con il documento italiano di offerta). Ai predetti oneri di infrastrutturazione dell'area, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale onere, complessivamente pari a 40 milioni di euro per il triennio in esame, afferisce alle seguenti voci di spesa:

lavori e forniture impianti, incluso oneri per la sicurezza	31.900.000,00 euro
rilievi, collaudi, allacciamenti	1.282.464,00 euro
progetto definitivo	323.300,00 euro
progetto esecutivo	2.288.310,00 euro
attività tecniche di coordinamento, project management e procedure di gara	792.964,20 euro
attività tecniche di cantiere e amministrative	1.562.961,80 euro
imprevisti	1.850.000,00 euro
Totale	40.000.000,00 euro

E' altresì previsto un contributo statale alla Regione Emilia-Romagna per la manutenzione dei locali suddetti pari ad euro 250.000 annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019. L'importo stimato è forfetariamente relativo, oltre che alle spese di manutenzione del terreno, delle infrastrutture di accesso all'area e dei locali esterni, anche alla necessità di garantire costantemente la perfetta funzionalità dei locali con le migliori condizioni per ospitare l'infrastruttura informatica altamente tecnologica che sarà costantemente potenziata dal Centro e adeguata alle ultime tecnologie disponibili. Ciò in particolare per ciò che riguarda gli uffici, i depositi dati e di immagazzinamento (*data and data storage halls*), l'involucro degli impianti e delle apparecchiature, la *loading bay* e gli spazi ausiliari.



L'**Allegato II** definisce i privilegi e le immunità riconosciute dall'**articolo 4** dell'Accordo al Centro, ai rappresentanti degli Stati Membri, ai membri dello Staff e agli esperti.

Dalle relative disposizioni non discendono effetti negativi per la finanza pubblica alla luce della circostanza che fino ad oggi tutte le componenti del Centro Meteo sono state integralmente localizzate in Gran Bretagna e non vi è stato personale del Centro residente in Italia.

La disposizione è, per contro, suscettibile di generare effetti finanziari positivi quantificabili solo a consuntivo.

Agli oneri relativi al ricorso, meramente eventuale, all'arbitrato per le dispute di cui all'**articolo 7** dell'Accordo, si farà fronte, nell'eventualità, con provvedimento legislativo *ad hoc*.

L'**Allegato I** individua le aree il cui utilizzo è opzionale dal Centro, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'**articolo 3** dell'Accordo, dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2033. La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto la Regione, proprietaria dell'area, si è obbligata a mettere le stesse a disposizione del Centro nel caso di richiesta in tal senso.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2003 n. 176 ha avuto luogo

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

5 LUG. 2017



PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio di ECMWF ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il Data Centre più grande del mondo. Il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo Regionale dell'Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, nonché dal sistema accademico, dagli Enti di Ricerca nazionali (ASI, INFN, CNR, CINECA, CMCC), ha pertanto presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolis di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna.

Gli altri Stati membri che hanno partecipato alla competizione sono stati Islanda, Finlandia, Lussemburgo e Gran Bretagna. Le proposte sono state esaminate da un panel indipendente che ha raccomandato al Consiglio dell'organizzazione di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario.

Nel corso del Consiglio dell'ECMWF del 28 febbraio-1° marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore Generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del Council del 21-22 giugno 2017. Nel corso di tale sessione il testo è stato approvato dal Council.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con la legge 13 aprile 1977, n. 216, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione istitutiva del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Annesso e con Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro stesso, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.



7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



SEZIONE I: IL CONTESTO E REGOLAMENTAZIONE

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo di sede tra ECMWF e il Governo italiano, fatto a Reading il 22 giugno 2017, risponde alle sfide tecnologiche che ECMWF si trova ad affrontare e che hanno determinato la necessità di costruire il Data Centre più grande del mondo, individuando una nuova sede per la sua realizzazione, nell'ambito degli Stati membri del Centro.

A tal fine è stata indetta una competizione internazionale cui hanno partecipato Italia, Islanda, Finlandia, Lussemburgo e Gran Bretagna. Le proposte sono state esaminate da un panel indipendente che ha raccomandato al Consiglio dell'organizzazione di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario.

Dopo la negoziazione dell'Accordo in oggetto tra Italia ed ECMWF, il testo è stato approvato dal Council del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

La stipula dell'Accordo di sede con ECMWF, attraverso l'istituzione di un contributo finanziario annuale e la messa a disposizione degli immobili in Bologna, persegue l'obiettivo di assicurare al Centro le migliori condizioni di ospitalità che possano garantirne lo stabilimento in Italia e consentire al contempo un potenziamento delle attività.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato con il permanere di ECMWF nel nostro Paese e attraverso l'eventuale ampliamento delle strutture e delle attività dello stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare del Protocollo sarà ECMWF, nella misura in cui lo stesso potrà contare su sedi efficienti e risorse per la realizzazione delle proprie attività; l'Italia in quanto Paese ospite di ECMWF, nella misura in cui il Centro consoliderà la propria presenza nel nostro Paese, con tutti i benefici che ne derivano in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale; la comunità scientifico – accademica impegnata nel settore delle previsioni metereologiche, poiché ECMWF potrà così sviluppare al meglio le proprie attività istituzionali.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati tra i rappresentanti del Governo italiano, del Governo Regionale dell'Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, nonché dal sistema accademico, dagli Enti di Ricerca nazionali (ASI,



INFN, CNR, CINECA, CMCC) e i rappresentanti designati da ECMWF hanno condotto alla finalizzazione del testo nel giugno 2017.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti internazionali che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte. La stipula di detto Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l'onere di 4.000.000 Euro che consentirà, comunque, di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici, e confermerà il ruolo della città di Bologna quale polo di eccellenza nel settore tecnologico.

Si prevedono anche benefici concreti sulla formazione di esperienze nel settore della ricerca scientifica.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 relativo (disposizioni finanziarie) del disegno di legge di ratifica.



SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Governo della Repubblica italiana, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, delle attività complessivamente realizzate da ECMWF, nonché degli effetti diretti sul territorio italiano dovuto ai contributi scientifici alle istituzioni italiane e all'indotto economico determinato dalla presenza del centro di elaborazione dati.



(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS CONCERNING
THE PREMISES OF THE CENTRE LOCATED IN ITALY**

The Government of the Italian Republic, on the one hand, and The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, on the other,

Having regard to the Convention establishing the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, signed in Brussels on 11 October 1973 and amended with effect from 6 June 2010;

Having regard to the Protocol on the Privileges and Immunities of the Centre annexed to the Convention;

Whereas the Council of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts has decided to locate a data centre in Bologna;

Whereas the Protocol on the Privileges and Immunities of the Centre applies to the activities of the Centre in Italy;

Whereas the Council of the Centre, in accordance with Article 6(1)(f) of the Convention, approved the text of this Agreement on 22 June 2017

Have agreed as follows:

**Article 1
Use of terms**

In this Agreement

- a) "Convention" means the Convention establishing the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
- b) "Protocol" means the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts annexed to the Convention;
- c) "Centre" means the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
- d) "Government" means the Government of the Italian Republic;
- e) "appropriate Italian authorities" means the national or local authorities of the Italian Republic, in accordance with the laws, regulations, administrative provisions and customs of the Italian Republic;
- f) "Premises" means:
 - i. any land or building owned, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Centre in territory of the Italian Republic for the purpose of exercising the Centre's Official Activities, including support facilities;
 - ii. with the concurrence of the Government, and for the duration of such use, any land or building in the territory of the Italian Republic which is temporarily used by the Centre;
- g) "Director-General" means the Director-General of the Centre;
- h) "Council" means the Council of the Centre;
- i) "property of the Centre" means all property, including funds, income, and other assets owned, leased, held or administered by the Centre under arrangements of trust, endowment, pledge, or otherwise, in furtherance of its Official Activities;

- j) "representatives" means the representatives of Member States, their alternates and their advisers attending meetings of or with the Centre;
- k) "staff members" means the Director-General and persons in the categories determined by the Council under Article 17 of the Protocol, with the exception of those recruited locally and paid at hourly rates;
- l) "Period of Occupancy" means the period from the date when the Centre first takes occupation of the Premises;
- m) "Option Notice" means notice in writing from the Centre to the Government and copied to the Region of Emilia-Romagna, specifying the required part of the land and buildings of which the location and description are set out in Part II of the Annex I and specifying the date by which the Centre wishes to take occupation of the said required land and buildings;
- n) "Official Activities" means all the activities of the Centre, which are authorised by the Convention or by the Council in accordance with the Convention;
- o) "Permanent residents of Italy" means staff members who, immediately before taking up their duties at the Centre's Premises in Italy, have been residing in Italy;
- p) "Region": Regione Emilia-Romagna;
- q) "Supplementary Agreement" means an agreement between the Centre on the one hand, and the Government and the Region, on the other, containing details for the implementation of this Agreement and the Centre's occupation of the Premises.

Article 2 Financial contribution of the Government

The Government shall grant the Centre an annual contribution of € 4 million. The first contribution shall be due and payable 24 months after approval of this Agreement by the Council. This contribution shall be in addition to any sums payable by Italy as a member state of ECMWF. This contribution shall be payable under the same rules as apply to the payment of member state contributions, as described in the regulations of the Centre.

Article 3 The Premises

1. The Government shall place at the disposal of the Centre, free of charge, the land and buildings of which the location and description are set out in Part I of Annex I. The Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre can take occupation of the aforementioned buildings not later than 24 months after approval of this Agreement by the Council or the later date on which the final detail plans are agreed according to Part I of Annex I.

2. If the capacity of the land, buildings or services referred to in paragraph 1 proves insufficient for the requirements of the Centre, the Centre shall have the right to serve the Option Notice at any time on or between July 1st, 2024 and June 30th, 2033. The Government shall then place at the disposal of the Centre, free of charge, that part of the land and buildings of which the location and description are set out in Part II of Annex I, as is specified by the Centre in the Option Notice, for additional occupation and use by the Centre immediately after the end of the Option Notice and for the remainder of the Period of Occupancy. The date for occupation must be no less than two (2) years from the date when the notice is sent.

3. The resulting costs of putting such additional land and buildings to operational use by the Centre shall be borne by the Centre. In order to regulate the expansion of the Premises, the Parties may enter into further specific arrangements, in accordance with this Agreement.

4. Maintenance work on the land and buildings referred to in paragraphs 1 and 2 and the expenditure relating thereto shall be borne by the Government or the Centre in accordance with the principles laid down in Annex I.

5. The land and buildings referred to in paragraphs 1 and 2 shall remain the property of the Emilia-Romagna Region and shall be returned to the Region at the end of the Period of Occupancy, in accordance with the principles laid down in Annex I.

6. In order to facilitate the application of the Protocol and this Agreement, the Director-General shall notify the Government of any occupation of land or buildings in Italy other than those referred to in paragraphs 1 and 2 for the conduct of the Official Activities of the Centre. Where land or buildings are temporarily occupied by the Centre for the conduct of its Official Activities, such land and buildings shall be accorded the status of the Premises.

7. Italy shall adopt all necessary measures to facilitate the development, occupation and functioning of the Premises by the Centre and, according to the Italian legislation, all related work shall be considered of State interest for Italy.

Article 4 Privileges and Immunities

The Government shall grant the Centre the privileges and immunities set forth in Annex II.

Article 5 Liability

1. The international liability arising from the activities of the Centre on Italian territory, including those resulting from any act or omission by representatives, staff members, experts or any other person employed by the Centre in the performance of their duties, shall fall entirely on the Centre itself and shall not be borne by the Italian Republic.

2. The Centre shall indemnify the Government against

a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Government, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, of a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Centre, and

b) any loss incurred by the Government through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, of a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Centre.

Article 6 Modifications and implementation arrangements

1. At the request of the Government or of the Centre, consultations shall take place on the implementation or modification of this Agreement.

2. The arrangements on the implementation of this Agreement resulting from the consultations provided for in paragraph 1 shall become operative following an exchange of letters between a representative of the Government and the Director-General.

3. Modifications to the Articles of this Agreement and to the Annexes I and II resulting from the consultations provided for in paragraph 1 shall become operative on the date on which the Government shall have notified the Centre that the necessary ratification procedures have been completed.

Article 7 Disputes

If any dispute between the Government and the Centre concerning the interpretation or application of this Agreement is not settled by negotiation, by the good offices of the Council or by some other method

agreed by the parties, either party shall be entitled to submit the dispute to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article 17 of the Convention.

Article 8
Entry into force and termination


1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Government shall have notified the Centre that the necessary ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be terminated by agreement between the Government and the Centre. It shall cease to be in force after a reasonable period for transferring the activities of the Centre and disposing of its property in the Italian Republic if the Government denounces the Convention in accordance with the procedure provided for in Article 19 of the Convention. .

Done in duplicate at Reading, this 22nd day of June 2017, in English.

For the Government of the Italian Republic }
By Col. G.A.r.n. Silvio Cau, }
Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore, }
Reparto per la Meteorologia }

..... 

For the European Centre for Medium-Range }
Weather Forecasts By Dr. Florence Rabier, }
Director General }

..... 

ANNEX I

This Annex relates to the Premises (as defined in this Agreement)
In this Annex, the numbered paragraphs shall be referred to as clauses - Clause 1, Clause 2 etc.

Part I

Premises for occupation under Article 3.1 - Beginning of the Period of Occupancy ("Part I Premises")

1. The Part I Premises shall be delimited within the Tecnopolo di Bologna. The location of the Part I Premises within the Tecnopolo di Bologna site is shown [edged red] in the plan at the end of this Part I of the Annex.
2. It is intended that the Part I Premises shall include components such as pavilions, called "Botti", data halls, data hall storage areas, offices and meeting rooms (for up to 20 permanent staff members plus up to 10 visitors and contractors), a loading bay, internal plant rooms, a lobby, a waiting area, a security area and various items of mechanical and electrical plant. A detailed inventory of components, systems, equipment and plant shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.
3. The Part I Premises shall be handed over to Centre ready to host the data centre including the technical devices and components required by the Centre in the bid documents between the Region and the Centre and in the final detail plans, agreed in accordance with Clause 9.
4. The Part I Premises shall have systems to safeguard the required levels of access security. A detailed inventory of such systems shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.
5. It is intended that the Part I Premises shall benefit from additional equipment, such as:
 - a. Regular and emergency lighting system;
 - b. Electromotive force electrical system (small power, offices, service areas, etc.);
 - c. Grounding and atmospheric discharge protection system, including an equipotential system for DH and DHS;
 - d. Structured cable system (from active to passive part) for data and phone transmissions for offices and related service areas, common areas and technological plants;
 - e. Fire detection, alarm and suppression systems;
 - f. High-sensitivity fire detection system for DH and DHS;
 - g. Anti-intruder system (perimeter, building access gates such as doors and windows);
 - h. Access control system with controllers on the access points of the different data centre areas;
 - i. CCTV system for the external perimeter and access points, recording and storing videos;
 - j. BMS system.A detailed inventory of such additional equipment shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.
6. The above listed technical infrastructure services and facilities shall be exclusively dedicated to the Centre.
7. In accordance with the requirements laid down by the bid, some of the technical infrastructure services shall be subject to maintenance agreements with the technology solution providers. The


distribution of responsibility for managing such agreements shall be clarified in the Supplementary Agreement.

8. The HPC and technical IT services shall be operated by the Centre's staff under the Centre's responsibility.

9. The final detail plans for the Part I Premises and the technical plants to be installed in the Part I Premises shall be agreed between the Region and the Centre no later than July 31st, 2017 and appended to the Supplementary Agreement. Any variation to the final detail plans shall be agreed between the same parties. The additional costs resulting from such variations shall be borne by the party which requires them.

10. Occupation of the Premises, including the Part I Premises shall be subject to the Supplementary Agreement.

Plan of Premises for occupation under Article 3.1




Part II

Premises for occupation under Article 3.2 – Option for Expansion (“Part II Premises”)

1. Subject to the provisions of Articles 3.2 and 3.3 the Government shall make available to the Centre the additional areas shown {edged blue} in the plan at the end of this Part II of the Annex (the Part II Premises). Alternative contiguous areas may be agreed upon between the Region and the Centre.
2. The Part II Premises shall be made available for occupation empty and free of encumbrances.
3. The Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre can take up occupation of the Part II Premises for the expansion of its datacentre and to provide the necessary support services and permissions to facilitate such expansion (e.g. a power supply increase from 10MW to 20MW).
4. The Supplementary Agreement shall be modified to take account of the occupation of the additional areas provided for in this Part II.

Plan of Premises for occupation under Article 3.2



ANNEX II - PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Clause 1 Inviolability of the Premises

1. The Premises shall be inviolable. No officer or official of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic shall enter the Premises to perform any duties therein without the Director-General's consent.
2. The Director-General's consent to such entry shall be presumed in the event of a natural calamity, fire or other emergency requiring immediate action in the interest of public safety.
3. The Premises shall not be used in any way that is not compatible with the Official Activities of the Centre.

Clause 2 Protection of the Premises

The appropriate Italian authorities shall take such measures, as they consider necessary for the protection of the Premises and for the maintenance of order in its vicinity. In addition the appropriate Italian authorities may, at the request of the Director-General, take such measures inside the Premises.

Clause 3 Inviolability of archives

The inviolability conferred by Article 2 of the Protocol shall extend to all records, correspondence, documents, manuscripts, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings and any other media, wherever they may be, belonging to or held by the Centre and to all the information contained therein. The Member States shall, however, have the freest possible access to the meteorological information of the Centre, in accordance with the regulations of the Centre.

Clause 4 Inviolability of means of transport

1. The immunity conferred by Article 3 of the Protocol shall extend to the means of transport which the Centre uses in its Official Activities, including those which it hires or borrows for such purpose.
2. The Centre shall take all necessary measures to ensure that the means of transport used in its Official Activities may be identified.

Clause 5 Services

1. Without prejudice to Article 10 of the Protocol, the Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre is supplied with the public services necessary for the proper functioning of the Centre, including electricity, water, gas, post, telephone, collection of refuse and fire protection, on terms at least as favourable as those granted to its state administrations. In the event of interruption or threatened interruption of any such services, the Government shall take all reasonable steps to ensure that the activities of the Centre are not adversely affected.
2. The Government shall take all the appropriate measures to grant the Centre the widest possible access to the Internet and other communication channels on conditions no less favourable than those granted to Italian state administrations and to diplomatic missions.
3. The Centre shall have the right to install and to operate telecommunications systems at the Premises. The Government shall arrange for the necessary authorizations to be issued in good time to

the Centre for the installation and operation of fixed and mobile antennas as well as any other equipment related to satellite radio communications.

Clause 6
Flag and emblem

The Centre shall be entitled to display its flag and emblem and the flags of its member and cooperating states on the Premises and on the means of transport which it uses in its Official Activities.

Clause 7
Exemption from taxes

1. The Centre and its properties, in the conduct of its Official Activities, shall be exempt from all direct taxation.
2. In respect of purchases, services and transactions effected in the course of its Official Activities, the Centre shall be exempt from all indirect taxation.
3. Notwithstanding paragraph 2, the following applies:
 - a) The Centre shall be exempt from value-added tax ("imposta sul valore aggiunto – IVA") on substantial purchases connected with the conduct of its Official Activities and the discharge of its functions. For the purposes of this Agreement, "substantial purchases" means purchases of goods or the provision of services for which the value of the invoice exceeds the limit established by national regulations applicable to the international organizations in Italy.
 - b) The Centre shall be exempt from customs duties and all other taxes, prohibitions or restrictions on goods of any kind imported or exported by the Centre in the course of its Official Activities.
 - c) The Centre shall be exempt from value-added tax ("imposta sul valore aggiunto – IVA"), customs duties and any other duties in respect of the purchase and import of three vehicles for the Centre's official use and of their spare parts. The Centre shall also be exempt from motor vehicle taxes on such vehicles, which shall be registered with a special series. Fuel and lubricants for those vehicles may be purchased or imported free of customs duties, within quantitative limits established by national regulations applicable to the international organizations in Italy.
4. The Centre shall be exempt from local property taxes and business rates, land registration, mortgage and land duties, including stamp duty on deeds, contracts and formalities that are instrumental to the grant of the use of the Premises and to those purchases, services and transactions that are necessary to undertake the Centre's Official Activities.
5. The Centre shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within the Premises except for installation for private use.
6. The exemptions and concessions under this Clause shall not apply to duties and taxes, which are no more than payments for public utility services.

Clause 8
Exemption from financial controls

Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria of any kind, in order to conduct its Official Activities the Centre may freely:

- a) purchase or receive any funds, securities, gold and currencies through authorized channels and hold and dispose of them;
- b) maintain and operate foreign or local accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in or outside of the Italian Republic;
- c) transfer its funds, securities, gold, currencies and other items of value to or from the Italian Republic, to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.

Clause 9
Communications

1. All communications directed to the Premises or to its staff at the Premises, and all outward communications from the Premises, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, inter alia, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.
2. Subject to Article 10 of the Protocol, the Centre shall have the right to use codes and to dispatch and receive official communications by courier or in sealed bags which shall enjoy the same privileges and immunities of diplomatic couriers and bags.

Clause 10
Representatives

For the purposes of Article 12(d) and (e) of the Protocol, representatives shall enjoy

- a) exemption from charges for visas;
- b) the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State they represent;
- c) the same customs facilities as regards their personal luggage as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents.

Clause 11
Staff members

1. In accordance with Article 13(d), (e), (f) and (g) of the Protocol, staff members shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:
 - a) immunity from seizure of official baggage;
 - b) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts done by them in the performance of their official functions, it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to perform such functions;
 - c) exemption from any form of direct taxation on salaries, emoluments, indemnities and other benefits paid to them by or on behalf of the Centre;
 - d) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on income other than that provided for in c) derived from sources outside the Italian Republic;
 - e) exemption with respect to themselves, their spouses, and members of their families forming part of their household, from all forms of immigration restrictions and alien registration;
 - f) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may freely take their foreign securities or foreign currency out of the Italian Republic, or effect transfers thereof outside the Italian Republic not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may, during their employment at the Center or at the termination of such employment, export from the Italian Republic any sum received from the Centre as well as an amount equal to the total amount of funds in any currency imported into the Italian Republic through authorized organs, not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation;
 - g) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, the right to import free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on imports, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, including one motor vehicle in one or more

separate shipments which shall be dispatched within a reasonable period of time and, in any event, within 18 months of taking up their post at the Centre.

h) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months of the date on which employment commenced at the Centre. Such a vehicle may not be sold within 36 months of the date of purchase in Italy.

2. The Ministry of foreign affairs and international cooperation of the Italian Republic shall issue to staff members and members of their families forming part of their households, an identity card specifying the holder's status.

3. Upon request of the Centre, the Ministry of foreign affairs and international cooperation may authorize family members forming part of the household of a staff member, to carry out self-employed or salaried work in Italy. The aforementioned family members and their employers shall be subject to applicable Italian taxation, social security and employment law. Should a family member wish to undertake new employment or restart work that has already ended, the Centre shall make a new authorization request pursuant to this paragraph. Privileges and immunities provided for in this Agreement shall not apply to work activities authorized pursuant to this paragraph.

4. In addition to the privileges and immunities specified in this Clause, the Director-General shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to ambassadors who are heads of mission but who are not Italian nationals or permanent residents of Italy.

5. The Centre shall communicate annually to the Ministry of foreign affairs and international cooperation a list of its staff and eventual variations.

6. The paragraph 1, letter e), and paragraph 2 shall also apply to persons in the domestic service of staff members of the Centre for the duration of the mission of the latter.

7. Tenancies of immovable residential property for staff members are exempted from registration duty. For the purposes of the application of the exemption, the staff concerned shall submit to the competent office of the Revenue Agency a certificate of the Ministry of Foreign Affairs showing the existence of the requirements necessary to grant the tax benefit.

8. During their period of employment with the Centre, staff members, members of their families and their domestic servants, experts and members of their families shall be allowed to continue to drive motor vehicles using their own valid foreign driving licence, provided the holder is in possession of a valid identity card issued by Italy as foreseen in paragraph 2, or to obtain an Italian driving licence on presentation of their valid foreign driving licence, in which case the licence obtained shall be valid only for the period in which the holder is employed by the Centre.

Clause 12 Experts

In accordance with Article 14(c) of the Protocol, experts shall enjoy the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State of which they are residents.

Clause 13 Social security

1. The Centre shall provide staff members with an adequate health and social security insurance through public or private insurance institutions of the Italian Republic or of any other State, providing cover in the Italian Republic, whose regulations must be made known to appropriate Italian authorities. The health insurance shall also cover family members forming part of the household of a staff member, identified in accordance with the relevant regulation.

2. The staff members shall be exempt from all compulsory contributions to Italian social security bodies. Nevertheless, staff members have the possibility to contribute to the Italian social security system on a volunteer basis and consequently benefit from it.
3. Complementary agreements can be concluded in order to entitle the staff members to benefit from services provided by the Italian public health system.
4. The provisions of paragraph 2 shall apply to the members of the families of staff members, unless they are self-employed in Italy and are entitled to receive social security benefits by Italy.

Traduzione non ufficiale

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CENTRO
EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE
CONCERNENTE I LOCALI DEL CENTRO SITUATI IN ITALIA.**

Il Governo della Repubblica Italiana, da una parte, ed il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, dall'altra,

Considerata la Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, firmata a Bruxelles in data 11 Ottobre 1973 ed emendata con effetti a partire dal 6 Giugno 2010;

Considerato il Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro allegato alla Convenzione;

Considerata la decisione del Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di ubicare un centro dati a Bologna;

Considerato che il Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro si applica alle attività del Centro in Italia;

Considerato che il Consiglio del Centro, in accordo con l'Articolo 6 (1)(f) della Convenzione, ha approvato il testo di questo Accordo in data

Hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1
Uso dei termini**

In questo Accordo:

- a) "Convenzione" si riferisce alla Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;
- b) "Protocollo" si riferisce al Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine allegato alla Convenzione;
- c) "Centro" si riferisce al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;
- d) "Governo" si riferisce al Governo della Repubblica Italiana;
- e) "Autorità Italiane di competenza" significa le Autorità nazionali o locali della Repubblica Italiana, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini della Repubblica Italiana;
- f) I "Locali" sono da riferirsi a:
 - i. qualsiasi terreno o edificio di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del Centro nel territorio della Repubblica Italiana finalizzato all'esercizio delle attività ufficiali del Centro, ivi incluse le strutture di supporto;
 - ii. in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica Italiana che è temporaneamente utilizzato dal Centro;
- g) "Direttore Generale" si riferisce al Direttore Generale del Centro;
- h) "Consiglio" si riferisce al Consiglio del Centro;
- i) "proprietà del Centro" si riferisce a tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, affittati, in gestione o amministrati del Centro in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attività Ufficiali;

- j) "rappresentanti" si riferisce ai rappresentanti degli Stati Membri, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Centro;
- k) I "membri del personale" sono il Direttore Generale e gli individui appartenenti alle categorie determinate dal Consiglio all'articolo 17 del Protocollo, con eccezione di quelli reclutati localmente e pagati sulla base delle ore lavorate;
- l) Per "Periodo di Occupazione" si intende il periodo a partire dalla data in cui il Centro occupa per la prima volta i Locali;
- m) Con "Opzione di Notifica" si intende una comunicazione in forma scritta da parte del Centro al Governo, con in copia la Regione Emilia-Romagna, in cui si specifica la parte del terreno e gli edifici richiesti la cui locazione e descrizione sono specificati nella Parte II dell'Allegato I ed in cui si specifica la data dalla quale il Centro desidera occupare il menzionato territorio e gli edifici;
- n) "Attività Ufficiali" sono da intendersi tutte le attività del Centro, le quali sono autorizzate dalla Convenzione o dal Consiglio ai sensi della Convenzione;
- o) I "Residenti permanenti in Italia" sono quel personale che, immediatamente prima di assumere il compito nelle Sedi del Centro in Italia, erano già residenti in Italia;
- p) "Regione": Regione Emilia Romagna;
- q) "Accordo Supplementare" si riferisce ad un accordo tra il Centro da una parte ed il Governo e la Regione dall'altra, che contiene i dettagli per l'adempimento di questo Accordo e l'occupazione dei Locali da parte del Centro.

Articolo 2

Contributo finanziario del Governo

Il Governo concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro. Il primo contributo è dovuto e versato 24 mesi dopo l'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio. Tale contributo deve essere aggiunto a tutte le somme dovute dall'Italia quale Stato membro di ECMWF. Tale contributo è pagabile secondo le medesime regole applicabili al pagamento dei contributi degli Stati membri, come descritto nei regolamenti del Centro.

Articolo 3

I Locali

1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Centro i terreni e gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I, Parte I. Il Governo si adopera per fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici summenzionati entro 24 mesi dall'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio o dalla data successiva nella quale sono stati concordati i piani finali dettagliati conformemente alla Parte I dell'Allegato I.

2. Se la capacità dei terreni, degli edifici o dei servizi di cui al paragrafo 1 non è sufficiente per i requisiti del Centro, il Centro avrà il diritto di presentare l'Opzione di Notifica in qualsiasi momento dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2033. Il Governo metterà gratuitamente a disposizione del Centro, quella parte del terreno e degli edifici di cui la posizione e la descrizione sono elencati nella Parte II dell'Allegato I, come specificato dal Centro nell'Opzione di Notifica, per occupazione aggiuntiva e utilizzo da parte del Centro immediatamente dopo la fine dell'Opzione di Notifica, e per il rimanente Periodo di Occupazione. La data di occupazione deve essere di almeno due (2) anni dalla data di invio della notifica.

3. I costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi per il Centro sono a carico del Centro. Al fine di regolare l'espansione dei Locali, le Parti potranno intraprendere ulteriori disposizioni specifiche, conformemente al presente Accordo.

4. I lavori di manutenzione dei terreni e degli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative spese sono a carico del Governo o del Centro in conformità dei principi di cui all'Allegato I.

5. I terreni e gli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono di proprietà della Regione Emilia-Romagna e restituiti alla Regione alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I.

6. Al fine di agevolare l'applicazione del Protocollo e del presente Accordo, il Direttore Generale comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 per lo svolgimento delle Attività Ufficiali del Centro. Nel caso in cui terreni o edifici siano temporaneamente occupati dal Centro per lo svolgimento delle sue Attività Ufficiali, a tali terreni ed edifici è conferito lo status dei Locali.

7. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei Locali da parte del Centro e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.

Articolo 4 Privilegi ed Immunità

Il Governo concede al Centro i privilegi e le immunità specificate all'Allegato II.

Articolo 5 Responsabilità

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del Centro sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Centro nell'esercizio delle loro funzioni, rientra interamente sul Centro stesso e non sarà in carico alla Repubblica italiana.

2. Il Centro risarcisce il Governo nei seguenti casi:

a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro, e

b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.

Articolo 6 Modifiche e modalità di attuazione

1. Su richiesta del Governo o del Centro si procederà a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo.

2. Le modalità di attuazione del presente Accordo derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative in seguito a uno scambio di lettere tra un rappresentante del Governo e il Direttore Generale.

3. Le modifiche degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 saranno efficaci alla data in cui il Governo avrà notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

Articolo 7 Controversie

Qualora una controversia tra il Governo e il Centro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non venga risolta mediante trattative, buoni uffici del Consiglio o con un altro metodo convenuto dalle parti, ciascuna parte ha diritto di presentare la contestazione alla procedura di arbitrato secondo la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione.

Articolo 8
Entrata in vigore e risoluzione

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.
2. Il presente Accordo può essere risolto per accordo tra il Governo e il Centro. Esso cessa di essere in vigore dopo un periodo ragionevole per il trasferimento delle attività del Centro e la sua proprietà nella Repubblica italiana se il governo denuncia la Convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 19 della Convenzione.

Fatto a Reading, il 22 giugno 2017 in duplice copia, ciascuna in lingua inglese

ALLEGATO I

Questo Allegato si riferisce ai Locali (come definiti dal presente Accordo)
In questo Allegato, i paragrafi numerati sono indicati come clausole - Clausola 1, Clausola 2 ecc.

Parte I

Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 3.1 – Inizio del Periodo di Occupazione (“Locali della Parte I”)

1. I Locali della Parte I dovranno essere delimitati all'interno del Tecnopolo di Bologna. L'ubicazione dei Locali della Parte I Locali all'interno del sito del Tecnopolo di Bologna è indicata [marcata in rosso] nella piantina alla fine di questa Parte I dell'Allegato.
2. Si intende che i Locali della Parte I dovranno includere componenti quali i padiglioni, chiamati “Botti”, sale dati, aree di archiviazione dati, uffici e sale riunioni (per un massimo di 20 membri permanenti dello staff più un massimo di 10 visitatori e collaboratori esterni), una piattaforma di carico, stanze per gli impianti interni, un corridoio, una sala d'attesa, un'area sicurezza e vari oggetti dell'impianto meccanico e elettrico. Un inventario dettagliato dei componenti, dei sistemi, delle attrezzature e dell'impianto dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I dei Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.
3. La Parte I Locali deve essere consegnata al Centro pronta ad ospitare il centro dati, compresi i dispositivi tecnici e i componenti richiesti dal Centro così come nei documenti di offerta tra la Regione e il Centro e nei piani finali dettagliati, concordati in conformità alla Clausola 9.
4. La Parte I Locali dovrà disporre di sistemi idonei a garantire i livelli richiesti di sicurezza all'accesso. Un inventario dettagliato di tali sistemi dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.
5. Rimane inteso che la Parte I Locali beneficerà di attrezzature aggiuntive, quali:
 - a. Sistema di illuminazione regolare e di emergenza;
 - b. Sistema elettrico a forza elettromotrice (a bassa potenza, uffici, aree di servizio, ecc.);
 - c. Sistema di protezione a scarica terrestre ed atmosferica, incluso un Sistema equipotenziale per DH e DHS;
 - d. Sistema cavi strutturato (da parte attiva a passiva) per la trasmissione di dati e telefoniche per uffici e aree di servizio correlate, aree comuni e impianti tecnologici;
 - e. Sistemi antincendio, allarme e soppressione;
 - f. Sistemi di rilevazione incendio ad alta sensibilità per DH e DHS;
 - g. Sistemi antiintrusione (perimetro, costruzione di punti di accesso quali porte e finestre);
 - h. Sistema di controllo degli accessi con controllori sui punti di accesso delle diverse aree centro dati;
 - i. Sistema CCTV per il perimetro esterno e i punti di accesso, registrazione e memorizzazione dei video;
 - j. Sistema BMS.Un inventario dettagliato di tali attrezzature aggiuntive dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.
6. I servizi, infrastrutture ed attrezzature sopraelencati dovranno essere dedicati esclusivamente al Centro.

7. Secondo i requisiti stabiliti dall'offerta, alcune delle infrastrutture tecniche saranno soggette a contratti di manutenzione con fornitori di soluzioni tecnologiche. La distribuzione delle responsabilità sulla gestione di tali contratti dovrà essere specificata nell'Accordo Supplementare.

8. I servizi HPC e di IT saranno gestiti dallo staff del Centro sotto la responsabilità del Centro.

9. I piani dettagliati finali per i Locali della Parte I e per gli impianti tecnici da installare nei Locali della Parte I dovranno essere concordati tra la Regione ed il Centro entro e non oltre il 31 luglio 2017 e allegati all'Accordo Supplementare. Ogni variazione ai piani dettagliati finali dovrà essere concordata dalle parti. I costi aggiuntivi derivanti da tali variazioni sono a carico della parte richiedente.

10. L'occupazione dei Locali, inclusi i Locali della Parte I, dovrà essere soggetta all'Accordo Supplementare.

Parte II

Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 3.2 – Opzione di Espansione (“Locali della Parte II”)

1. Secondo quanto previsto dagli Articoli 3.2 e 3.3 il Governo metterà a disposizione del Centro le aree aggiuntive indicate [marcate in blu] nella piantina alla fine della Parte II dell'Allegato (Locali della Parte II). Aree contigue alternative potranno essere concordate tra la Regione ed il Centro.
2. I Locali della Parte I dovranno essere messi a disposizione vuota e senza ingombri ai fini dell'occupazione.
3. Il Governo si adopererà per assicurare che il Centro possa occupare i Locali della Parte II per l'espansione del suo centro dati e per fornire i servizi di supporto necessari ed i permessi per facilitare tale espansione (ad esempio un incremento della fornitura di energia da 10 MW a 20 MW).
4. L'Accordo Supplementare dovrà essere modificato tenendo conto dell'occupazione delle aree aggiuntive previste in questa Parte II.

ALLEGATO II – PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Clausola 1

Inviolabilità dei Locali

1. I locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario della Repubblica Italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno della Repubblica italiana può avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del Direttore Generale.
2. Il consenso del Direttore Generale ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. I locali non saranno utilizzati in alcun modo che non sia compatibile con le Attività Ufficiali del Centro.

Clausola 2

Protezione dei Locali

Le autorità italiane competenti adotteranno misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle sue prossimità. Inoltre le autorità italiane competenti possono, su richiesta del Direttore Generale, adottare tali misure all'interno dei Locali.

Clausola 3

Inviolabilità degli archivi

L'inviolabilità conferita dall'Art. 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dal Centro nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno. Gli Stati membri hanno, tuttavia, accesso gratuito alle informazioni meteorologiche del Centro, conformemente ai regolamenti del medesimo Centro.

Clausola 4

Inviolabilità dei mezzi di trasporto

1. L'immunità conferita dall'articolo 3 del Protocollo si estende ai mezzi di trasporto che il Centro utilizza nelle sue Attività Ufficiali, compresi quelli che il medesimo acquista o prende in prestito a tale fine.
2. Il Centro adotterà tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue Attività Ufficiali possano essere identificati.

Clausola 5

Servizi

1. Fatto salvo l'articolo 10 del Protocollo, il Governo si adopera per fare in modo che il Centro sia fornito con i servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Centro, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle proprie amministrazioni pubbliche. In caso di interruzione o minacciata interruzione di tali servizi, il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del Centro non subiscano conseguenze negative.

2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Centro l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione in condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni pubbliche italiane e alle missioni diplomatiche straniere.
3. Il Centro ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. Il Governo provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al Centro per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.

Clausola 6
Bandiera e simbolo

Il Centro ha la facoltà di esporre la sua bandiera ed il suo simbolo nonché le bandiere dei suoi Stati Membri e degli Stati che cooperano con esso sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie Attività Ufficiali.

Clausola 7
Esenzione dalle imposte

1. Il Centro e le sue proprietà, nello svolgimento delle proprie Attività Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette.
2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attività ufficiali, il Centro è esente dalle relative imposte indirette.
3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue:
 - a) Il Centro è esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo, per "acquisti sostanziali" si intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali il valore della fattura supera il limite fissato dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.
 - b) Il Centro è esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Centro nell'ambito delle sue Attività Ufficiali.
 - c) Il Centro è esonerato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l'acquisto e l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Centro e dei loro pezzi di ricambio. Il Centro è inoltre esentato dalle imposte sui veicoli a motore su questi tipi di veicoli che devono essere registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per tali veicoli possono essere acquistati o importati senza dazi doganali, entro limiti quantitativi stabiliti dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.
4. Il Centro è esonerato dalle imposte locali sulle proprietà e imposte sulle attività, di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalità che sono strumentali alla concessione dell'uso dei Locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attività Ufficiali del Centro.
5. Il Centro è inoltre esentato dall'accisa e dai sovrapprezzi collegati all'utilizzo dell'energia elettrica e gas naturale consumati all'interno dei Locali ad eccezione dell'installazione per uso privato.
6. Le esenzioni e le concessioni di cui alla presente Clausola non si applicano ai dazi e alle tasse, che non sono altro che i pagamenti per i servizi di pubblica utilità.

Clausola 8
Esenzione dai controlli finanziari

Senza essere sottoposto a controlli finanziari, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attività Ufficiali, il Centro può liberamente:

- a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e possederli e utilizzarli;
- b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all'interno o all'esterno della Repubblica italiana;
- c) trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all'interno della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta.

Clausola 9 **Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al personale presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.
2. Fermo restando l'articolo 10 del protocollo, il Centro ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

Clausola 10 **Rappresentanti**

Ai fini dell'articolo 12, lettere (d) ed (e) del Protocollo, i rappresentanti beneficeranno:

- a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti;
- b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati nella Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano;
- c) degli stessi servizi doganali per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici.

Clausola 11 **Membri dello staff**

1. In conformità dell'articolo 13, lettere (d), (e), (f) e (g) del Protocollo, i membri del personale godono, all'interno e con riferimento alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità:
 - a) l'immunità dal sequestro di bagagli ufficiali;
 - b) l'immunità da procedimenti giurisdizionali di qualsiasi tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, inteso che tale immunità continui anche quando il personale in questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni;
 - c) l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi e altre prestazioni che vengano ad essi corrisposti da o per conto del Centro;
 - d) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera (c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;
 - e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro coniugi e dei familiari che fanno parte della loro famiglia, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
 - f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, la libertà di mantenere all'interno della Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono liberamente portare all'esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento di effetti personali al di fuori della Repubblica italiana non superando il limite stabilito dall'attuale normativa UE e nazionale. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono, durante la loro collocazione presso il Centro o

alla cessazione di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi somma ricevuta dal Centro nonché un importo pari all'importo totale dei fondi importata nella Repubblica Italiana in qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il limite stabilito dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione Europea;

g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, il diritto di importare senza dazi e tutti gli altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobilio, includendo un veicolo a motore in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 18 mesi dalla loro assegnazione al Centro.

h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, possono acquistare gratuitamente, senza dazi ed altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto è esercitato entro 18 mesi dalla data in cui è stata avviata l'attività presso il Centro. Tale veicolo non può essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto in Italia.

2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana rilascia ai membri del personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro famiglie, una carta d'identità che specifica lo status del titolare.

3. Su richiesta del Centro, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può autorizzare i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale per svolgere attività autonome o salariate in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove attività o riavviare lavori già conclusi, il Centro effettua una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente paragrafo.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui alla presente clausola, al Direttore Generale sono concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia.

5. Il Centro comunica annualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un elenco del suo personale e eventuali variazioni.

6. Il paragrafo 1, lettera (e), e il paragrafo 2 si applicano anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale del Centro per la durata della missione di quest'ultima.

7. Le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il personale interessato presenta all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza dei requisiti necessari per concedere il beneficio fiscale.

8. Durante il loro periodo di lavoro con il Centro, i membri del personale, i membri delle loro famiglie e i loro dipendenti domestici, gli esperti e i membri della loro famiglia, possono continuare a guidare veicoli a motore che utilizzano la propria patente di guida straniera valida, a condizione che il titolare sia in possesso di una carta d'identità valida rilasciata dall'Italia ai sensi del paragrafo 2, o di ottenere una patente di guida italiana alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel qual caso la patente di guida ottenuta è valida solo per il periodo in cui il titolare è impiegato dal Centro.

Clausola 12

Esperti

Ai sensi dell'articolo 14, lettera (c) del Protocollo, gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza.

Clausola 13

Previdenza sociale

1.2.2. Testo approvato 2882 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2882

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 ottobre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna

pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2882
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Centro europeo previsioni meteorologiche per sede in Italia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente	
N_146 (pom)	
26 luglio 2017	
3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) (sui lavori della Commissione)	
N_149 (pom)	Sull'esame del
28 settembre 2017	disegno di legge
3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente	
N_150 (pom)	(rinvio dell'esame)
4 ottobre 2017	
N_151 (ant.)	Esito: concluso
5 ottobre 2017	l'esame

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 146 (pom.) del 26/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a) MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2017 146^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[CASINI](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa ([n. COM \(2017\) 294 definitivo](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [CORSINI](#) (*Art. I-MDP*) illustra lo schema di osservazioni favorevoli con condizione, sottolineando in particolare la necessità che le risorse necessarie al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sia soddisfatta senza incidere sulle risorse già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo, in settori d'eccellenza, come i programmi europei di navigazione satellitare, il programma europeo di osservazione della terra e il progetto ITER sulla fusione nucleare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con condizione formulata dal relatore,

pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Esame e rinvio)

Il relatore **SANGALLI** (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto lo scorso 22 giugno tra l'Italia e il Centro meteo europeo, per le infrastrutture e i locali dell'istituto situati nel nostro Paese.

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine è un'organizzazione intergovernativa con sede nel Regno Unito, istituita nel 1975. Il centro è attualmente sostenuto da 22 Stati membri europei - fra cui, oltre a molti Paesi dell'Unione europea, anche la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera, la Serbia e la Turchia - e da 12 Stati osservatori - fra cui Israele, Marocco e Macedonia. Il suo compito principale è di fornire previsioni meteorologiche globali a medio termine ai servizi nazionali di previsioni, per finalità strategico-militari e civili, ed in particolare per segnalare il possibile verificarsi di condizioni meteo potenzialmente pericolose.

Per tali attività il Centro si avvale di sistemi di elaboratori ad altissime prestazioni, installati presso la sede principale dell'organizzazione. Il Centro vanta, fra l'altro, il più grande archivio di dati numerici di previsione del tempo. Dal 2015 il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per stabilire dove ospitare il nuovo centro dati, il più grande del mondo, dopo aver ritenuto insoddisfacenti le proposte di localizzazione avanzate dal Regno Unito. Il concorso è stato vinto - nel dicembre 2016 - dalla società consortile ASTER dell'Emilia-Romagna - tra i cui soci ci sono la Regione, le locali Università, gli enti di ricerca come CNR, ENEA e Istituto nazionale di fisica nucleare. Il progetto è stato valutato come il migliore, sotto il profilo sia tecnico che finanziario, fra quelli pervenuti. Il progetto, oltre che dal comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna, è stato fortemente sostenuto dal Governo, che, nella legge di bilancio 2017 ha già stanziato risorse complessive per 52 milioni di euro.

Le successive riunioni bilaterali fra il Governo italiano, la Regione e i rappresentati del Centro europeo hanno quindi portato alla definitiva messa a punto dell'Accordo in esame. Il Centro europeo, una volta completati i lavori di predisposizione delle infrastrutture, verrà ospitato presso l'area del Tecnopolo di Bologna, nella zona dell'ex Manifattura Tabacchi.

La collocazione del Centro in Italia rappresenta un motivo di grande soddisfazione per il nostro Paese, che potrà beneficiarne non solo in termini di prestigio internazionale ma anche per la positive ricadute di carattere economico.

Nello specifico l'Accordo di sede, composto di 8 articoli e di due Allegati, è finalizzato a definire gli aspetti tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area del Tecnopolo, nonché i privilegi e le immunità riconosciuti al centro e al suo staff.

L'Accordo fissa in 4 milioni di euro il contributo che il Governo italiano si impegna a versare

annualmente al Centro a partire dal 2019; illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi e disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo italiano negli ambiti internazionale e civilistico. Il testo stabilisce inoltre le modalità per le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere modalità attuative dell'intesa e disciplina la risoluzione di eventuali controversie.

I due Allegati al testo sono dedicati ai locali di utilizzo e ai privilegi e alle immunità riconosciuti al centro e al personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

Gli oneri economici contemplano: una spesa complessiva di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019 - con risorse peraltro già rese disponibili dalla legge di stabilità 2017; un contributo finanziario annuale per 4 milioni di euro annui dal 2019 e un contributo statale per ulteriori 250.000 euro annui (a decorrere dal 2020) a favore della Regione Emilia-Romagna, per la manutenzione dei locali dell'area.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO
COM(2017) 294 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto comunitario in titolo, tenuto conto della necessità che i Paesi membri dell'Unione europea provvedano a dotarsi in modo progressivo di un proprio sistema di difesa comune, finalizzato a proteggere i rispettivi interessi nonché all'assunzione delle loro specifiche responsabilità sul piano geopolitico; rilevato che l'attuale scenario geopolitico globale rende quanto mai urgente procedere in questa direzione;

ricordata la Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, che ha sottolineato la necessità di investire in capacità strategiche, aumentando la cooperazione settoriale fra i Paesi membri e rafforzando indirettamente anche la NATO;

ricordati altresì il Piano d'azione europeo per la difesa e il Fondo europeo della difesa, strumenti indispensabili per il rafforzamento del comparto della difesa europea e per il consolidamento del mercato unico per la difesa;

apprezzati i documenti presentati della Commissione europea lo scorso 7 giugno, e cioè la Proposta di regolamento istitutivo del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, il Documento di riflessione sul futuro della difesa europea e la Comunicazione sull'istituzione del Fondo europeo per la difesa;

apprezzato che il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa è finalizzato a promuovere la competitività e la capacità di innovazione della difesa dell'Unione, sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo, e puntando al contempo a sostenere e valorizzare la cooperazione fra le imprese, incluse le piccole e medie, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

apprezzato altresì che tale Programma - che rappresenta il primo atto normativo dell'Unione europea

volto ad istituire un programma cofinanziato dal bilancio dell'Unione e finalizzato esplicitamente alla difesa - intende favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, contribuendo a colmare il divario tra ricerca e sviluppo; sostendendo il nuovo ruolo che, pur nelle condizioni date, la Commissione europea e l'Alto Rappresentante stanno assumendo nell'ambito della difesa comune, anche grazie alla titolarità dell'iniziativa legislativa;

si pronuncia in senso favorevole, con la seguente condizione:

che la necessità di assicurare risorse adeguate al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sia soddisfatta senza incidere sulle risorse per altro già utilizzate in forma duale - militare e civile -, già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo, in settori d'eccellenza come i programmi europei di navigazione satellitare, il programma europeo di osservazione della terra e il progetto ITER sulla fusione nucleare.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 149 (pom.) del 28/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a) GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017 149^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
[CORSINI](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE CASINI DA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE

Il presidente [CORSINI](#) dà lettura della lettera con cui il senatore Casini, nella giornata di ieri, ha presentato al Presidente del Senato le sue dimissioni da Presidente della Commissione Affari esteri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2883\) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista](#), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non espresso)

Il presidente relatore **CORSINI** (*Art. I-MDP*) illustra il disegno di legge n. 2883, già approvato dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Affari costituzionali.

Ricorda alcuni documenti internazionali adottati recentemente su tale questione, ed in particolare la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178 del 24 settembre 2014, espressamente rivolta all'adozione di misure di contrasto al fenomeno dei combattenti terroristi stranieri.

Con la Risoluzione del 25 novembre 2015 - richiamata dall'articolo 1 del disegno di legge - il Parlamento europeo ha inoltre auspicato un'azione decisa sul versante della prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche.

La Commissione europea, con l'adozione dell'Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020, ha poi individuato nella prevenzione del terrorismo e nella lotta alla radicalizzazione alcune delle sfide più urgenti.

Il disegno di legge in esame, che è di iniziativa parlamentare, circostanza che va segnalata con apprezzamento, si compone di 12 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo di prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, favorire la deradicalizzazione, nel rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa, e recuperare in termini di integrazione le persone coinvolte da tali fenomeni. Il testo precisa che per radicalizzazione jihadista si intende quel fenomeno relativo a persone che simpatizzano o aderiscono manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.

Il testo prevede l'istituzione di un Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Ministero dell'interno, con il compito di sviluppare interventi e programmi di prevenzione del fenomeno con un piano strategico nazionale a scadenza annuale.

Viene inoltre prevista l'istituzione di un Comitato parlamentare bicamerale per il monitoraggio di questi fenomeni, che svolge le sue attività avvalendosi di componenti della magistratura, delle Forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali. Il Comitato deve presentare alle Camere una relazione annuale.

Al Governo viene poi affidato il compito di presentare al Parlamento, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulle politiche attuate nell'anno precedente.

Il provvedimento prevede altresì lo svolgimento di specifiche attività di formazione per il personale coinvolto nelle attività di prevenzione e contrasto, interventi preventivi in ambito scolastico e progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate. Si prevede anche la collaborazione tra le università italiane e quelle degli Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica con cui l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione culturale, fra cui Azerbaijan, Indonesia, Bangladesh, Iran, Iraq, Turchia, Algeria, Arabia Saudita e Sudan.

Il provvedimento prevede poi attività di comunicazione e informazione volte a favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, in particolare attraverso il coinvolgimento della RAI, anche con programmi in lingua araba.

Il provvedimento prevede infine un piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e degli internati coinvolti in tali fenomeni, sotto la competenza del Ministero della giustizia.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD*) sottolinea l'importanza del provvedimento, anche tenuto conto degli esiti delle missioni svolte da una delegazione della Commissione in Algeria e in Tunisia. In questi Paesi si stanno sperimentando esperienze importanti, improntate alla convivenza e al dialogo, anche attraverso insegnamenti appropriati delle interpretazioni coraniche.

Condivide la proposta di parere, che rafforza l'impegno dell'Italia nell'area del Mediterraneo e sul fronte del dialogo interreligioso.

La senatrice [FATTORINI](#) (*PD*) esprime perplessità sul provvedimento in esame, anche perché vi sono già in atto da anni importanti iniziative, sia a livello parlamentare che a livello governativo, per contrastare i fenomeni di radicalizzazione estremista.

Il senatore [AMORUSO](#) (*ALA-SCCLP*) concorda con la perplessità espressa dalla senatrice Fattorini, e in particolare critica l'istituzione di una Commissione bicamerale sui fenomeni di radicalizzazione. Su questi temi, infatti, sono già attivi organismi parlamentari, sia a livello interno che a livello internazionale, in particolare del bacino del Mediterraneo, che operano per ottenere gli stessi risultati

La senatrice [GIANNINI](#) (*PD*), pur sottolineando l'importanza del provvedimento, sottolinea la necessità che le iniziative previste non si sovrappongano a quelle già attive, a livello sia parlamentare che governativo.

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*), pur condividendo alcune osservazioni critiche dei colleghi, ritiene tuttavia che il provvedimento in esame fornisca strumenti importanti per contrastare un fenomeno sempre più preoccupante.

Il senatore [COMPAGNA](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime preoccupazione per il provvedimento, che evoca una sorta di Consiglio delle relazioni con l'Islam, mutuato dalle esperienze francesi, che è stato già sperimentato in passato in Italia in modo fallimentare.

Il presidente relatore [CORSINI](#) illustra quindi uno schema di parere favorevole con raccomandazione (pubblicato in allegato). Verificata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti lo schema di parere illustrato.

La Commissione non approva.

([Doc. LVII, n. 5-bis](#)) **Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**
(Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SANGALLI](#) (*PD*) illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 che reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica che prevede: un incremento del PIL (in termini reali) pari all'1,5 per cento sia per l'anno in corso sia per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,3 per cento per il 2020; un tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso, al 10,7 per cento per il 2018, al 10 per cento per il 2019, al 9,5 per cento per il 2020; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,1 per cento per l'anno in corso, all'1,6 per cento per il 2018, allo 0,9 per cento per il 2019, allo 0,2 per cento per il 2020.

La revisione degli obiettivi di indebitamento netto rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017 si basa, da un lato, su una nuova previsione, più positiva, del ritmo di crescita del nostro Paese (ritmo che rimane, tuttavia, inferiore a quello dei "principali *partner europei*") e, dall'altro lato, su un orientamento più elastico, espresso di recente (anche ai fini di agevolare le economie meno dinamiche) dalla Commissione europea, relativamente alle possibilità di scostamento dai percorsi di correzione strutturale dei saldi di finanza pubblica.

I suddetti obiettivi del nuovo quadro programmatico verranno perseguiti senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia previste (in via eventuale) da precedenti provvedimenti legislativi di finanza pubblica. In luogo dell'attivazione di tali clausole, che comporterebbe un incremento delle imposte indirette (IVA ed accise), il Governo intende adottare una manovra prossima allo 0,5 per cento del PIL, che riguarderà la spesa pubblica per 0,15 punti di PIL e le entrate per la restante parte. Riguardo agli incrementi di spesa in singoli settori, la legge di bilancio per il 2018 - afferma sempre la Nota - destinerà le limitate risorse a disposizione a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà.

Con riferimento allo scenario macroeconomico internazionale, la Nota di aggiornamento evidenzia condizioni più favorevoli rispetto a quelle indicate dal DEF, segnalando che la congiuntura economica, europea ed internazionale, risulta essere stata positiva nel primo semestre 2017, evidenziando una crescita più diffusa e solida, con il commercio internazionale in ripresa anche grazie ai mercati emergenti (+4,7 per cento). La relazione evidenzia poi come ci si aspetti un moderato e costante apprezzamento dell'euro sul dollaro nel corso del prossimo triennio.

Il Documento segnala però che nel 2018 è previsto un certo rallentamento della crescita europea, anche per il persistere di fattori di incertezza quali la *Brexit*, il terrorismo e le tendenze protezionistiche di molti Paesi, e anche tenuto conto degli effetti dell'apprezzamento dell'euro sul dollaro. Il Fondo Monetario internazionale, in particolare, stima la crescita complessiva del PIL mondiale al 3,5 per cento nel 2017 e al 3,6 nel 2018, proietta per l'area euro una crescita dell'1,9 per cento nel 2017 e dell'1,7 nel 2018. A sua volta la BCE stima la crescita dell'area euro al 2,2 per cento per il 2017 e all'1,8 nel 2018.

Un *focus* della Nota specifico segnala una *performance* superiore alle attese delle esportazioni italiani in termini di volumi (+8 per cento rispetto all'anno precedente), con un maggior contributo ascrivibile all'area extra europea (+9,1 per cento). Progressi si segnalano, in particolare, verso la Russia e il Mercosur, ma anche verso gli Stati Uniti (terzo *partner* commerciale dell'Italia dopo Germania e Francia) e la Cina. Le vendite, viceversa, si contraggono unicamente verso i Paesi dell'OPEC. L'Italia - evidenzia la nota citando l'ultimo rapporto dell'Organizzazione mondiale del commercio - nel 2016 è stata il nono esportatore mondiali.

Fra gli ulteriori capitoli di interesse della Nota di aggiornamento, si cita quello relativo alla ricognizione aggiornata delle azioni di riforma in corso o da intraprendere, in risposta alle raccomandazioni ricevute a livello comunitario ed in attuazione del Programma Nazionale di Riforma dello scorso aprile. In generale può dirsi che il Consiglio dell'Unione europea stia continuando ad apprezzare gli sforzi compiuti dall'Italia nell'ultimo periodo, riducendo il numero delle raccomandazione da cinque a quattro. Le indicazioni sono relative alla necessità di rafforzare la crescita e di assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche del Paese, in particolare attraverso una politica fiscale finalizzata a trasferire il carico fiscale gravante sui fattori produttivi verso imposte meno penalizzanti per la crescita. Gli altri ambiti su cui intervenire, riguardano la necessità di riformare la giustizia civile e quella penale, la lotta alla corruzione, la riforma del pubblico impiego e delle società partecipate, la legge sulla concorrenza, la dismissione da parte del sistema bancario di parte dei crediti in sofferenza, la contrattazione salariale ed una maggiore efficacia nelle politiche attive del lavoro, oltre ad una razionalizzazione della spesa sociale.

Gli allegati alla Nota, che sintetizzano relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali, non presentano aspetti specifici di interesse per la Commissione, anche in ragione del fatto che sul bilancio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale non insistono né leggi

pluriennali di spesa né contributi pluriennali.

Con riferimento al Ministero dello sviluppo economico, si segnala, nel quadro della missione 10 del in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche, lo stato di avanzamento dei lavori - che non evidenzia problemi - relativi all'attuazione dell'Accordo di cooperazione tra la Russia e l'Italia nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari della Marina russa e della gestione sicura di rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, ai sensi della legge di ratifica dell'Accordo (legge n. 160 del 2005).

Di un certo interesse anche la relazione del Ministero dell'Ambiente relativa alle spese di investimento per la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), ed in particolare per il Programma 05 (Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali), che evidenzia come le attività programmate riguardino la partecipazione italiana alla capitalizzazione del Fondo verde per il Clima, istituito dalla Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in attuazione degli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nel conseguire gli obiettivi dell'Accordo stesso.

Dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole sul Documento in titolo (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 447](#))

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [GIANNINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto ministeriale riguardante il riparto, per il 2017, dei contributi del Ministero degli Esteri ad enti e istituti di carattere internazionalistico. Questi contributi sono assegnati sulla base di una programmazione triennale. Il decreto in esame riguarda la seconda parte della programmazione 2016-2018.

Le risorse complessive per il 2017, assegnate dalla legge di stabilità dello scorso anno, sono di poco superiori a 778.000 euro. Di questi, 478.000 sono destinati ai contributi ordinari e 300.000 a contributi straordinari a progetto. Le risorse risultano ridotte rispetto allo scorso anno, ma solo perché il contributo a favore della Società Dante Alighieri (700.000 euro) è stato finalmente spostato ad un altro capitolo di spesa, come da tempo auspicato dalle Commissioni esteri di Camera e Senato.

La Fondazione Alcide De Gasperi ha rinunciato ai finanziamenti previsti (pari nel 2016 a 15.000 euro). Questa somma è stata attribuita per metà alla SIOI e per metà al fondo per i contributi a progetto.

A parte questa modifica, non ci sono altri cambiamenti nella ripartizione dei fondi: a IAI e ISPI vengono assegnati 102.500 euro ciascuno; alla SIOI 97.500 euro; al CeSPI 41.000 euro; al Comitato Atlantico e ad *Aspen Institute Italia* 15.000 euro ciascuno; al *Forum* per i problemi della pace e della guerra, 13.500 euro; 9.500 euro ciascuno vengono assegnati al Centro Studi Americani, al Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, al Circolo di Studi Diplomatici, al Movimento europeo, all'Archivio Disarmo, alla Fondazione Magna Carta, all'Istituto di diritto umanitario e alla Fondazione Basso; 7.500 ciascuno vengono infine assegnati a Reset e all'Istituto di affari internazionali TWAI.

Il senatore [AMORUSO \(ALA-SCCLP\)](#) esprime la propria contrarietà rispetto alle scelte operate dal Governo nel provvedimento in discussione, criticando in particolare l'eccessiva frammentazione dei contributi. Tra gli enti di ricerca individuati nel documento, accanto ad istituti di alto livello, vi sono infatti enti che non meriterebbero un finanziamento pubblico. Ritiene invece assolutamente necessario rafforzare i contributi alla Società Dante Alighieri, per l'opera meritoria che svolge nella promozione e diffusione della lingua italiana all'estero.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Il senatore [LUCIDI \(M5S\)](#) preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo, reitera la richiesta, già più volte avanzata in passato, di rivedere i criteri per l'attribuzione dei contributi ed operare un'adeguata verifica dei risultati raggiunti dagli enti di ricerca. Sottolinea criticamente che molti degli istituti beneficiari hanno nei propri organi dirigenti esponenti politici, circostanza che impedisce una loro reale obiettività.

Ricorda l'esigenza di coinvolgere università ed enti di ricerca pubblici, che possono garantire una maggiore imparzialità delle attività svolte.

La senatrice [FATTORINI \(PD\)](#), pur concordando con l'esigenza di rafforzare la ricerca universitaria e scientifica, ricorda che il provvedimento in esame riguarda un ambito del tutto diverso.

Il senatore [COMPAGNA \(FL \(Id-PL, PLI\)\)](#) concorda con l'osservazione della senatrice Fattorini, sottolineando che i fondi complessivi destinati agli enti di ricerca sono comunque molto esigui. Ritiene naturale che esponenti politici possano far parte di enti di studio e di ricerca. Ricorda infine che tali enti sono comunque sottoposti ad una vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri.

La relatrice [GIANNINI \(PD\)](#) concorda con i colleghi Fattorini e Compagna. Ricorda che i fondi per la ricerca scientifica, e in particolare per l'internazionalizzazione delle università, sono aumentati notevolmente nel corso degli ultimi anni.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che il provvedimento in esame riguarda la ripartizione dei fondi per l'anno 2017, nell'ambito di una programmazione che è però di natura triennale. Pur esprimendo la disponibilità del Governo a discutere i criteri per l'attribuzione dei fondi, evidenzia che nel nostro Paese non vi sono molti altri enti di ricerca in materia di politica internazionale, oltre a quelli beneficiari dei contributi in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dalla relatrice (pubblicato in allegato).

IN SEDE REFERENTE

(2896) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore **PETROCELLI** (*M5S*) illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione di Minamata dell'ottobre 2013 sul mercurio.

La Convenzione prende il nome dalla località giapponese teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato dagli sversamenti decennali di acque reflue contaminate al mercurio, operati da una industria locale.

La Convenzione è entrata in vigore lo scorso 16 agosto ed è stata al momento ratificata da 81 Paesi.

Il documento affronta l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti, ed ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di questa sostanza e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo. In particolare essa dispone delle restrizioni in materia di estrazione e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, limita l'uso del mercurio in prodotti e processi industriali e l'adozione di misure per ridurre le emissioni provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e dalle attività industriali.

Più in dettaglio la Convenzione, oltre ad offrire un quadro delle definizioni relative alle attività di utilizzo e gestione del mercurio (articolo 2), inquadra le fonti di approvvigionamento della sostanza ed il relativo commercio (articolo 3) e stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di adottare misure appropriate per impedire la produzione e la diffusione di prodotti che lo contengono in aggiunta (elencati nella parte I dell'allegato A) (articolo 4). Il testo detta inoltre norme relative ai processi di fabbricazione che comportino l'utilizzo di mercurio o di suoi composti (articolo 5), alle esenzioni accordabili su richiesta di una Parte (articolo 6), alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (articolo 7).

Altri articoli sono relativi alle emissioni in atmosfera, nel suolo ed in acqua, allo stoccaggio temporaneo ecologico, ai rifiuti ed ai siti contaminati.

La Convenzione disciplina inoltre i propri meccanismi di finanziamento e gli aspetti relativi allo scambio di informazioni tra le Parti, ed istituisce un Comitato per promuoverne l'attuazione. Alla Conferenza delle Parti, istituita quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione, è affidato altresì anche il compito di monitorare e valutare costantemente lo stato di attuazione del testo internazionale.

Gli annessi al testo riguardano i prodotti contenenti mercurio non soggetti a limitazioni, i limiti dei processi produttivi in cui si utilizza mercurio, la lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio in atmosfera, le procedure per l'arbitrato e la conciliazione in caso di controversia tra le Parti.

Come evidenzia la relazione al disegno di legge, la ratifica della Convenzione non comporterà impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico, essendosi nel corso degli anni l'Italia già adeguata ai regolamenti europei ed alle direttive che disciplinano aspetti coperti dal testo internazionale. Ricordo inoltre che l'Unione europea ha già predisposto un apposito Regolamento sul mercurio (il Regolamento (UE) 2017/852) che aggiorna il quadro legislativo previgente, le cui norme si

applicheranno dal 1º gennaio 2018.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono in merito, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come autorità nazionale competente per la sua attuazione, alle disposizioni finanziarie ed all'entrata in vigore.

Gli oneri complessivi del provvedimento per il nostro Paese, fra spese per l'attuazione del testo e per la partecipazione alla Conferenza, sono quantificati in circa 450 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia-

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2882

Il presidente [CORSINI](#) preannuncia la presentazione da parte del Governo di un emendamento al disegno di legge n. 2882.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2883

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

richiamata la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2178/2014, la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 e l'Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020, che individuano nella prevenzione del terrorismo e nella lotta alla radicalizzazione alcune delle sfide più urgenti per la comunità internazionale;

valutato positivamente l'intento complessivo del provvedimento, finalizzato a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, a favorire la deradicalizzazione nel rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa ed infine a consentire il recupero, in termini di integrazione, dei cittadini coinvolti in tali fenomeni;

espresso apprezzamento per la scelta di prevedere, nella composizione del Centro nazionale

sulla radicalizzazione (CRAD), la presenza di rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso altresì atto delle disposizioni relative al Comitato parlamentare bicamerale per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, e apprezzata la previsione di informative periodiche sull'attività svolta;

ribadita la necessità che il contrasto ai fenomeni di radicalizzazione e di estremismo venga accompagnato da una contestuale azione di dialogo interreligioso, improntato al rispetto dei valori della cittadinanza globale, della egualianza di genere, nel quadro di norme che garantiscano i fondamentali diritti di libertà religiosa, anche con riferimento ai progetti di cooperazione culturale che l'Italia promuove con gli Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:

l'azione dell'Esecutivo tenga conto delle iniziative già in corso, sia a livello parlamentare che a livello governativo, evitando sovrapposizioni che rischierebbero di rallentare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo, valutato il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica definito dalla Nota di aggiornamento;

espresso apprezzamento per le previsioni che indicano un incremento del PIL italiano previsto per l'anno in corso e per gli anni immediatamente successivi, nonché la tendenziale diminuzione del tasso di disoccupazione nell'arco temporale di riferimento;

preso atto della rimodulazione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017;

apprezzato il fatto che il perseguimento degli obiettivi del nuovo quadro programmatico non determineranno l'attivazione delle clausole di salvaguardia previste dai precedenti provvedimenti legislativi di finanza pubblica;

preso altresì atto con favore del positivo quadro congiunturale economico, europeo ed internazionale, nel primo semestre 2017, e segnalato, in particolare, il dato relativo all'aumento rilevante delle esportazioni italiane in termini di volumi; analizzate, per le parti di interesse, alcune relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

espresso infine apprezzamento per la riduzione del numero di raccomandazioni ricevute dal Consiglio dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 447

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n.

447);

ribadita l'utilità di una costante verifica parlamentare sui contributi ordinari e straordinari concessi agli enti in oggetto;

preso atto della lieve diminuzione, rispetto allo scorso anno, dei contributi disponibili;

apprezzata l'operazione di razionalizzazione del capitolo di spesa n. 1163 della legge di stabilità, e la predisposizione di un apposito capitolo per il contributo a favore della Società Dante Alighieri, come da questa Commissione più volte auspicato;

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.3. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 150 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a) MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017 150^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CORSINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2920) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [SANGALLI](#) (PD) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che ratifica il Protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Il Protocollo di Cartagena, in vigore dal 2003, è il primo strumento attuativo della precedente Convenzione sulla bio-diversità del 1992, e verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria, connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Esso si propone di garantire la sicurezza nel trasferimento, la manipolazione e l'uso di quegli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità. Per "organismo vivente modificato", l'articolo 3 del Protocollo di Cartagena intende ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna, attraverso l'applicazione delle tecniche *in vitro*.

Il Protocollo di Cartagena aveva previsto l'avvio di un processo per l'elaborazione di regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal

movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati. Tale processo ha condotto alla firma, nell'ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, del Protocollo addizionale ora all'esame della Commissione, che si compone di un preambolo e di 21 articoli. Il Protocollo, fissando norme in materia di responsabilità e di risarcimenti per i danni provocati da organismi viventi modificati, intende contribuire alla conservazione della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. Il Protocollo demanda al diritto interno la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato ed individua specifiche misure di risposta in caso di danno agli operatori coinvolti ed alle autorità competenti.

Sono previsti limiti alla tutela risarcitoria per i danni causati da conflitti armati o da sabotaggio, oppure da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile.

Il Protocollo salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona e riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni interne in materia di garanzia finanziaria.

Organi di amministrazione del Protocollo addizionale sono la Conferenza delle Parti e il segretariato. Spetta alla riunione delle Parti l'esame periodico dell'attuazione del Protocollo, e l'adozione delle decisioni necessarie a migliorarla e promuoverla.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in poco più di 250 mila euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia-

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio 2017.

Il presidente [CORSINI](#), in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16.

In assenza del parere della Commissione bilancio, il presidente [CORSINI](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.4. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 151 (ant.) del 05/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a) GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017 151^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CORSINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2882
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Centro europeo previsioni meteorologiche per sede in Italia*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N_205 \(pom.\)](#)

1 agosto 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N_250 \(ant.\)](#)

14 settembre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N_806 \(ant.\)](#)

4 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

[N_807 \(pom\)](#)

4 ottobre 2017

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

[N_808 \(ant.\)](#)

5 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

Esito: Non
ostativo

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N_387 \(pom\)](#)

26 settembre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

[N_388 \(pom\)](#)

27 settembre 2017

Esito: Favorevole

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
205^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2882) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2603) CROSIO ed altri. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Con riguardo all'articolo 1, comma 13, segnala che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraverso l'elencazione di specifici principi e criteri direttivi.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostantivo con l'osservazione nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpegno di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostantivo con rilievi, in parte non ostantivo con condizioni, in parte non ostantivo con osservazioni, in parte non ostantivo sugli emendamenti)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 3, comma 1, segnala la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale volto alla elaborazione delle linee guida per la ristorazione collettiva, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostantivo con l'osservazione nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.1 propone di esprimere un parere non ostantivo, rilevando la necessità che, in luogo di un mero parere, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito dell'adozione del decreto ministeriale volto a definire le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

Quanto all'emendamento 5.0.1 propone di formulare un parere non ostantivo, a condizione che la norma ivi prevista, volta ad attribuire ai comuni il compito di regolare il divieto di utilizzo di stoviglie monouso, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali. Segnala, al riguardo, che la norma presenta altresì carattere di eccessivo dettaglio.

Relativamente agli emendamenti 6.3 e 6.4 propone di esprimere un parere non ostantivo, segnalando che le proposte, nel trasformare in facoltà l'obbligo di attingere da un albo dei fornitori tenuto dall'ANAC per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, appaiono incongrue rispetto alle finalità proprie della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostantivo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.2.1. 4^aCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 250 (ant.) del 14/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017
250^a Seduta

Presidenza del Presidente
[LATORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, precisando innanzitutto che la competenza della Commissione si rinviene nel fatto che, per l'Italia, tra i Ministeri di riferimento figura quello della difesa, tramite l'Aeronautica militare.

Ripercorre quindi le fasi che hanno portato all'individuazione del Tecnopolis di Bologna come sede definitiva del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, rammentando che, per rispondere alle attuali sfide tecnologiche, il Consiglio del Centro aveva deciso, nel 2015, di procedere a una competizione internazionale per definire dove ospitare un nuovo *Data Centre*, all'esito della quale la struttura bolognese è stata individuata come sede. Tra marzo e giugno del corrente anno si sono quindi tenute diverse riunioni bilaterali tra rappresentanti del Governo italiano (tra cui esponenti del Ministero della Difesa), regione Emilia-Romagna e rappresentanti del Centro e, nell'ultima di queste, il 22 maggio scorso, si è chiuso il negoziato su un testo definitivo che contiene gli elementi tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area oltre alle disposizioni sui privilegi e le

immunità. Detto testo è stato poi approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017, che ha altresì approvato un'intesa complementare, di natura amministrativa, tra il centro, il Governo italiano e la Regione Emilia-Romagna, atta a regolare nel dettaglio i rapporti tra i tre soggetti. L'intesa formalizza altresì il pieno assenso della regione all'utilizzazione di un immobile di proprietà regionale per le finalità previste dall'accordo.

Conclude fornendo una breve descrizione degli otto articoli e dei due allegati che compongono l'accordo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **DIVINA** (*LN-Aut*) osserva che i sistemi di previsione definiti a livello europeo sembrano presentare alcune lacune, come attestato dalla mancata previsione, nel corso della corrente estate, di un'importante perturbazione nell'area centro-settentrionale dell'Adriatico (originata da un fenomeno di bassa pressione creatosi nei Balcani).

Considerato che la predetta perturbazione era stata invece correttamente prevista dai modelli elaborati negli Stati Uniti, auspica la promozione di un'efficace integrazione tra i due sistemi, europeo ed americano.

Il sottosegretario ROSSI, nel rilevare che le argomentazioni del senatore Divina non concernono direttamente l'accordo all'esame della Commissione e nell'escludere responsabilità dirette dell'Aeronautica militare in relazione agli eventi meteorologici citati, osserva che l'attuale impianto tecnico e normativo non esclude comunque la possibilità di sviluppare nuovi modelli previsionali.

Il senatore **FORNARO** (*Art.I-MDP*) osserva che la meteorologia è una scienza complessa, e sottolinea la forte influenza determinata dai cambiamenti climatici sulla capacità predittiva degli attuali modelli, che non riescono a considerare efficacemente le violente perturbazioni originate dall'incontro di masse di area fredda con masse di innaturale calore determinato dall'innalzamento della temperatura dei mari. Sotto questo aspetto, un'eventuale integrazione con i modelli americani potrebbe apportare dei benefici, stante l'esperienza degli Stati Uniti nello studio di fenomeni meteorologici violenti, quali gli uragani.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore **GUALDANI** (*AP-CpE-NCD*) presenta una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente **LATORRE**, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il presidente [LATORRE](#) (PD), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo osservando che i profili di competenza della Commissione riguardano l'articolo 25 del provvedimento, che disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali dell'UE.

Recependo una specifica osservazione formulata dalla Commissione difesa in sede consultiva, la Camera ha peraltro modificato la disposizione originaria introducendo la disciplina direttamente all'interno della legge n. 145 del 2016 (c.d. "Legge quadro" sulle missioni internazionali), novellandone opportunamente l'articolo 17 tramite l'inserimento di due ulteriori commi finalizzati a disciplinare il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

Prosegue quindi la propria esposizione osservando che, stando alla relazione illustrativa allegata al testo presentato in prima lettura, la modifica alla legge n. 145 del 2016 appare funzionale alla realizzazione di due obiettivi. Il primo è rappresentato dall'esigenza di dare attuazione ad alcune decisioni del Consiglio dell'Unione europea adottate a norma del paragrafo 3 del titolo V del Trattato sull'Unione europea, in base al quale gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della Politica di sicurezza e difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Il secondo scopo è invece rappresentato dalla necessità di prevedere una disciplina permanente del trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa alle missioni, in linea con lo spirito della recente n. 145 del 2016, che ha previsto una normativa di carattere generale sulle missioni con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale in esse impiegato e ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Passando al dettaglio, rileva quindi che il nuovo comma 2 del novellato articolo 17 della legge n. 145 del 2016 prevede che l'indennità di missione - corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna - si calcoli in conformità ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5 della medesima legge. Il nuovo comma 3 invece subordina la corresponsione del trattamento di missione previsto all'autorizzazione effettiva, da parte dell'Italia, della partecipazione ad iniziative e missioni del Servizio europeo per l'azione esterna: tale autorizzazione, sulla scorta degli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2016, viene disposta con deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzazione delle Camere mediante appositi atti di indirizzo.

Conclude formulando una proposta di relazione favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale e per dichiarazione di voto, la predetta proposta di relazione favorevole, previa verifica del numero legale, è posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa ([n. COM \(2017\) 294 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Istituzione del Fondo europeo per la Difesa (COM (2017) 295 definitivo) ([n. 405](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà n. COM(2017) 294 definitivo e dell'atto comunitario n. 405, e rinvio)

Considerata l'evidente analogia di materia tra gli atti in titolo, il presidente [LATORRE](#) propone alla Commissione di dar luogo ad un esame congiunto, con un'unica discussione generale.

Stante la diversa natura degli atti predetti, l'esame darà luogo, tuttavia, a due esiti distinti.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il relatore [FORNARO](#) (*Art. I-MDP*) illustra congiuntamente i due documenti, sottolineando innanzitutto l'evidente collegamento esistente con il documento di riflessione sul futuro della Difesa europea, volto a prefigurare una serie di opzioni possibili ma del quale, però, non è previsto l'esame da parte della Commissione.

Per quanto attiene, nel dettaglio, alla Comunicazione sull'istituzione del Fondo europeo per la Difesa, osserva quindi che essa si riallaccia al Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, anch'esso avente natura di comunicazione e già esaminato da questa Commissione, che era incentrato proprio sulla proposta di istituire di un Fondo europeo per la difesa, articolato in due sezioni: l'una dedicata alla ricerca e l'altra alle capacità. Entrambe le sezioni entreranno poi a regime con l'avvio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tuttavia, loro operatività viene parzialmente anticipata attraverso una fase transitoria finalizzata a testarne il funzionamento e definirne le caratteristiche, oltre a finanziare direttamente i primi progetti.

Relativamente alla sezione ricerca del fondo, rileva quindi che essa è di fatto è in funzione: lo scorso 11 aprile è stata infatti adottata la decisione di finanziamento, per il 2017, dell'azione preparatoria. Si tratta di 25 milioni di euro, cui si sommeranno, nelle intenzioni della Commissione, 40 milioni nel 2018 e 25 milioni nel 2019, per un totale di 90 milioni di euro in tre anni (2017-2019), destinati a finanziare ambiti di ricerca ritenuti cruciali per consentire lo sviluppo di alcuni sistemi di difesa chiave.

Scopo dell'azione preparatoria è dimostrare il valore aggiunto della ricerca e tecnologia finanziata dalla UE nell'ambito della difesa al fine di preparare, dopo un'ampia consultazione, un vero e proprio programma di ricerca dedicato nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, dalla dotazione attesa di 500 milioni di euro l'anno, interamente finanziati dal bilancio dell'Unione.

Non è stato ancora stabilito il rapporto tra questo programma e il successore di *Horizon 2020*. La scelta delle priorità in materia di capacità e di ricerca sarà effettuata dagli Stati, con l'ausilio dell'EDA.

Per quanto attiene, invece, alla sezione capacità, osserva che viene sempre previsto un avvio in due fasi. La prima, relativa agli anni 2019 e 2020, è subordinata all'adozione, entro il 2018, della proposta di regolamento COM (294) adottata contestualmente dalla Commissione europea, e relativa all'istituzione di un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (*European Defence Industrial Development Programme*), di 245 milioni per il 2019 e 255 milioni per il 2020 finalizzato a co-finanziare la fase di sviluppo: poiché si tratta di un co-finanziamento al 20 per cento, il

totale degli investimenti, compresa la quota a carico degli Stati membri, ammonterà ad almeno 2,5 miliardi nei due anni.

In questa fase iniziale verranno co-finanziati progetti che coinvolgano almeno tre imprese appartenenti ad almeno due Stati membri. A differenza della dell'azione preparatoria, in questo caso sarà la Commissione a essere responsabile dell'esecuzione generale del programma, laddove all'EDA verrà riservato solo un ruolo nell'identificazione delle priorità e dell'armonizzazione dei criteri tecnici. Sono inoltre previsti meccanismi per creare sinergie con una cooperazione strutturata permanente (PESCO), qualora istituita. Il programma, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, dovrebbe essere portato a 1 miliardo di euro annui, il che, con il co-finanziamento nazionale, permetterebbe di giungere ai 5 miliardi che la Commissione prefigurava nel Piano d'azione di novembre 2016.

Per quanto riguarda invece la fase di acquisizione, rispetto alla quale i margini per un co-finanziamento europeo sono ridotti, il fondo non interverrà direttamente bensì attraverso un pacchetto di strumenti finanziari, al cui approntamento la Commissione sta provvedendo, finalizzato a facilitare la cooperazione tra gli Stati e le imprese anche nella fase di sviluppo.

Relativamente, quindi, nello specifico, alla proposta di regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della Difesa, pone l'accento sul fatto che esso rappresenta la prima proposta legislativa adottata dalla presentazione della "Strategia globale" e comunque dall'avvio dell'intenso dibattito sulla costruzione della difesa europea. Inoltre, se approvato, sarebbe il primo atto normativo dell'Unione europea a istituire un programma co-finanziato dal bilancio dell'Unione e finalizzato esplicitamente alla difesa.

Per quanto concerne, quindi, i profili di sussidiarietà, osserva che il documento precisa che il favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri, costituisce un'azione intrinsecamente transnazionale che riguarda più Stati membri e, in questo senso, non può essere svolta in modo totalmente soddisfacente dai singoli Stati membri, sottolineando anche che l'industria della difesa dell'Unione soffre di bassi livelli di investimento ed è caratterizzata dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che ha portato a persistenti duplicazioni.

Relativamente, invece, ai profili di proporzionalità dell'intervento dell'Unione, osserva che essa viene garantita dal fatto che l'atto riguarda in modo particolare l'ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ad esempio fornendo un sostegno finanziario alle azioni durante la fase di sviluppo. Alla luce del fatto che la fase di sviluppo risulta essere una delle più rischiose e quindi uno dei principali ostacoli nella catena dei progressi tecnologici in un progetto, l'Unione contribuirà in parte ai costi di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa al fine di sbloccare progetti di sviluppo cooperativi.

L'oratore rileva quindi che la proposta di regolamento, presentata nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale, prevede una copertura attraverso la riduzione delle dotazioni già previste per il meccanismo per collegare l'Europa (-145 milioni), i programmi europei di navigazione satellitare, in particolare Galileo (-135 milioni), il programma europeo di osservazione della terra (-15 milioni) e il progetto ITER sulla fusione nucleare (-80 milioni). La restante quota deriverà invece da una riduzione del margine non assegnato (-125 milioni). Ciò potrebbe costituire a suo avviso, un elemento di criticità. Relativamente alle tempistiche di approvazione, comunque, la Commissione proporrà che alla proposta sia riservato un trattamento prioritario da parte delle tre istituzioni, in modo da giungere a un accordo con il Parlamento e il Consiglio all'inizio del 2018 e consentire così un finanziamento dei primi progetti nel 2019.

Osserva, inoltre, che andrebbero attentamente valutati gli effetti della Brexit sull'attività dell'azienda italiana Leonardo, che vanta una forte presenza nel Regno Unito e che potrebbe risentire negativamente della situazione.

Da ultimo, osserva che il co-finanziamento di progetti che coinvolgano almeno tre imprese appartenenti ad almeno due Stati membri potrebbe, nei fatti, favorire eccessivamente il concentramento delle risorse sulle iniziative poste in essere dall'asse franco-tedesco, con risvolti critici

per l'Italia. Potrebbe essere allora più opportuno prevedere che anche il numero minimo di Stati membri partecipanti sia innalzato a tre.

Si apre la discussione generale congiunta.

Il presidente [LATORRE](#), nel ringraziare il relatore per la compiuta esposizione e nel sottolineare l'importanza dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, osserva che, stante l'oggettiva esistenza di profonde sinergie politiche tra la Francia e la Germania, sta all'Italia definire un'efficace strategia politica per ritagliarsi un proprio ruolo specifico, non confinato in ambiti marginali. Osserva inoltre che, compatibilmente con la fine della legislatura, sarebbe opportuno che la Commissione si focalizzasse sulle tematiche sottese agli atti in titolo anche nei primi mesi del 2018.

Conclude dando lettura delle osservazioni della 3a (favorevoli con condizione) e della 14a Commissione (favorevoli con rilievi).

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) pone innanzitutto l'accento sul difficile quadro politico in cui si collocano i documenti all'esame della Commissione, soprattutto alla luce dei recenti comportamenti francesi. Condivide inoltre le perplessità formulate dal relatore sul co-finanziamento di progetti che coinvolgano almeno tre imprese appartenenti ad almeno due Stati membri.

Il relatore [FORNARO](#) (*Art.I-MDP*) ribadisce l'opportunità di riconfigurare il co-finanziamento in modo da superare logiche di natura bipolare.

Il presidente [LATORRE](#) evidenzia, a sua volta, la natura squisitamente politica della questione.

Il sottosegretario ROSSI, nel sottolineare la particolare valenza degli atti all'esame della Commissione, invita a considerare attentamente anche quanto rilevato dalla Commissione affari esteri nelle proprie osservazioni.

Il relatore [FORNARO](#) (*Art.I-MDP*) rileva inoltre che, a livello politico, appare necessario sciogliere l'importante nodo dei rapporti con l'Alleanza atlantica, che assumerebbero diversi connotati a seconda del fatto che l'Europa voglia farsi o meno pienamente carico della propria difesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione difesa,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea 2017;
formula una relazione favorevole.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 806 (ant.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017 806^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
[TONINI](#)*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 19.2 occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 19.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra una proposta di parere sul testo, la quale tiene conto degli approfondimenti svolti nella relazione tecnica depositata dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nei seguenti presupposti: che la creazione dell'albo dei soggetti svolgenti funzioni di gestione o controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o*), possa essere attuata nell'ambito dello stanziamento di cui al successivo comma 2 quanto alla creazione di una piattaforma telematica e nell'ambito degli esistenti stanziamenti di bilancio dedicati alle funzioni amministrative per gli ulteriori costi correlati; che la creazione di un organismo di assistenza al debitore presso le Camere di commercio e di un collegio di esperti al suo interno, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), possa avvenire nell'ambito delle strutture oggi già istituite presso le medesime Camere di commercio e che i compensi professionali siano comunque a carico della procedura, senza aggravi per la finanza pubblica; che le funzioni attribuite alle autorità di vigilanza dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), possano essere assolte dalle stesse nell'ambito delle dotazioni già previste a legislazione vigente; e con la seguente osservazione: in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) si tenga conto della necessità di individuare modalità idonee a salvaguardare lo strumento del privilegio per i crediti tributari e, pertanto, ad evitare che tale privilegio possa essere dichiarato inefficace anche in situazioni di minor gravità, con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica.".

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso favorevole alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 2.27. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.26, 2.30 e 4.2. Segnala infine che occorre valutare le proposte 2.2, 2.9, 4.7, 9.0.1, 10.1 e 12.2. Ritiene non vi siano osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte 2.27, 2.26, 2.30 e 4.2. Quanto invece agli emendamenti 2.2 e seguenti, parimenti segnalati, considera possibile che alcuni di essi possano risultare non onerosi per la finanza pubblica, ma risulta necessario acquisire una previa relazione tecnica al fine di escludere gli oneri in parola.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.27, 2.26, 2.30, 4.2, 2.2, 2.9, 4.7, 9.0.1, 10.1 e 12.2. Il parere è non ostantivo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **LAI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolato è assistito da relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, altresì, che occorre acquisire un chiarimento sulla norma finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, la quale prospetta un onere per la manutenzione degli immobili a decorrere dal 2020, a fronte di una copertura che inizia già a partire dal 2019. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire quanto prima il chiarimento richiesto.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 807 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017 807^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
[TONINI](#)*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, poiché il disegno di legge in titolo attribuisce nuovi compiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), è stato chiesto un approfondimento al riguardo alla medesima Autorità. L'ANAC ha trasmesso, da tempo, una nota tecnica, che mette a disposizione della Commissione, da cui risulta che l'Autorità già svolge una funzione di regolazione nella materia prevista dal disegno di legge e gestisce tramite apposito ufficio un'attività sanzionatoria analoga a quella prevista dal testo in esame. L'ANAC precisa, tuttavia, che non è al momento prevedibile se con l'approvazione del disegno di legge si avrà un aumento delle segnalazioni e, di conseguenza, di oneri al momento non prevedibili. Alla luce della nota trasmessa dall'ANAC, appare difficile poter ottenere la relazione tecnica di passaggio. Si potrebbe quindi introdurre una norma di monitoraggio diretta a valutare l'entità delle segnalazioni rivolte all'Autorità. In caso contrario, ritiene che permarrà una situazione di incertezza che impedirà di fatto la predisposizione di una relazione tecnica positivamente verificata e dunque l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che, in linea di principio, le risorse destinate a legislazione vigente ad un determinato ente dovrebbero essere quelle necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Pertanto, quanto affermato dall'ANAC, che sarebbe cioè in grado di svolgere già da oggi ulteriori compiti rispetto a quelli ordinariamente svolti, contraddice il modo in cui è stato costruito il bilancio a legislazione vigente. Fa presente, infatti, che allo svolgimento di nuove attività deve corrispondere lo stanziamento di nuove risorse che devono essere adeguatamente quantificate. Propone pertanto di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla norma in esame; in alternativa, reputa comunque condivisibile la proposta del Governo per l'introduzione di una norma di monitoraggio.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) fa presente che dalla risposta fornita dall'ANAC emerge che le attività in discussione sono già svolte dall'Autorità. Il problema segnalato dal Governo è invece legato all'incertezza dell'ammontare delle nuove segnalazioni che potranno pervenire all'ente in aggiunta a quelle attuali.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) fa notare che, nel caso in esame, aumenterebbe comunque il carico di lavoro complessivo per l'ANAC, ciò significando pertanto una non corretta quantificazione del relativo stanziamento di bilancio.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*), ritenendo prioritario procedere all'espressione del parere, condivide la proposta del vice ministro Morando per l'inserimento di una clausola di monitoraggio relativa alle denunce di ritorsione.

Il vice ministro MORANDO ritiene che sarebbe un errore restare in attesa di una relazione tecnica sul provvedimento. Riterrebbe invece preferibile intervenire introducendo nel testo del disegno di legge una clausola di monitoraggio come già anticipato o, in alternativa, introdurre, in via cautelativa, una norma di copertura destinata agli eventuali oneri aggiuntivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO ricorda che il relatore aveva chiesto chiarimenti sulla norma di cui all'articolo 3, comma 4, che prospetta un onere a decorrere dal 2020 a fronte di una copertura che inizia a partire dal 2019. Sul punto mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui viene chiarito che nell'ipotesi segnalata dal relatore la copertura ha una proiezione triennale ed è corretta anche in presenza di tale discrasia, non rappresentando ciò una

scopertura dell'onere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo ([n. 442](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali ([n. 443](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali ([n. 444](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati ([n. 445](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazione sugli atti del Governo n. 442, n. 443, n. 444 e n. 445)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre.

La relatrice **RICCHIUTI** (*Art. I-MDP*) illustra uno proposta di parere identica per tutti gli schemi di decreto in esame, pubblicata in allegato.

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI-PdL XVII*) ricorda che la questione sollevata dalla relatrice nella proposta di parere, riguardo all'utilizzo delle quote destinate dai contribuenti alla gestione statale delle finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, si trascina da anni. Riterrebbe pertanto necessario una osservazione più pregnante che vincoli politicamente il Governo a non presentare proposte di legge che trovino la loro copertura sulle risorse dell'otto per mille.

La relatrice **RICCHIUTI** (*Art. I-MDP*) dichiara la propria disponibilità a rendere più pregnante l'osservazione.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver ricordato che il riparto oggetto degli schemi di decreto in esame riguarda le sole somme residue, fa presente che i problemi segnalati dal senatore Azzollini circa l'utilizzo di tali risorse per finalità differenti, derivano non solo dall'azione del Governo ma da quella dello stesso Parlamento che, di volta in volta, ha approvato leggi contenenti tale deroga.

Il PRESIDENTE, per venire incontro alle obiezioni del senatore Azzollini e della relatrice, propone di introdurre nell'osservazione un invito ad evitare la presentazione di proposte legislative coperte impropriamente con le risorse dell'otto per mille, in ossequio all'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, illustra dunque una nuova proposta di parere, da riferirsi a ciascuno degli schemi di decreto presentati dal Governo, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, ai fini del voto, dispone dunque la disgiunzione dei quattro schemi di decreto.

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI-PdL XVII*), apprezzando le modifiche apportate, esprime il proprio voto favorevole su tutte le proposte di parere in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 442, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 443.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 443, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 444.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 444, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 445.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 445, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
442**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

- si auspica che, per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando il ricorso a tali risorse per esigenze diverse.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
443**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

- si auspica che, per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando il ricorso a tali risorse per esigenze diverse.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
444**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

- si auspica che, per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando il ricorso a tali risorse per esigenze diverse.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
445**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

- si auspica che, per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando il ricorso a tali risorse per esigenze diverse.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 442

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

- per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando la presentazione di proposte di legge coperte impropriamente con tali risorse, in difformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 443

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

- per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando la presentazione di proposte di legge coperte impropriamente con tali risorse, in difformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 444

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

- per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando la presentazione di proposte di legge coperte impropriamente con tali risorse, in difformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 445

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

- per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando la presentazione di proposte di legge coperte impropriamente con tali risorse, in difformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009.

1.4.2.3.3. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 808 (ant.) del 05/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017 808^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[TONINI](#)*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [LAI \(PD\)](#), in riferimento a quanto precisato dal Governo nella nota messa a disposizione nella giornata di ieri, propone l'espressione di un parere non ostativo. Fa, inoltre, presente che l'emendamento pervenuto alla Commissione bilancio la scorsa settimana è risultato poi non formalmente presentato. Pertanto, il parere deve essere reso solo sul testo.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta di parere del Relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [SANTINI \(PD\)](#) illustra uno schema di parere sul testo, con il quale si tiene conto delle precisazioni rese dal Governo nell'ultima seduta di trattazione, e così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel seguente presupposto: che le funzioni di gestione delle segnalazioni di condotte illecite o abusive e di irrogazione di sanzioni, attribuite all'ANAC dal disegno di legge, possano allo stato essere svolte con le dotazioni umane e materiali già a disposizione dell'Autorità a legislazione vigente; ciò fermo restando che, stante l'imprevedibilità di eventuali significativi incrementi nel numero delle segnalazioni, nel caso si registrasse un andamento di spesa difforme dalle attuali stime, si applicherà il meccanismo di salvaguardia previsto, a livello generale, dall'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e finanza pubblica.".

La senatrice [COMAROLI \(LN-Aut\)](#) esprime perplessità sulla scelta di rendere con un mero presupposto la questione dei possibili oneri derivanti da funzioni aggiuntive conferite all'ANAC, ritenendo preferibile una modifica espresa del testo. Inoltre riferisce che sono a sua conoscenza diversi casi di pareri richiesti alla stessa ANAC da parte di amministrazioni centrali e locali, rimaste in evase a causa, probabilmente, proprio dell'eccessivo carico di funzioni già oggi accentrate nell'Autorità.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia come sia costante indirizzo della Commissione verificare puntualmente la copertura finanziaria di ogni nuova funzione affidata alle pubbliche amministrazioni. Nel caso di specie, tuttavia, la stessa ANAC ha precisato di disporre già, a legislazione vigente, delle strutture necessarie allo svolgimento delle funzioni di gestione di segnalazioni e di irrogazione di sanzioni previste dal testo. Rimane, quindi, solo la necessità di garantire un meccanismo atto a far fronte a nuovi oneri futuri, oggi non prevedibili, come quelli conseguenti a un eventuale aumento delle segnalazioni di irregolarità: a questo fine la legge di contabilità appresta lo strumento del monitoraggio da parte del Ministero dell'economia. Trattandosi di una previsione di carattere generale, essa si applica anche senza un esplicito richiamo nel testo normativo, cosicché l'utilizzo del presupposto da parte della Commissione appare la via più indicata. Inoltre, una modifica del testo comporterebbe la necessità di una terza lettura da parte della Camera dei deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla votazione della proposta di parere sul testo.

La senatrice [BULGARELLI \(M5S\)](#) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*), in merito agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricorda che, a suo avviso, comportano maggiori oneri le proposte 1.57, 1.59, 1.60 e 2.0.4. Segnala, altresì, che occorre valutare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.12, 1.14, 1.48, 1.58, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.8.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte 1.57, 1.59, 1.60 e 2.0.4. Rispetto agli emendamenti da valutare, considera necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica rispetto alle proposte 1.1, 1.2, 1.12, 1.14 e 1.58. Comportano invece, a suo avviso, direttamente nuovi oneri gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.5, mentre non ritiene vi siano osservazioni per i profili di competenza sugli emendamenti 1.48 e 2.0.8.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi nel dibattito, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.57, 1.59, 1.60, 2.0.4, 1.1, 1.2, 1.12, 1.14, 1.58, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.5. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [ZANONI](#) (*PD*) segnala l'opportunità di procedere celermente all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2801, in materia di disposizioni anticipate di trattamento.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si procederà nel senso indicato già nelle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 387 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a) MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017 387^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03712 della senatrice Ricchiuti sulle iniziative in favore dei docenti che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici nel 2011, osservando preliminarmente che i commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico tuttora irrisolte. Specifica infatti che la previsione di cui al comma 88, lettera *a*), è volta a definire la condizione di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana - alcuni dei quali addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni - che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo. Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

A ciò aggiunge che, a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle

graduatorie di merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni.

Chiarisce dunque che la previsione di cui al comma 88, lettera *b*), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.

Sottolinea dunque che, mentre la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 può considerarsi evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nelle fattispecie rientranti nella citata lettera *b*) la mancanza di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è un'ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. Evidenzia perciò che l'estensione della disciplina di cui ai citati commi 87 e seguenti ai ricorrenti partecipanti al concorso del 2011 presupporrebbe l'approvazione di un'apposita previsione a livello legislativo.

Ricorda, per di più, che la vicenda ha subito una successiva evoluzione con il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, con l'ordinanza n. 3008 del 2017 e altre analoghe, il Consiglio di Stato ha sollevato, in via principale, la questione di legittimità costituzionale dei richiamati commi da 87 a 90 della legge n. 107, per presunta violazione degli articoli 3, 51 e 97, ultimo comma, della Costituzione. Conseguentemente, considerata la sospensione del giudizio di appello e la contestuale rimessione della suddetta questione di legittimità costituzionale, il Ministero non può che attendere l'esito del vaglio di costituzionalità della suddetta procedura straordinaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui alla legge n. 107, rinviando, solo all'esito del giudizio, ogni valutazione circa eventuali opportune misure da adottare.

Concludendo, in merito all'annosa questione delle reggenze, comunica che il 20 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 recante il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Informa pertanto che sta per essere bandito il prossimo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, mediante il quale sarà possibile limitare - se non addirittura risolvere pressoché definitivamente - il fenomeno delle reggenze.

La senatrice **RICCHIUTI** (*Art. I-MDP*) si dichiara parzialmente soddisfatta, ribadendo, che a giudizio del suo Gruppo, si è verificata una discriminazione tra i partecipanti ai due diversi concorsi citati. In attesa dunque delle determinazioni del Giudice costituzionale, preannuncia la presentazione di apposite iniziative legislative che diano definitiva soluzione alla questione, eventualmente anche nel disegno di legge di bilancio.

Il **PRESIDENTE** rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, richiamando i contenuti dei documenti acquisiti dalla Commissione di merito nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento. In proposito, reputa convincenti le richieste di urgenza avanzate specialmente dalle forze dell'ordine affinché entrino presto in vigore le nuove disposizioni legislative.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) riconosce che il provvedimento intende dare maggiore rilievo alla tutela del patrimonio culturale e pertanto giudica positivo l'obiettivo. Avendo assistito alle audizioni svolte nella sede di merito e ricordando di aver contrastato la mera, semplificazione burocratica sui beni culturali contenuta nella legge sulla concorrenza, giudica fondate alcune osservazioni avanzate dai soggetti audit. Si interroga infatti sull'opportunità o meno di introdurre nuove fattispecie di reato in luogo di prevedere piuttosto delle aggravanti delle pene già esistenti, tanto più che il disegno di legge ha lo scopo di contrastare il traffico internazionale di opere d'arte finalizzato a finanziare attività della criminalità organizzata. Pur rilevando l'esigenza di correggere alcune previsioni, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)), dopo aver ricordato di essere firmatario di un analogo disegno di legge all'esame della Commissione giustizia, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice, sebbene il disegno di legge n. 2864 non contenga tutte le previsioni del testo a sua firma. Reputa comunque che il provvedimento colmi alcune lacune, nella consapevolezza condivisa di dover intervenire con urgenza.

Concorda tuttavia con i dubbi della senatrice Montevercchi circa l'effettiva esigenza di introdurre nuove fattispecie di reato. Alla luce delle mutate situazioni contingenti, tanto nazionali quanto internazionali, ritiene in conclusione che il testo possa normare degli aspetti attualmente carenti, come segnalato dalle forze dell'ordine.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)), premettendo che l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo. Specifica

peraltro che per l'Italia, i Ministeri di riferimento sono il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e il Ministero della difesa.

Fa presente quindi che, per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario.

Afferma al riguardo che tale situazione potrebbe essere anche una conseguenza del cosiddetto "*post Brexit*" per la riallocazione di numerosi centri e agenzie, come dimostra ad esempio l'*iter* in corso per l'assegnazione dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA).

Comunica poi che il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dalla Regione Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali, ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'*ex Manifattura tabacchi* di Bologna. Al riguardo, plaude alla iniziativa di attingere a quei beni che rappresentano un residuo di attività industriale, come sta ad esempio accadendo in altre realtà tra cui Bari.

Dopo aver dato brevemente conto della società ASTER, precisa che i fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati allocati nell'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ammontano a complessivi 52 milioni di euro.

Ripercorre indi le tappe che hanno portato all'accettazione della proposta italiana e illustra i contenuti dell'Accordo, composto da 8 articoli e 2 allegati. L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo e reca le definizioni, mentre l'articolo 2 specifica il contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019. Nel segnalare che l'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla Regione Emilia-Romagna, ed esattamente individuati nell'Allegato I, si sofferma anche sull'articolo 4, che rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo *staff*.

Dà poi conto dell'articolo 5, sul riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, dell'articolo 6, concernente le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere le modalità di attuazione dell'Accordo, dell'articolo 7, sulla risoluzione delle eventuali controversie, nonché dell'articolo 8, sull'entrata in vigore e sull'eventuale risoluzione dell'Accordo. Descrive successivamente i contenuti dell'Allegato I, relativo ai locali, e dell'Allegato II, sui privilegi e le immunità.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, concernenti il contributo annuo di 4 milioni a decorrere dal 2019 al Centro, gli oneri per la messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, e il contributo statale per la manutenzione degli immobili.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali

pareggiati

(934) **TORRISI ed altri.** - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(972) **Stefania GIANNINI.** - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

(1616) **MARCUCCI.** - *Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il relatore **MARTINI (PD)** dà conto del nuovo testo unificato NT2, predisposto per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, pubblicato in allegato al resoconto, i cui contenuti sono stati preannunciati la scorsa settimana. Ritiene che in questa fase la Commissione debba sviluppare un'adeguata discussione, tenuta presente la grande aspettativa degli operatori del settore. Ribadisce peraltro che si raggiungerebbe un positivo traguardo se la Commissione concludesse l'esame in sede referente prima dell'avvio della sessione di bilancio, in modo da dare un indirizzo univoco per quanto attiene alla statizzazione e al riordino. Rinnova quindi la propria disponibilità ad approfondire i contenuti del testo in qualsiasi sede.

La Commissione conviene quindi di assumere quale testo base il nuovo testo unificato NT2 per il prosieguo dell'esame.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la Commissione ha dimostrato in più occasioni di saper lavorare in maniera tempestiva in vista di obiettivi comuni. Sollecita dunque tutti Gruppi a rappresentare tali esigenze anche agli omologhi colleghi delle Commissioni consultate, onde acquisire celermente i relativi pareri. Precisa poi che gli emendamenti già presentati al nuovo testo unificato NT1 si intendono superati.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), riservandosi di intervenire nel merito nelle fasi successive, per registrare la grande preoccupazione manifestata dagli istituti musicali pareggiati in ordine al metodo della statizzazione.

Reputa peraltro assai grave sul piano politico quanto accaduto con la presentazione del nuovo testo unificato, in quanto si sconfessa di fatto l'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017. Dopo aver ricordato le difficoltà in cui versano alcuni istituti, in particolare di Taranto e Ribera, tenuti in vita grazie al volontariato dei docenti, ritiene che il Parlamento non stia offrendo risposte effettivamente celeri. Sarebbe stato preferibile che il Governo proseguisse nella strada dell'articolo 22-*bis*, ferma restando la volontà di reperire risorse aggiuntive nella legge di bilancio.

Critica dunque tale *modus operandi*, in quanto la statizzazione viene necessariamente connessa al riordino, che rappresenta una vera riforma del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Avrebbe invece preferito che tale proposta, di cui sottolinea la complessità, fosse scollegata dalla statizzazione. Lamenta dunque la scelta assunta, che non tiene conto delle tempistiche e delle gravi difficoltà che caratterizzano specifiche realtà.

Il **PRESIDENTE** fa presente di aver ricevuto sollecitazioni affinché si proroghi il termine per la presentazione degli emendamenti all'NT2, assunto quale testo base, già fissato a giovedì 28 settembre alle ore 12. Propone pertanto di posticipare detto termine a venerdì 29 settembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata assegnata alla Commissione per il parere la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (*Doc. LVII, n. 5-bis*), con i relativi Allegati e Annesso e che pertanto l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 14,30, sarà integrato con l'esame in sede consultiva di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2864

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che, attualmente, la disciplina penale in questione è contenuta in parte nel codice penale e in parte nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali;

preso atto che l'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili nuove fattispecie penali;

registrati in generale un inasprimento delle sanzioni nel caso di delitti contro il patrimonio culturale, nonché una diversa collocazione di norme già previste dal codice dei beni culturali, le quali vengono spostate nel codice penale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. [322, 934, 972, 1616](#)

NT2

[MARTINI, RELATORE](#)

Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti

Art. 1

(Statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti)

1. Il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito denominati "Istituzioni", previsto dall'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è avviato su domanda delle singole Istituzioni da presentare secondo le modalità ed entro il termine stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo tale da essere completato contestualmente per tutte le Istituzioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una commissione formata da cinque componenti, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso il presidente, e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 da parte di ogni Istituzione, ai fini del completamento del processo di statizzazione.

3. Entro il primo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica che ogni Istituzione possieda i seguenti requisiti:

- a) abbia approvato un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;
- b) sia in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;
- c) indichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, ogni Istituzione provvede alla ricognizione della propria dotazione organica e ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La consistenza della dotazione organica è pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all'inizio dell'anno accademico 2017-2018. L'incremento della dotazione organica è consentito esclusivamente a seguito di accordo con gli enti locali di riferimento e per un onere pari alla riduzione dei relativi trasferimenti statali agli enti stessi.

5. Entro il secondo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica le situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, che alla copertura degli stessi provveda l'ente locale di riferimento mediante stipula di specifico accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In assenza di tale accordo il processo di statizzazione non può avere luogo.

6. Entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta della commissione di cui al comma 2 e sentita l'ANVUR, definisce la configurazione dei Politecnici di cui all'articolo 2 e avvia la costituzione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 2.

7. A seguito del completamento del processo di statizzazione, gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatori di musica e di Accademie di belle arti. Ciascuna Istituzione mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla costituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.

8. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del

personale delle Istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM, per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;
- b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, sono stabiliti i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziate per la statizzazione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, tenuto conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, del numero degli studenti iscritti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria.

10. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- b) al comma 3 le parole: "del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta" sono soppresse.

Art. 2 (*Politecnici delle arti*)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la formazione in ambito artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale del Paese, entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione della rete territoriale del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito dalle Accademie di belle arti statali e non statali, di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2014, n. 128, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori musicali non statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", sentite le stesse, mediante l'istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentita l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 5.

3. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. I Politecnici possono articolarsi al proprio interno in dipartimenti omogenei dal punto di vista dell'offerta formativa, cui afferiscono almeno quaranta docenti di ruolo o a tempo determinato. I Politecnici possono altresì federarsi con università statali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Nell'attuazione della loro finalità istituzionale volta alla formazione professionalizzante, i Politecnici hanno i seguenti compiti:

- a) organizzazione dei corsi di formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e dei corsi di primo livello;
- b) svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni AFAM e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
- c) attivazione di corsi di terzo livello, previe regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca secondo le norme vigenti, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni inter-istituzionali;
- d) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali, artistiche e culturali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e la partecipazione ad esperienze in ambito *Erasmus* e internazionali per studenti e docenti.

5. Sono organi di governo dei Politecnici:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio accademico;
- d) il direttore amministrativo;
- e) il collegio dei revisori dei conti;
- f) il nucleo di valutazione.

6. Il direttore è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore è responsabile del perseguitamento delle finalità del Politecnico, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività artistiche, scientifiche e didattiche. Il direttore è il rappresentante legale del Politecnico ed è il garante della speciale autonomia di cui gode lo stesso. In particolare:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l'ordine del giorno, e svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al consiglio stesso riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale del Politecnico, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;
- b) formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo e per la nomina dei componenti e del presidente del nucleo di valutazione;
- c) cura le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;
- d) si adopera per assicurare al Politecnico le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico annuale e pluriennale;
- e) promuove e cura le relazioni del Politecnico con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;

- f) in caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il direttore amministrativo, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g) predispone, anche sulla base delle linee generali di indirizzo adottate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 4, sentito il consiglio accademico, il piano strategico annuale e pluriennale e lo trasmette al consiglio stesso per la successiva presentazione al consiglio di amministrazione; ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione;
- h) esercita ogni attribuzione demandatagli dalle norme e dai regolamenti vigenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.

7. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni ove hanno sede le Istituzioni AFAM componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, dal presidente del consiglio degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione proposte dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi del Politecnico e sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria dello stesso. In particolare:

- a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione, nonché sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti formulate dal consiglio accademico stesso;
- b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
- c) delibera sulle proposte di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico; approva, ad invarianza di spesa, le modifiche della dotazione organica del Politecnico da comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca;
- f) nomina, su proposta del direttore, i componenti e il presidente del nucleo di valutazione;
- g) conferisce, su proposta del direttore, l'incarico di direttore amministrativo;
- h) individua, ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base di indicazioni generali definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Il consiglio accademico è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico e dai docenti responsabili dei dipartimenti in cui si articola il Politecnico, ai sensi del comma 3. Il consiglio accademico è l'organo di indirizzo scientifico e didattico delle istituzioni e collabora con il direttore nell'azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, nella definizione dei piani scientifici, didattici e nelle attività di produzione artistica. In particolare:

- a) propone al consiglio di amministrazione il piano delle attività didattiche, scientifiche e artistiche, tenuto conto della coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;
- b) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti;
- c) formula proposte al consiglio di amministrazione in materia di reclutamento del personale;
- d) adotta gli atti necessari all'approvazione dell'offerta formativa;
- e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche;
- f) esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- g) esercita funzioni consultive e propositive in relazione allo statuto ed ai regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione.

9. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, con incarico della durata di tre anni, rinnovabile, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale; nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo

è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore amministrativo è responsabile, nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione e del coordinamento degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo del Politecnico e delle risorse strumentali. In particolare:

- a) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il direttore e gli altri organi nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilità, l'attuazione delle relative direttive e deliberazioni;
- b) propone al direttore lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;
- c) attribuisce gli incarichi di coordinamento delle strutture gestionali e di servizio;
- d) adotta ed è responsabile delle misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la finanza e la contabilità;
- e) è responsabile del coordinamento degli uffici del Politecnico e del personale amministrativo e tecnico, inclusa l'attività disciplinare secondo quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

10. Il collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di controllo contabile. Esso è composto da tre membri di cui due nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili. Il collegio è presieduto dal componente con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo dei revisori contabili.

11. Il nucleo di valutazione è costituito da tre componenti nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, di cui due esterni. Esso esercita la funzione di valutazione interna, provvede ai compiti a supporto dei processi di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi sulla base degli indirizzi dell'ANVUR e in particolare:

- a) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Politecnico sulla base di criteri generali determinati dall'ANVUR;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);
- d) svolge le funzioni di organismo indipendente di valutazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

12. Fatta salva la possibilità di concorrere all'attribuzione degli incarichi di cui al comma 9, il ruolo dei direttori amministrativi delle Istituzioni AFAM, di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

13. Ogni Politecnico ha la propria autonoma dotazione organica di personale docente, amministrativo e tecnico. In sede di prima applicazione, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, è attribuita a ciascun Politecnico una dotazione organica corrispondente al raggruppamento delle dotazioni organiche riconosciute alle singole Istituzioni AFAM. Ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, può modificare la propria dotazione organica, ai sensi del comma 7, lettera c), del presente articolo, sulla base di criteri concernenti l'offerta formativa, la proporzione numerica tra gli studenti e i docenti e la disponibilità di risorse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'equivalenza con le classi di laurea universitarie secondo quanto

previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 3
(Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico)

1. A decorrere dalla costituzione dei Politecnici, i docenti delle Istituzioni AFAM componenti i Politecnici eleggono un direttore, con mandato di tre anni, scelto tra i docenti di prima fascia, con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituzione stessa nell'ambito di quella complessiva definita dal Politecnico. Il direttore è coadiuvato da un consiglio consultivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituzione, rappresentanti di diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consultazione degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.

Art. 4
(Programmazione e valutazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), definisce con decreto di natura non regolamentare le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce alle Camere sull'esito della valutazione al termine di ciascun triennio, con apposita relazione. Dei risultati della programmazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici si tiene conto nella ripartizione del finanziamento ordinario di cui all'articolo 6.

2. Fino alla costituzione dei Politecnici, le Istituzioni AFAM adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.

3. A decorrere dal secondo triennio di programmazione i Politecnici e le altre Istituzioni AFAM non statali adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1 prevedendo:

- a) i corsi di studio da istituire e attivare, subordinatamente all'accreditamento di cui all'articolo 5;
- b) i programmi di internazionalizzazione;
- c) i programmi di sviluppo della produzione artistica e della ricerca scientifica, tenuto conto dei risultati della valutazione della qualità della produzione e della ricerca effettuata periodicamente dall'ANVUR;
- d) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 5
(Accreditamento delle sedi delle Istituzioni AFAM e dei corsi di studi)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR formulata in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 4, sono definiti i tempi di prima attuazione, i criteri e i parametri per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività. L'accreditamento ovvero la revoca dell'accreditamento sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR. L'accreditamento costituisce presupposto necessario per l'istituzione di nuove sedi e di corsi di studi.

2. Le sedi e i corsi di studi che non ottengono l'accreditamento o ai quali l'accreditamento è revocato ai sensi del comma 1 sono soppressi, fermo restando il diritto degli studenti iscritti a completare il corso di studi in altra sede.

3. Ai fini dell'accreditamento delle sedi e dei corsi di studi, nonché di orientamento degli studenti e di promozione del diritto allo studio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il Garante per la protezione dei dati personali, è costituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei diplomati delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici, contenente i dati individuali relativi agli studenti e ai diplomati che le Istituzioni AFAM e i Politecnici sono tenute annualmente a trasmettere al medesimo Ministero.

Art. 6

(Finanziamento ordinario delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

Art. 7

(Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turn over del personale)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 9.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.4.2.4.2. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 388 (pom.) del 27/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a) MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017 388^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-03511 della senatrice Monteverchi sui finanziamenti europei del "Grande Progetto Pompei".

Segnala al riguardo che, anche in base alle informazioni acquisite dal Direttore generale del Parco archeologico di Pompei, la convenzione con gli imprenditori francesi non prevede un generico affidamento del sito di Pompei ad investitori stranieri, bensì l'individuazione da parte dell'amministrazione e la successiva realizzazione di specifici interventi di restauro, nell'ottica di favorire la tutela e la valorizzazione di uno dei principali siti di interesse storico e artistico nazionali. Principio fondamentale è proprio quello per cui gli interventi di conservazione e di restauro del sito di Pompei siano proposti dalla Soprintendenza stessa, previa attenta valutazione accompagnata da una stima del loro ammontare e della loro durata. Tali interventi, una volta individuati dalla Soprintendenza, vengono definiti nel dettaglio congiuntamente dalle parti, assicurando in tal modo una condivisione di obiettivi e finalità.

Precisa, inoltre, che la Soprintendenza, nella persona del referente dell'accordo e del Responsabile del Procedimento, ha già proposto al Fondo gli opportuni interventi relativi alla Casa del Centenario, alla Casa degli Epidii ed alla Casa di Giulio Polibio, indicandoli e riportandoli espressamente nella convenzione, e ha provveduto, altresì, a redigere un documento preliminare alla progettazione volto ad individuare le finalità e i costi dei singoli interventi.

Il sottosegretario Cesaro evidenzia che gli obiettivi fissati in tale documento saranno perseguiti tenendo conto di soluzioni progettuali che garantiscano la conservazione dell'integrità materiale del patrimonio archeologico e del contesto di riferimento; oltre a ciò, particolare cura andrà posta nell'individuazione di soluzioni progettuali che assicurino una durabilità delle prestazioni e massimizzino la riduzione degli oneri manutentivi. Inoltre, il Responsabile unico del procedimento, così come previsto, tra l'altro, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle linee guida dettate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avrà ruoli e competenze finalizzate a coordinare l'intero procedimento, garantendo, in tal modo, la salvaguardia del sito e la trasparenza di tutte le operazioni sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione degli interventi.

Da ultimo, ribadisce che le stesse procedure di selezione delle imprese, alle quali saranno affidati gli studi e i lavori per gli interventi concordati, saranno espletate dalla Soprintendenza in conformità alla legislazione italiana vigente e ai regolamenti applicabili nell'Unione europea.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) ringrazia il Governo per la sollecita risposta all'interrogazione, che, diversamente da quanto accaduto in altre circostanze, ha ricevuto riscontro in tempi congrui. Si riserva di valutare con maggiore approfondimento la risposta del Governo, che appare generica, e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il presidente [CONTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

([Doc. LVII, n. 5-bis](#)) **Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sui profili di competenza della Commissione. In particolare, fa presente che nel Capitolo V vengono illustrate le misure adottate e le prossime indicazioni dell'Unione europea rivolte all'Italia, anche rispetto al Programma nazionale di riforma (PNR) 2017 presentato ad aprile. Tra le azioni strategiche del PNR 2017 nel campo dell'istruzione rilevano: il completamento dell'attuazione della "Buona scuola" e il relativo monitoraggio; il Piano nazionale per la formazione dei docenti; il completamento dell'attuazione del Piano nazionale scuola digitale; il Piano nazionale per la scuola inclusiva; il Programma nazionale per la ricerca. Nel medesimo Capitolo V sono indicate le misure attuate con il "Fondo investimenti" previsto dalla legge di bilancio 2017, di cui 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica nelle province e città metropolitane, in base alle integrazioni contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017. In generale,

per l'edilizia pubblica, inclusa quella scolastica e gli edifici museali, sono previsti 5,6 miliardi di euro. Nella ricerca saranno investiti 1,4 miliardi sempre a carico del Fondo investimenti. Più diffusamente, per istruzione e ricerca si dà conto degli otto decreti legislativi attuativi della legge n. 107, di due decreti per la realizzazione di edifici scolastici innovativi e del riparto di 150 milioni di euro per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo sullo 0-6 anni. In base al Piano nazionale per la sperimentazione del diploma in 4 anni, nell'anno scolastico 2018-2019 sarà emanato un bando nazionale per 100 classi sperimentali in tutta Italia.

In merito alla ricerca e all'università, riferisce che a luglio 2017 è stato lanciato un bando da 497 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Per il sistema universitario saranno assegnate le risorse del 2017 anche in base alle nuove norme sul costo *standard*, modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017, su cui la Commissione ha dato un parere molto articolato. Il relatore richiama l'attenzione della Commissione sull'elaborazione di un documento sui rapporti tra Istituti tecnici superiori (ITS) e lauree professionalizzanti a conclusione della prima parte dei lavori della relativa Cabina di regia e sull'annuncio che nella prossima manovra di bilancio si procederà al rinnovo normativo ed economico del contratto collettivo del comparto istruzione e ricerca, con nuove disposizioni per valorizzare i professori universitari.

Venendo agli Allegati, il relatore evidenzia parti di interesse della Commissione nelle Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali per quanto attiene ai Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali. Le Relazioni programmatiche illustrano le attività nell'ambito di ciascuna missione e mostrano la coerenza o meno tra le risorse occorrenti e quelle disponibili. Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali espongono informazioni sulle autorizzazioni di spesa pluriennali, le quali dispiegano i loro effetti in un intervallo temporale superiore all'anno, quindi per più di un esercizio finanziario. Esse si distinguono in: leggi pluriennali di spesa, per le quali è definito l'onere complessivo, a prescindere dalla sua ripartizione nei diversi anni; i contributi pluriennali, per i quali la legge autorizzativa stabilisce un importo annuale sempre identico ed un periodo di durata pluriennale.

Riepilogando sinteticamente i dati, il relatore espone che per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state acquisite 3 Relazioni programmatiche, 5 autorizzazioni relative a leggi pluriennali e 21 relative a contributi pluriennali, mentre per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si registra una Relazione programmatica, 7 autorizzazioni relative a leggi pluriennali e 24 relative a contributi pluriennali. Più in dettaglio, le 5 autorizzazioni relative a leggi pluriennali del MIUR riguardano il finanziamento della Scuola Gran Sasso *Science Institute*, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), le spese per la partecipazione ai programmi spaziali, le spese per il settore aerospaziale. Le 7 autorizzazioni relative a leggi pluriennali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attengono: ai "grandi progetti beni culturali", alla tutela del patrimonio dell'UNESCO nella provincia di Ragusa, agli interventi a vario titolo nei settori dei beni culturali, ai mutui agevolati per l'editoria libraria, alla conservazione, manutenzione restauro e valorizzazione dei beni culturali, alle emergenze nei beni culturali. Vengono altresì elencate le autorizzazioni dei contributi pluriennali per ciascun Ministero.

Inoltre, dalla lettura delle Relazioni programmatiche per le parti di interesse, il relatore rileva che per la missione 17, Ricerca e innovazione, programma 22, Ricerca scientifica e tecnologica di base, sono state richieste risorse aggiuntive destinate in particolare al Gran Sasso *Science Institute*, alla prosecuzione dei programmi dell'Agenzia spaziale europea e dell'Agenzia spaziale italiana, nonché al rilancio della ricerca libera negli atenei e negli enti di ricerca nell'ambito del Programma nazionale per la ricerca. Per le missioni 22 (Istruzione scolastica) e 23 (Istruzione universitaria e formazione *post-universitaria*) le risorse sono ritenute congruenti. Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella missione 21, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, si richiedono risorse aggiuntive per il programma 2, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo.

Quanto allo stato di avanzamento delle attività dei programmi esposti nelle Relazioni

programmatiche, il relatore riscontra un generale allineamento con quanto previsto, tranne che per il programma 2 (Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM) della missione 23. In ordine al complesso delle leggi di spesa a carattere pluriennale per il triennio 2017-2019, si rileva che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca assorbe 1,7 per cento del totale, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lo 0,2 per cento. Il complesso dei contributi pluriennali mostra invece che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca assorbe il 3,4 per cento e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il 2,1 per cento. Nel concludere l'illustrazione del provvedimento, il Presidente relatore ricorda che la Commissione dovrà esprimersi nella giornata di martedì e si riserva a tal fine di presentare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, evidenziando come l'assegnazione all'Italia della sede del *Data Centre* del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine sia motivo di grande prestigio per il nostro Paese, che ha vinto la concorrenza di altri quattro Stati interessati. Ricorda come l'approvazione del disegno di legge in questione sia una fase importante per il completamento della procedura.

In sede di dichiarazione di voto interviene la senatrice [DLGIORGHI](#) (*PD*) per evidenziare l'esigenza che i fondi necessari per il funzionamento dell'Ente non vengano attinti al Fondo ordinario per la ricerca.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) si associa ai rilievi della senatrice Di Giorgi. Esprime, inoltre, preoccupazione sullo statuto del personale che sarà impiegato dall'Ente, con particolare riguardo ai profili del controllo di gestione sulle spese, che sarà sottratto alla competenza dello Stato.

In merito ai profili di copertura degli oneri per il funzionamento dell'Ente, il presidente [CONTE](#) richiama l'attenzione della Commissione sui fondi indicati nella relazione tecnica al disegno di legge.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), nell'annunciare voto favorevole, dichiara di condividere le preoccupazioni in merito alla necessità di preservare i fondi destinati all'attività di ricerca attualmente previsti.

Il relatore **LIUZZI** (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) accoglie i rilievi e modifica la proposta di parere, che previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione.

La Commissione approva il parere, nel testo modificato, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2400) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(288) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 16 novembre.

Il presidente relatore **CONTE** (*AP-CpE-NCD*) informa la Commissione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha evidenziato alcune criticità in relazione al disegno di legge. Ritiene, quindi, necessaria una riformulazione del testo con un emendamento del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2882

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

- l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo;
- per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario;
- il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna;
- le proposte sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al Consiglio del Centro di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario;

considerato quindi che, nel corso del Consiglio del Centro del 28 febbraio-1° marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del 21-22 giugno 2017;

rilevato che il testo dell'Accordo è stato approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017 e si compone di 8 articoli e di 2 allegati;

esaminato il disegno di legge di ratifica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2882

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

- l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo;
- per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario;
- il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le

aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna;

- le proposte sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al Consiglio del Centro di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario;

considerato quindi che, nel corso del Consiglio del Centro del 28 febbraio-1° marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del 21-22 giugno 2017;

rilevato che il testo dell'Accordo è stato approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017 e si compone di 8 articoli e di 2 allegati;

esaminato il disegno di legge di ratifica;

ribadita la necessità che i fondi necessari vengano attinti, secondo quanto indicato anche nella relazione tecnica, da fondi diversi dal Fondo ordinario per la ricerca, allo scopo di evitare un depauperamento del sistema ordinario della ricerca;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2882
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Centro europeo previsioni meteorologiche per sede in Italia*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta Attività (esito)

[N. 891 \(ant.\)](#)

5 ottobre 2017

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*, S. 2882.

Voto finale

Esito: **approvato**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 187, contrari 0, astenuti 3, votanti 190, presenti 191.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 891 (ant.) del 05/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

891a SEDUTA PUBBLICA RESOCOMTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PPI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCOMTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (Relazione orale) (ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2882.

Il relatore facente funzioni, senatore Verducci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

VERDUCCI, f. f. relatore. Signor Presidente, l'oggetto di questo disegno di legge è il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Si tratta, colleghi, di un'organizzazione intergovernativa con sede nel Regno Unito, istituita nel 1975.

Il centro è attualmente sostenuto da ventidue Stati membri europei - fra cui, oltre a molti Paesi dell'Unione europea, figurano anche la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera, la Serbia e la Turchia - e da dodici Stati osservatori, fra cui Israele, Marocco e Macedonia. Il suo compito principale è di fornire previsioni meteorologiche globali a medio termine ai servizi nazionali di previsioni, per finalità strategico-militari e civili, e in particolare per segnalare il possibile verificarsi di condizioni meteo di pericolo. Per tali attività, il Centro si avvale di sistemi di elaborazione ad altissime prestazioni, installati presso la sede principale dell'organizzazione. Il Centro vanta, fra l'altro, il più grande archivio di dati numerici sulle previsioni del tempo.

Nel 2015 l'Istituto ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per stabilire la sede del nuovo centro dati, il più grande del mondo, dopo aver ritenuto insoddisfacenti le proposte di localizzazione avanzate dal Regno Unito. Il concorso è stato vinto - nel dicembre 2016 - dalla società consortile ASTER dell'Emilia-Romagna - tra i cui soci ci sono la Regione, le locali università ed enti di ricerca come il CNR, l'ENEA, e l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Il progetto è stato valutato il migliore tra quelli pervenuti, sotto il profilo sia tecnico che finanziario. Oltre che dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, è stato fortemente sostenuto dal Governo, che, nella legge di bilancio 2017 ha già stanziato risorse complessive per 52 milioni di euro.

Il Centro europeo, una volta completati i lavori di predisposizione delle infrastrutture, verrà ospitato presso l'area del Tecnopolis di Bologna, nella zona dell'ex manifattura tabacchi. Inutile sottolineare che si tratta di un motivo di grande soddisfazione per il nostro Paese, che potrà beneficiarne non solo in termini di prestigio internazionale, ma anche per le positive ricadute di carattere economico.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore. Gli oneri economici contemplano: una spesa complessiva di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019, con risorse peraltro già rese disponibili, come detto, dalla legge di stabilità 2017; un contributo finanziario annuale per 4 milioni di euro annui dal 2019 e un contributo statale per ulteriori 250.000 euro annui (a decorrere dal 2020) a favore della Regione Emilia-Romagna, per la manutenzione dei locali dell'area.

Si tratta di un risultato molto importante per il nostro Paese, signor Presidente. Ringrazio i colleghi che hanno seguito questo provvedimento e, in particolare, il senatore Sangalli. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, come ha sottolineato il relatore, si tratta di un provvedimento

già esaminato e, pur essendo un Accordo siglato poco tempo fa, è necessario concretizzare velocemente una scelta che poteva essere fatta anche prima. Ma finalmente qualcosa arriva nel nostro Paese. Pur essendo una materia che qualcuno può ritenere minore per gli interessi complessivi del nostro Paese, è un provvedimento che qualifica ulteriormente le specificità del nostro Paese, in un settore in cui siamo già ben piazzati nell'ambito di una classifica che ci vede primeggiare alla pari di altri Paesi avanzati dal punto di vista della ricerca delle previsioni meteorologiche.

In Commissione si è svolto un lavoro per il quale ringrazio in particolare i relatori. Su questo provvedimento non si può che esprimere un voto favorevole, che ribadiremo in sede di dichiarazione di voto. Si tratta di un provvedimento che forse arriva un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai.
(Applausi della senatrice Stefani).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore facente funzioni e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Verifica del numero legale

MARTELLI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 10,01).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2882

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

CARRARO (FI-PdL XVII). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, prima, con un filo di ironia (che però non è stata recepita), ho detto meglio tardi che mai.

Il provvedimento in esame arriva all'esame dell'Assemblea con tempi molto più veloci rispetto ad altri, la cui ratifica da parte del Parlamento ha richiesto anni e anni.

Questo provvedimento è stato emanato il 22 giugno 2017 e arriva oggi alla nostra approvazione. Come dicevo, ci saranno dei benefici per il nostro Paese, e in modo particolare per la città di Bologna perché la sede riceverà investimenti importanti - si parla di 20 milioni di euro - e negli anni a venire stanziamenti che permetteranno di mantenere aggiornate le attrezzature necessarie per svolgere al meglio il compito assegnato a questo centro meteo di elaborazione dati.

Credo che questo ci debba portare a esprimere un voto favorevole, anche perché se un servizio così importante a livello sovranazionale viene portato nel nostro Paese, verrà generato anche un indotto che avrà sicuramente ricadute positive non solo sulla città di Bologna ma su tutta l'area circostante, soprattutto per le aziende che saranno chiamate a contribuire al miglioramento delle prestazioni tecnologiche in termini di risultati.

Per questi motivi, ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo sul disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dalla senatrice Stefani*).

DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, ribadisco l'importanza di questo investimento nel nostro Paese. Preannuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Alternativa Popolare.

PETROCELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle appoggia l'approvazione di questo provvedimento con l'auspicio che quanto previsto sia nelle fonti di finanziamento che negli impegni da parte del Governo, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna venga puntualmente realizzato per fare in modo che l'arrivo in Italia della sede del Centro non possa suscitare né da parte delle autorità britanniche che lasciano questa competenza al nostro Paese, né da parte delle autorità dei Paesi dell'Unione alcuna perplessità.

Quindi come abbiamo già fatto per tutti gli articoli, voteremo a favore, del disegno di legge nel suo complesso.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, innanzitutto le chiedo scusa per il ritardo, dovuto al concomitante insediamento della Commissione d'inchiesta sulle banche e al voto sul Regolamento interno, che è sempre una procedura complessa.

Nell'annunciare con piacere il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico vorrei, come ha fatto chi mi ha preceduto, sottolineare l'importanza di questo Centro. Intanto, è un Centro che ha visto la convergenza di varie istituzioni, delle più alte istituzioni scientifiche italiane, a quelle della Regione e delle varie università dell'Emilia-Romagna, oltre al forte supporto da parte del Governo. Non otteniamo questo Centro per via della Brexit, perché la gara è stata ad essa precedente. Abbiamo vinto una gara che ci ha visto concorrere con i centri e l'offerta scientifica di altri Paesi. Quindi, è un accordo che ci inorgoglisce in modo particolare.

Sono poi particolarmente compiaciuto perché grazie alla Commissione affari esteri, emigrazione, come sottolineava il senatore Stucchi, questa ratifica viene votata quasi in tempo reale. Infatti, noi siamo stati scelti in Europa il 22 giugno 2017 e sarebbe stato grave, mentre candidiamo Milano per il trasferimento in quel Comune di un'altra importante Autorità europea, se avessimo impiegato molto tempo per ratificare questo accordo procrastinando questa scelta. Abbiamo mostrato anche all'Europa la determinazione del nostro Paese di andare avanti con gli investimenti nelle più alte strutture di ricerca e di alta tecnologia e questo non può che vederci compiaciuti.

Voteremo quindi a favore di questo provvedimento.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione del disegno di legge:

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2886, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Ginetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GINETTI, relatrice. Signor Presidente, è all'esame di questa Assemblea il disegno di legge europea 2017, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta del quinto disegno di legge europea dall'approvazione della legge n. 234 del 2012 (la legge quadro sui rapporti con l'Unione europea) e quindi dall'inizio della legislatura. Parallelamente, è attualmente all'esame della Camera dei deputati la

quinta legge di delegazione europea, già licenziata dal Senato lo scorso agosto. Complessivamente, questi dieci provvedimenti danno la misura dell'eccellente lavoro svolto dal Governo e dal Parlamento nel recepimento della normativa europea durante questa XVII legislatura e del proficuo lavoro svolto in 14a Commissione di leale collaborazione tra le diverse forze politiche, anche con riferimento alla prassi, invalsa ormai da qualche anno, di concentrare le modifiche da subito nella prima lettura parlamentare, al fine di consentire la celere approvazione già in seconda lettura. Il lavoro svolto in questi ultimi anni dal Governo e dal Parlamento nell'attuazione del diritto europeo è poi confermato anche dai positivi dati sulle procedure di infrazione, che sono oggi dimezzate rispetto alle 120 del 2014, ammontando a un totale di 65 procedure aperte, un valore che si colloca intorno alla media degli altri Stati membri.

In questa seconda fase è stata ribadita l'intenzione, espressa anche in 14^a Commissione dai Gruppi e dal Governo, di approvare il testo così come modificato dalla Camera e di coinvolgere le istanze che comunque emergono nel corso dell'esame in appositi ordini del giorno sui quali il Governo assicura il suo impegno. Durante l'esame in 14a Commissione su questo provvedimento il Governo ha accolto otto ordini del giorno, di cui darò conto illustrando gli articoli del disegno di legge. Occorre infine sottolineare il ruolo di maggior protagonismo, autorevolezza e credibilità che oggi il nostro Paese può vantare, con questi risultati, nella partecipazione alla definizione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

Il disegno di legge europea 2017 si compone di 30 articoli, di cui 16 aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, suddivisi in 8 Capi, concernenti differenti ambiti e materie, dalla tutela dei diritti d'autore alla sanità, dalla fiscalità all'ambiente, all'energia e alla protezione dei dati.

Il Capo I reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. L'articolo 1 dispone in materia di avvocati stabiliti per ridurre da dodici a otto anni il periodo minimo di esercizio della professione in ambito dell'Unione europea ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, così uniformando la disciplina a quella degli avvocati italiani. Si estende altresì la condizione della proficua frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura.

L'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su Internet e attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi delle società dell'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. Su questa materia, in Commissione il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 1, impegnandosi «a valutare l'opportunità di inserire nella legge di bilancio di prossima discussione una previsione atta a limitare l'esclusiva riconosciuta alla SIAE dalla legge n. 633 del 1941, in modo idoneo a consentire a tutti gli organismi di gestione collettiva di operare sul territorio italiano».

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata istituita una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari.

È stato inoltre introdotto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi dedicati.

L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche per prevedere sanzioni per alcune violazioni del regolamento UE n. 531 del 2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento n. 2015/2120, relativo all'accesso «a una Internet aperta». Sono inoltre previsti poteri cautelari dell'Agcom volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati.

A tale riguardo, in 14a Commissione, il Governo ha accolto un altro ordine del giorno, il n. 2, con cui si impegna a effettuare gli opportuni approfondimenti relativi alla possibilità di considerare i *modem-router* utilizzati dall'utente finale per connettersi alla rete Internet come apparati terminali ed in quanto tali di libera scelta dell'utente stesso.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. L'articolo 5, per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST, interviene sull'articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, anche la loro «minimizzazione in modo grave» o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese.

L'articolo 6, modificato in prima lettura, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge europea 2015-2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE. È richiamata altresì la procedura di infrazione n. 2011/4147, per rimuovere le condizioni reddituali ai fini dell'accesso all'indennizzo, nonché la necessarietà della previa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato; si ammettono, inoltre, i percettori, per lo stesso fatto, di somme, sino a 5.000 euro, erogate da soggetti pubblici o privati e si ampliano i casi di indennizzo, a cui potrà accedere chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005, e la domanda dovrà essere proposta entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene infine ampliata la dotazione finanziaria necessaria.

Il Capo III reca disposizioni in materia di fiscalità.

L'articolo 7 introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA, riconoscendo una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che sono tenuti a prestare garanzia a favore dello Stato in relazione alle loro richieste di rimborso dell'IVA e mira a risolvere una procedura di infrazione del 2013.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta, al fine di chiudere il caso EU-Pilot 9164/17/TAXU. È previsto un termine di due anni per presentare domanda di restituzione dell'imposta non dovuta.

L'articolo 9 modifica la disciplina dell'IVA nelle cessioni all'esportazione, in attuazione di una direttiva del 2006 per introdurre all'articolo 8 della legge n. 633 del 1972, sull'IVA, la qualificazione come cessioni all'esportazione non imponibili per quelle effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo che provvedono al trasporto e alla spedizione dei beni al di fuori del territorio dell'Unione in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, il Governo ha accolto gli ordini del giorno nn. 6 e 22, con cui si impegna ad assicurare il monitoraggio delle attività in questione, al fine di verificare che le predette attività in esenzione dall'IVA avvengano effettivamente in attuazione di finalità umanitarie. Inoltre, il Governo si impegna a prevedere il termine di novanta giorni entro i quali adottare il decreto, previsto dall'articolo 9, volto a stabilire le modalità delle esenzioni.

L'articolo 10 concerne il regime fiscale delle navi iscritte nei registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). Si estende il vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano, anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi UE o SEE. La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot n. 7060 del 2014.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di lavoro e si compone di un solo articolo. L'articolo 11 dispone in merito alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera, assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 1995, n. 120, stanziando le risorse necessarie, al fine di risolvere il caso EU-Pilot 2079/11, cui sono associate sentenze della Corte di giustizia che hanno stabilito che i lettori avessero diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, consentendo il superamento del contenzioso e dei giudizi pendenti.

Su tale questione, il Governo ha accolto, in Commissione, gli ordini del giorno nn. 8 e 9, con cui si impegna a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa alla figura dei collaboratori ed esperti linguistici, nonché a valutare l'opportunità di effettuare una verifica degli effetti prodotti dalla legge n. 240 del 2010 sui contenziosi con gli ex lettori di lingua straniera e di considerare possibili iniziative legislative al fine di precisare meglio la prevista estinzione *ex lege* delle pretese avanzate in giudizio.

Il Capo V reca disposizioni in materia di salute. L'articolo 12, disciplina la produzione e la commercializzazione - per il tramite di una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi, sui recipienti e sulle etichette - delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele, così dando attuazione alla direttiva europea 2015/2203, relativamente alla quale è stata aperta una specifica procedura di infrazione.

L'articolo 13, introdotto durante l'esame alla Camera su iniziativa del Governo, reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte all'adeguamento ai regolamenti nn. 2016/429 e 2015/262: l'anagrafe equina, precedentemente gestita dall'Unione nazionale incremento razze equine, sarà ora organizzata e gestita dal Ministero della salute.

L'articolo 14, introdotto in prima lettura sulla base del caso EU-Pilot 8443/16, stabilisce che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista per il caso in cui il lavoratore marittimo si trovi in viaggio in quanto imbarcato, non possa comunque superare i tre mesi, in linea peraltro con la Convenzione STCW.

L'articolo 15, infine, reca disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. L'articolo 16, in materia di tutela delle acque, reca modifiche all'articolo 78-*sexies* del codice dell'ambiente che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. Si prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. L'ISPRA rende disponibile l'elenco di laboratori dotati delle metodiche di analisi disponibili. La disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15. Sulla materia il Governo ha accolto, in Commissione, l'ordine del giorno n. 23, con cui si impegna ad assicurare che gli atti relativi alle verifiche sui requisiti minimi di prestazione dei laboratori, per tutti i metodi di analisi, siano sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

L'articolo 17, in materia di acque reflue urbane, modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente, la quale fissa limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. Si stabilisce che gli stessi limiti - riferiti al contenuto di fosforo e azoto - vengano monitorati non in relazione alle potenzialità dell'impianto, ma con riferimento al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano espresso in abitanti equivalenti (AE). La disposizione è finalizzata a garantire, peraltro, una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane.

L'articolo 18 reca altre modifiche al codice dell'ambiente in materia di emissioni industriali.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili.

L'articolo 19, aggiunto in prima lettura, dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (la cui rubrica fa riferimento alla comunicazione 2014/C 200/01, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020), mentre l'articolo 20, introdotto alla Camera, modifica il decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti

rinnovabili. La rubrica dell'articolo fa riferimento all'adeguamento alla citata comunicazione 2014/C 200/01, relativamente al sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 21, anche questo aggiunto in prima lettura, dispone in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (metano) la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas.

Il Capo VIII si apre con l'articolo 22 per apportare modifiche alla legge n. 234 del 2012. In particolare, la segreteria del Comitato internazionale per gli affari europei (CIAE) perde la qualificazione di ufficio, mentre il Parlamento viene posto in condizione di conoscere tutti gli atti delegati adottati dall'Unione, i cui riferimenti saranno indicati nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea. Inoltre, si consente al Governo di recepire celermente gli atti delegati che recano meri adeguamenti tecnici, tramite decreto, senza utilizzare, in questo caso, lo strumento proprio della legge di delegazione europea e i tempi e le procedure previsti dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che saranno invece utilizzati per tutti gli altri atti delegati.

L'articolo 23 reca disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. Si conferma in particolare la competenza del prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori e si disciplina la prova teorico-pratica per il suo conseguimento, nonché la composizione della neo-ricostituenda commissione esaminatrice.

L'articolo 24, introdotto alla Camera, prevede che i gestori del traffico telefonico e telematico conservino per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della *privacy*, che prevede termini sino a ventiquattro mesi. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata.

L'articolo 25 disciplina il trattamento economico del personale esterno alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna.

L'articolo 26, aggiunto dalla Camera dei deputati, individua nell'ENAC l'autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento UE n. 139/2014, salvo quanto previsto in riferimento alle competenze del Corpo dei vigili del fuoco. Al riguardo, in Commissione è stato presentato l'ordine del giorno n. 21, accolto dal Governo, che lo impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare i livelli di organico adeguati per quantità e qualificazione professionale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,29)

(*Segue GINETTI, relatrice*). L'articolo 27, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e consolari possano avvalersi, nei limiti del suddetto finanziamento, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28 apporta modifiche al codice della *privacy*, in attuazione del regolamento n. 679 del 2016, di cui anticipa talune disposizioni per prevedere che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi quale responsabile di soggetti pubblici e privati. Sono, inoltre, previste norme sul riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica su autorizzazione del Garante.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali finalizzate a potenziare la struttura.

L'articolo 30 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi PD e Art. I-MDP*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti del Liceo classico «Benedetto da Norcia», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 10,31)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (GAL (DI, GS, PPI, RI)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge europea è, assieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si ripropone di eliminare o, comunque, ridurre i casi di contrasto normativo tra i due ordinamenti.

Gli argomenti contenuti nel provvedimento sono quanto mai eterogenei: fiscalità, lavoro, giustizia e sicurezza, tutela della salute e dell'ambiente. La legge europea è vista più che altro come uno strumento importante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e delle prerogative dati dalla sua appartenenza all'Unione europea, ma si tratta in realtà di un impianto normativo lacunoso. Non si affrontano e non si risolvono le grosse emergenze, ma ci si limita ad approvare tante piccole regolamentazioni che dovrebbero, più che altro, in un periodo come quello attuale, fare soltanto da sottofondo. Certo, il discorso sul *roaming* è comodo, una maggiore chiarezza sulle etichette dei prodotti è auspicabile, ma non ci si può soffermare su elementi così poco basilari. Tutto ciò avviene mentre una grave crisi occupazionale e finanziaria ha fatto sì che l'Italia detenga il triste *record* del numero di giovani che non studiano, non lavorano e che non cercano neanche più un'occupazione, i cosiddetti NEET, senza contare un livello di tassazione insostenibile per famiglie e imprese (il più alto tra gli Stati membri). Quindi, questi soggetti sono veramente tutelati? Si tiene davvero conto del principio di uguaglianza? È inutile vantarsi di aver risolto la metà delle procedure di infrazione se poi, alla luce di questi rapporti, il Governo non riesce a tutelare l'interesse dei suoi cittadini e delle sue imprese. Basti pensare al caso delle banche venete, riguardo al quale è stato più volte ripetuto che la cosa non avrebbe potuto essere gestita diversamente per via delle incompatibilità riscontrate rispetto alla normativa europea (e così abbiamo lasciato che innumerevoli cittadini perdessero i risparmi di una vita e in alcuni casi, purtroppo, la vista stessa).

L'articolo 5, in particolare, attua la decisione quadro del 2008 contro la lotta al razzismo e alla xenofobia. È inutile scrivere soltanto belle parole: da un lato si afferma di voler tutelare gli stranieri che scappano dai loro luoghi di origine e, dall'altro, si permette la nascita di situazioni insostenibili alle frontiere - pensiamo all'Austria e al Brennero - con condizioni inumane legate alla concentrazione assoluta che si crea in Italia. Parliamo di gente bloccata nel nostro Paese che vorrebbe dirigersi verso altri luoghi, oltre i nostri confini, e invece è come incarcerata nel nostro territorio. Non sorprendiamoci, signor Presidente, poi se i casi di violenza e insofferenza tendono sempre più ad aumentare!

L'Italia rischia di trasformarsi ogni giorno di più in un gigantesco *hub*. I territori locali ne escono martoriati: piccoli centri costretti a sopportare un flusso incessante di migranti, senza alcun valido aiuto da parte dello Stato e della UE, che preferiscono rinchiudere i migranti in *lager* e lavarsene le mani.

C'è un punto, poi, che mi preoccupa particolarmente, e cioè il fatto che attraverso questo disegno di legge il Governo dia il via a un fenomeno di sorveglianza di massa attraverso il controllo dei dati personali telematici e telefonici (una previsione dell'articolo 24, come ha appena detto la relatrice). Disposizioni inserite mediante emendamenti *last minute* che possono essere discussi per pochi minuti

e che non possono essere modificati dall'altra Camera.

Viene disposto innanzi tutto l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati Internet e telefonici a sei anni - anche i nostri, signor Presidente - da parte di operatori privati e a prescindere dall'effettiva commissione di un reato, e in secondo luogo viene assegnato all'Agcom il potere di intervenire, in via cautelare, sulle comunicazioni elettroniche dei cittadini italiani al fine di impedire agli stessi di accedere a contenuti presenti sul *web*. Una sorta di censura che per essere attuata necessita però di un meccanismo di analisi e raccolta da parte dei *provider*, di tutte le comunicazioni elettroniche dei cittadini che intendano recarsi su siti *internet* che potrebbero essere censurati. Il tutto senza alcun controllo preventivo da parte di un magistrato. Ci rendiamo conto, signor Presidente? Si vuole davvero rendere carta straccia la nostra Costituzione, mi chiedo io?

Questa Europa ci chiede di agire in violazione della nostra Costituzione, lesina risorse e nega sostegno concreto. È per questo e molto altro che c'è poco da stare sereni. Continuate pure così, e alle prossime elezioni vi aspetta la fine del Pasok!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, non cent'anni fa, ma l'anno scorso, abbiamo approvato la legge sul negazionismo. Lo ricorderete: paginate intere su «la Repubblica», sul «Corriere della sera», perché tutti gli storici, molti dei quali parte della comunità ebraica, si sono divisi tra chi era favorevole a sanzionare penalmente il negazionismo e chi non lo era. Ad ogni modo, l'aggravante che abbiamo previsto non riguarda solo il negazionismo ma anche tutti i crimini di guerra e gli atti contro l'umanità; parliamo di migliaia di casi: dalle guerre balcaniche a quanto succede in Africa, all'Ucraina. In Commissione giustizia, prima, e in Assemblea, dopo, sopprimiamo la disposizione che puniva la minimizzazione di questi fatti e che avrebbe voluto dire non soltanto punire la negazione di un fatto ma anche un'interpretazione del fatto medesimo che può essere di tipo diverso. Qualche giorno fa, in Commissione giustizia è stata approvata la relazione sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, in cui si chiede di sopprimere la fattispecie della "grave minimizzazione" prevista dall'articolo 5 perché totalmente contraria ai principi costituzionali: ci sono sentenze della Corte che dicono che l'Europa non può suggerirci norme contrarie al principio di legalità; io aggiungo anche contrarie al principio di buon senso, di libertà di ricerca.

Si tratta di un meccanismo infernale e faccio un esempio per capirci. Faccio riferimento a Gaza e alla guerra israelo-palestinese. Gli arabi, dal loro punto di vista, hanno denunciato Israele per crimini di guerra, fondati su questioni religiose, etniche e razziali. Ebbene, qualora un organismo internazionale opina che la distruzione di un palazzo a Gaza è un crimine di guerra, se io, al contrario, parlando qui in Italia, dovessi sostenere che i civili morti non solo non erano venti ma cinque, ma che erano ostaggio di chi lanciava i missili contro Israele e che, quindi, se gli israeliani hanno distrutto il palazzo è per colpa di chi lo usava come base di lancio per i missili, ricado pienamente nell'aggravante di cui sopra. Allo stesso modo, per qualunque storico o giornalista che dovesse scrivere articoli, per esempio, sulle battaglie atroci fra musulmani di Bosnia, croati e serbi, e dovesse dare un'interpretazione non tanto negando i fatti ma riduttiva, per esempio, del numero dei morti o delle responsabilità, scatterebbe l'aggravante. Questo perché la norma colpisce non chi fa apologia ma chi nega o minimizza in modo grave e, nel momento in cui scrive un articolo o un libro, diffondendo così il suo pensiero, scatta l'aggravante.

Chi ha partecipato ai convegni degli storici italiani che sono venuti in Commissione, ricorderà che, per esempio, il professor Flores, anche lui ebreo - cito lui perché fu il più duro - disse che in questo modo veniamo privati completamente della possibilità della ricerca storica e dell'interpretazione di un fatto, sulla base di una condanna, per esempio, dell'ONU o di un'agenzia dell'ONU rispetto a un determinato Paese.

Vi chiedo allora se sia mai possibile che continuiamo ad approvare norme di questo tipo. Ricordo l'estensione alla corruzione approvata qualche giorno fa della disciplina antimafia in materia di confisca preventiva dei beni: oggi il segretario del PD Matteo Renzi ha detto che è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma allora perché l'abbiamo approvata?

Oggi si parla della minimizzazione. L'anno scorso ne abbiamo discusso, ci siamo appassionati, l'abbiamo stralciata in Commissione giustizia e poi in Assemblea, trovando un compromesso che ha soddisfatto alcuni e non altri sulla dizione del negazionismo e tutti gli altri reati; oggi, nella legge comunitaria, ricompare la «grave minimizzazione». L'Italia sta diventando il Paese forse più illiberale del mondo, in cui quando si assume un qualsiasi tipo di atteggiamento, si rischia. Poi lo so anch'io che mi diranno che, una volta che si è stati denunciati, magari da un'associazione filopalestinese, poi si va al processo a dire le proprie ragioni e magari si viene assolti con l'esimente; la norma penale, però, intanto la inseriamo all'interno del nostro ordinamento e, come sempre, in modo surrettizio, attraverso una legge comunitaria, per la quale ci potrebbe essere largo consenso rispetto a determinate norme. Evidentemente, però, non può esserci un consenso su limitazioni di grandi principi come la libertà di ricerca storica e quella d'interpretazione dei fatti. Zola a suo tempo non avrebbe potuto scrivere il «J'accuse», quando Dreyfus venne cacciato dall'esercito e con tutti i timbri definito un traditore. Quanto alle fosse di Katy?, se fosse rimasta in vigore la versione sovietica, sarebbe stata attribuita ai nazisti la responsabilità di aver ucciso migliaia e migliaia di ufficiali polacchi. Una ricerca storica, invece, ha portato a dimostrare che quell'esecuzione di massa era stata fatta dai sovietici e non dai tedeschi.

Cosa vogliamo, allora, una sentenza e un'interpretazione per chi ricerca e riporta un «episodio», come ho detto anche l'anno scorso? L'Olocausto è stato parificato allo stupro, perché è scritto che l'Olocausto e i crimini di guerra vengono definiti e puniti come aggravante nella stessa maniera. Nei crimini di guerra c'è anche lo stupro di una persona, quindi noi abbiamo già paragonato l'Olocausto allo stupro. Tanti Paesi europei hanno varato norme in materia, ma l'hanno fatto per colpire la negazione dell'Olocausto, non l'hanno parificato allo stupro. A mio avviso, è anche offensivo, dal punto di vista storico, dire che uno stupro viene "pagato" con la stessa aggravante di chi sostiene che l'Olocausto non abbia avuto luogo: mi sembra una cosa assurda.

Insomma, sul negazionismo abbiamo detto che chi nega il fatto viene colpito con l'aggravante. E chi lo minimizza? Vorrei sapere dai politici presenti cosa vuol dire «grave minimizzazione» di un fatto, se non discutere se il fatto che è avvenuto rientri o no nell'ambito di una serie di giustificazioni che magari si può sostenere non abbiano un'origine razziale. Certo, se qualcuno mi dice che Israele è un Paese fatto da ebrei e razzista perché discrimina gli altri dal punto di vista religioso, allora un'azione degli israeliani fatta nei territori occupati è un crimine di guerra. Io sono filoisraeliano e amico degli ebrei: allora se sostengo le ragioni d'Israele, con questa norma vengo incriminato ed è inutile che si dica che non è vero, perché è esattamente così. Abbiamo sviscerato il punto in Commissione giustizia e le cose stanno esattamente in questa maniera. Anzi, credo che questo sia uno strumento micidiale nelle mani dei nemici d'Israele, che rischia di essere la vera vittima, perché la norma sembra scritta apposta per colpevolizzare e condannare gli israeliani e paralizzarli in tutta Italia coloro che li difendono o sostengono le loro ragioni. Là le possono sostenere, ma se io le ripeto qua - come ho detto prima, ad esempio, con riferimento ad un crimine di guerra che viene addebitato a Gaza all'esercito israeliano - rientro esattamente in questa fattispecie.

Lo spiegherà meglio dopo il senatore Quagliariello. Con un po' d'intelligenza, chiederemo il voto separato dell'articolo 5. Togliamo questa norma, che troverà il dissenso totale di tutti gli operatori liberi del mondo. Poi il Governo, in una settimana, presenterà una piccola modifica e alla Camera si riapproverà il testo senza quest'obbrobrio.

Scusate, colleghi, ma è possibile che continuiamo a fare norme penali all'infinito e poi, il giorno dopo, leggiamo che tutti (Corte costituzionale, grandi avvocati) sostengono che le norme che abbiamo scritto non stanno né in cielo né in terra, facciamo un ordine del giorno per cambiare, e persino il segretario del Partito Democratico dica che è una roba da matti?

Perché non ci pensiamo prima? Il Senato e il bicameralismo esistono ancora, non sono stati abrogati, esisteranno anche nella prossima legislatura. Svolgiamo dunque la nostra funzione e non contraddiciamo in maniera palese e volgare quello che abbiamo votato insieme esattamente un anno fa. PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEEANI (LN-Aut). Signor Presidente, corre l'obbligo di segnalare alcuni passaggi del disegno di legge europea che ancora una volta sollevano un problema che abbiamo affrontato per quasi due anni in Commissione giustizia.

Quando si è parlato del reato di negazionismo, in Commissione ci si è concentrati al fine di elaborare un testo il più possibile equilibrato, attento, particolareggiato ed approfondito, tenendo conto di tutti gli interessi in campo; oggi, invece, siamo di fronte ad un intervento che con una norma di due righe (perché alla fine si tratta di questo) va a modificare la legge Mancino, con effetti molto preoccupanti che davvero "passano sopra la testa" della Commissione giustizia, che tanto si era occupata della problematica.

Nel provvedimento sortito dalla Commissione - che comunque il Gruppo della Lega Nord non aveva approvato - quando abbiamo introdotto il comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 siamo stati molto attenti, anche perché è prevista la reclusione e non un'ammenda o una pacca sulle spalle; inoltre, si fa riferimento alla propaganda, all'istigazione e all'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e che questi atti si concentrino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Siamo stati molto attenti a dire cos'è il negazionismo e cosa viene punito. Sono puniti l'istigazione o l'odio razziale che sia fondato sulla negazione, quindi sulla totale o parziale inesistenza del genocidio degli ebrei, nonché di tutti i crimini contro l'umanità definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Abbiamo discusso quali crimini potevano essere eventualmente negati. Purtroppo, la storia ci ha dimostrato che i genocidi e i crimini di guerra sono numerosissimi, ma la storia ha anche dimostrato che taluni crimini sono stati scoperti a distanza di anni: parliamo ad esempio delle foibe, di cui non si è parlato per decenni e alla fine è stato conosciuto un evento tragico tra i tanti che accadono durante le guerre.

Proprio ieri in Commissione giustiziaabbiamo parlato di questo tema visto che è apparso un altro provvedimento che avrà riflessi veramente molto delicati, cioè la ratifica del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini di natura razziale. Già in quel caso ci sono dei problemi, ma in questo testo si prevede addirittura l'inserimento diretto nel nostro ordinamento di una norma che definisce in cosa possa consistere un reato che, come ricordavamo prima, è punito con la reclusione da due a sei anni. Pertanto, nonostante questo Governo e questa maggioranza abbiano fatto il possibile per non mandare in galera chi ha commesso reati puniti con pene da due a sei anni, in questo testo tale possibilità permane e in ogni caso si prevede l'apertura di un procedimento penale, con tutti i risvolti che si possono avere dal punto di vista economico, personale, sociale nel caso della minimizzazione in modo grave o di apologia.

A tale proposito vengono in soccorso anche le parole pronunciate ieri dal presidente in Commissione, il senatore Paolo Corsini, illustre storico oltre che collega senatore, il quale ha affermato come ciò sia pericoloso: stiamo parlando di un tema, quello della ricerca storica, in cui certi fatti vengono valutati - o rivalutati - a distanza di anni.

Inoltre, ci sorge un dubbio. Se diciamo che, invece di 6 milioni di morti, ce ne sono stati 3,5 milioni, è una minimizzazione? Significa attenuare delle responsabilità? Significa fare una forma di apologia? Anche la stessa definizione di apologia qual è? Che cos'è l'apologia? L'apologia è una forma di difesa? Tutte sono delle forme di difesa. Ma non la si può prevedere in questo modo, senza nemmeno definire i contorni di una fattispecie penale. Penso che chiunque dei colleghi illustrissimi della Commissione giustizia, tutti ben più preparati di me, potranno convenire che il minimizzare è una condotta delittuosa difficilmente configurabile e difficilmente provabile.

Pertanto dobbiamo stare attenti, perché oggi potrebbe passare in sordina in queste Aule - non dico semivuote, ma magari poco interessate a una legge europea che potrebbe sembrare uno dei classici provvedimenti sui quali neanche ci si concentra - una norma che è uno sgambetto, che entra a piè pari nell'ordinamento e che creerà grandi problemi nella sua interpretazione e applicazione. Essa creerà problemi forse non a coloro che operano sui *social* dove vengono dette anche tante sciocchezze, ma a professori, storici ed esperti, che approfondiscono i casi che purtroppo hanno segnato la nostra storia e

che riguardano anche genocidi e i crimini di guerra.

Quindi, introdurre la minimizzazione come una fattispecie di reato è pericolosissimo. Questa norma aprirà un dibattito e susciterà delle perplessità fuori da quest'Aula, e voi che la approvate dovrete comunque giustificarla in qualche maniera. Nel frattempo, continua a passare un'idea nel mondo di chi fa la ricerca storica. Prima si parlava di negazionismo, ora si arriva a questo punto sembrano esserci sempre nuovi paletti sulla ricerca storica. Non mettete in difficoltà il ricercatore, lo storico e lo studioso, i quali possono ormai anche avere paura di affrontare alcune tematiche. Il timore è che magari un domani, visto che questo sembra un orientamento che ci viene dall'interno o dall'esterno, si possa impedire una grandissima forza della nostra civiltà: la libertà di pensiero. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Giovanardi e Rizzotti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi rivolgo a lei, ma anche ai componenti dei vari Gruppi. Si pone un problema serio poiché, come leggete nei pareri espressi dalle Commissioni e in particolare dalla Commissione giustizia, vi era una condizione: escludere dall'articolo 5 l'espressione «minimizzazione», cui hanno fatto riferimento da ultimi i colleghi Stefani e Giovanardi. Il problema è che noi abbiamo già approvato in Assemblea, con la legge n. 115 del 2016, la modifica dell'articolo 3 della legge Reale, come modificata dalla legge Mancino. Con quella legge è stata accolta la posizione di tutti i Gruppi, all'unanimità: escludere la minimizzazione, che pure allora era prevista. Basta leggere il parere della 2a Commissione alle pagine 4, 5 e 6, per rendervi conto che vi è una posizione unanime che tiene conto di quanto già votato e diventato legge nel 2016.

Ieri pomeriggio, in una seduta delle Commissioni 2a e 3a riunite, a proposito del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa, una questione molto simile è stata sollevata di nuovo, proprio per rendere uniforme la posizione del Parlamento.

Faremmo la figura di quelli che votano in un modo e poi in un altro, con norme contrastanti. Poiché non è stato presentato un emendamento, io non so, signor Presidente della 14a Commissione (che non mi sta ascoltando)...

CHITI (PD). Sto ascoltando.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Vorrei capire se, per ipotesi, è stato votato in Commissione giustizia il parere. Se così non è, credo esistano due possibilità: o chiediamo tutti una riapertura dei termini per gli emendamenti, perché non è stato presentato un emendamento sulla questione (ancorché vi sia il parere che pone una condizione affinché quella parte venga espunta) oppure si ritorna in Commissione prima di procedere all'esame degli articoli, in modo tale che, con un passaggio veloce, la questione possa quantomeno essere affrontata.

Altrimenti avremmo una soluzione schizofrenica: da una parte una legge già approvata, che ha scelto una strada; dall'altra una legge comunitaria che sceglie un'altra soluzione contro l'avviso della Commissione giustizia che appena ieri ha ribadito la prima strada. Si renderà conto, signor Presidente, che è una cosa che non ha senso, dal punto di vista, oltre che giuridico, anche logico.

Mi rimetto pertanto a lei, affinché sia trovata una soluzione. Io vedo solo due strade: o quella della riapertura dei termini per gli emendamenti, per uno o due giorni, mantenendo l'esame del provvedimento in Assemblea, oppure quella del rinvio del testo in Commissione, affinché si valuti approfonditamente - a meno che non sia già stato fatto - e si scelga veramente una soluzione diversa da quella scelta meno di un anno fa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, sull'aspetto su cui si è concentrata la discussione vorrei dire ai colleghi della Commissione giustizia che questo non è un fatto che riguarda semplicemente l'attuale legge europea. In questo caso partiamo dal 2008, senatore Caliendo.

Nel 2008, la Commissione dell'Unione europea ha emanato un provvedimento quadro in cui era stabilito che nelle legislazioni dei Paesi degli Stati membri dovesse essere previsto il reato che riguardava la negazione, la minimizzazione, la minimizzazione grave (in francese usavano il termine

«grossolana») e l'apologia. Si diceva che dal 31 dicembre 2014 ciò sarebbe diventato obbligatorio. Parliamo del 2014 e oggi siamo quasi al 2018.

Su questa base, il 9 luglio 2014 la Commissione politiche dell'Unione europea di questo Senato, all'unanimità, ha approvato una risoluzione (che ha inviato alla Commissione giustizia, di cui lei, il senatore Giovanardi e altri fanno parte) in cui si diceva: «Preso atto che le criticità riscontrate dalla Commissione europea per l'Italia riguardano: la mancanza di informazioni dettagliate relative alla qualificazione come vittime dell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio sia di un gruppo di persone sia di un suo membro (...); la mancanza di riferimenti al colore della pelle e all'ascendenza nella considerazione delle vittime di istigazione (...); la non previsione della punibilità della "negazione" e della "minimizzazione grossolana" dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (...);» - non è quindi il caso del convegno sulla ricerca storica; se dico che in Provincia di Pistoia vi è stato un fatto che per me è un genocidio non rientro in tale fattispecie: qui ci si riferisce a casi previsti e riconosciuti da tre articoli (6, 7 e 8) dello statuto della Corte penale internazionale, solo di questi si parla - la mancanza di disposizioni specifiche che qualifichino come reato l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga (...)).».

Su questa posizione del 2014 la Commissione giustizia non ha operato. Per il Regolamento del Senato, quando non c'è un intervento della Commissione di merito, passati quindici giorni, si rivota in Commissione politiche dell'Unione europea e, se c'è la presenza di 15 membri su 28 e la votazione è a maggioranza, quella diventa la posizione del Senato.

Il presidente Grasso, correttamente, ha mandato questa posizione alla Commissione dell'Unione europea. In data 13 ottobre 2014, l'allora vice presidente Šef?ovi? ha detto: caro Presidente del Senato, la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo (in cui si riconosceva che si sarebbero dovuti assumere questi provvedimenti) e attende che l'Italia notifichi le eventuali misure di recepimento ritenute necessarie per conformarsi alle indicazioni della Commissione stessa, elencate nella relazione (che sono quelle a cui ho fatto riferimento).

Lo scorso anno - è vero ed è importante - abbiamo approvato una legge con cui abbiamo introdotto l'aggravante del negazionismo, non abbiamo inserito nel provvedimento altri due aspetti come aggravante. Qui non stiamo introducendo un nuovo reato nel codice, stiamo dicendo che, oltre al negazionismo, sono aggravanti la minimizzazione grave e l'apologia, cosa che molti Paesi che non l'avevano nel proprio ordinamento hanno introdotto, mentre altri hanno detto di prevedere già nel proprio ordinamento i reati di negazionismo grave e apologia (perché ci sono o non ci sono, non si può bleffare) e, in quel caso, la Commissione ne ha preso atto.

Cari colleghi, siamo di fronte a un fatto politico: la Commissione dell'Unione europea ha dato all'Italia l'avvertimento di infrazione (EU-Pilot). Se non interveniamo e provvediamo, l'Italia, per decisione del Senato (perché la Camera dei deputati ha deciso in un altro modo che dirò), potrebbe trovarsi in procedimento di infrazione non perché è venuta meno a un decimale del bilancio o altre cose che abbiamo contestato, ma perché non abbiamo considerato aggravanti reati che riguardano l'Olocausto - perché questo è il tema dei temi - o crimini contro l'umanità.

Si dice che, con riferimento all'Olocausto, ai crimini contro l'umanità e al genocidio, se si inserissero queste aggravanti si limiterebbe la libertà di ricerca. Io non sono assolutamente d'accordo, ma questo conta poco, non è d'accordo neanche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che in alcune sentenze ha detto che ci sono alcuni reati che non possono essere salvaguardati dalla libertà di espressione di cui all'articolo 10, perché sono reati che continuano a perpetuare l'antisemitismo e l'atteggiamento di chi dice che l'Olocausto non c'è stato perché non poteva essere che quei fornaci crematori producevano tante vittime al giorno ma ne facevano meno e cose di questo genere. Questa è la scelta a cui siamo chiamati questa mattina.

Infine, questo articolo non è stato introdotto dal Ministero della giustizia e dal Governo senza essere

visto dal Parlamento, in quanto è stato discusso e approvato dalla Camera dei deputati e voglio terminare dando atto della votazione della Camera su questo articolo, che toglierebbe la libertà di ricerca, di intervento e chissà quante altre libertà nel nostro Paese: erano presenti 407 deputati, 345 hanno votato favorevolmente, uno contrario e gli astenuti sono stati 61. Tutti i Gruppi, sostanzialmente, l'hanno fatto proprio.

Infine, un'ultima considerazione: qui c'è qualcuno, colleghi, che può dire che in giro per l'Italia e l'Europa non ci sono ritorni di antiebraismo? Se si può dire, qualcuno lo dica. Io penso che non sia così e che, anzi, ci sia uno scivolamento in cui, partendo da questi aspetti, si ritorna molto indietro, come la storia ci insegnava. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Tant'è che in Francia, per parlare di un fenomeno relativo ad un Paese vicino, molti cittadini di religione ebraica stanno ritornando in Israele per la preoccupazione di incomprensioni, attentati e violazioni dei loro diritti. Penso che su questo dovremmo riflettere e ritengo francamente che se domani un giudice lo manderà alla Corte costituzionale e la Corte riterrà che nel nostro ordinamento c'è, sarà una valutazione tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea, ma noi in questa sede prendiamo una decisione che è di carattere politico, cioè se l'Italia vuole andare in infrazione perché non considera aggravanti l'apologia o la negazione grave che altri Paesi, anche dell'Est, hanno introdotto nei propri ordinamenti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Uras*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, vorrei intervenire in discussione generale per segnalare alcuni fatti di cui credo che dovremmo compiacerci.

In primo luogo, ricordo la riduzione delle infrazioni, testimoniata dai numeri: siamo infatti passati dalle circa 120 infrazioni di inizio legislatura (io faccio parte della 14a Commissione fin dall'inizio) alle 65 attuali. Mi spiace però vedere che delle 65 rimaste ben 16 sono della DGENV (Direzione generale environment) e quindi riferite ai temi ambientali, che sono di gran lunga quelli sui quali veniamo maggiormente sanzionati. Al secondo posto, in questa classifica negativa, troviamo la fiscalità, i trasporti e la concorrenza con sei infrazioni ciascuno. Il fatto che ben 16 infrazioni siano legate all'ambiente a me, che sono anche membro della Commissione ambiente, dispiace particolarmente, ma questo non credo sia significativo per quanto sto per dire. Saluto quindi positivamente il fatto che il provvedimento al nostro esame contenga alcuni articoli (19, 20 e 21) che trattano proprio di temi ambientali.

Vorrei parlare poi di un altro tema, che ho portato avanti anche nella discussione in Commissione, riguardante l'articolo 24, che è stato introdotto con un emendamento alla Camera e che prevede la conservazione dei dati di traffico telematico e telefonico per ben settantadue mesi, ovvero sei anni. Si prende spunto, secondo me in modo errato, dall'articolo 20 della direttiva n. 541 del 2017 per introdurre questo abnorme incremento dagli attuali due anni (in alcuni casi, perché per altri il limite è fissato ad un anno e per altri ancora a 30 giorni) fino addirittura a sei anni.

Si tratta, tra l'altro, di una disciplina derogatoria rispetto al decreto legislativo n. 196 del 2003 e lo dice lo stesso articolo 24, che si tratta di una normativa in deroga. Il codice della *privacy*, infatti, attualmente fissa in due anni il termine ultimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico, in un anno quelli del traffico telematico e in soli 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta.

Peraltro, nel 2015 si era introdotto l'articolo 4-bis al decreto legge n. 7 del 2015 che imponeva la conservazione dei dati fino al 30 giugno 2017. Dunque da quella data, cioè dal primo luglio di quest'anno, i termini erano rientrati in quelli previsti dal codice della *privacy*, quindi massimo due anni. Si è voluto intervenire in maniera improvvisa per portare a sei anni questo limite, a mio parere in maniera errata, perché l'articolo 20 della direttiva riguarda la lotta al terrorismo in particolare mentre l'articolo 24 del provvedimento in esame fa un elenco di reati; di cui solo quelli *ex articolo 51, comma 3-quater* del codice di procedura penale sono riferiti al terrorismo, gli altri sono reati gravi e gravissimi ma se vogliamo rifarcirci alla normativa europea, quest'ultima non li contempla.

Anche il Garante per la *privacy*, Antonello Soro, si è lamentato di questa previsione contenuta

nell'articolo 24, perché vi sono alcune sentenze della Corte europea, cito la cosiddetta sentenza Tele2 del dicembre 2016, che restringono i margini di conservazione di questi dati. Rischiamo quindi, con questo articolo, di essere condannati da parte della Corte europea e rischiamo, inoltre, la procedura di infrazione perché anche la direttiva n. 24 del 2006, all'articolo 3, comma 2, esplicitamente indica che non viene richiesta la conservazione dei dati per quanto riguarda le chiamate non collegate, cioè le chiamate senza risposta.

Tutto questo per dire che su questo bisogna intervenire.

In questo senso - questa è una nota positiva - apprezzo l'accoglimento del mio ordine del giorno in Commissione, che impegna il Governo a prevedere una riforma più organica della tematica, in questo caso in un'ottica veramente europea, e a prevedere di informare anche periodicamente il Parlamento sull'utilizzo di questi dati, previsione che risponde al timore che noi cittadini abbiamo circa l'utilizzo di certi dati, perché essi devono essere conservati per tutti i cittadini e poi, nei casi di indagini riferite a questi reati, andranno a essere utilizzati. (*Applausi del senatore Uras*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, il disegno di legge europea 2017 attualmente all'esame consta di 30 articoli e affronta tantissimi argomenti. Anch'io, in discussione generale, voglio intervenire per affrontare alcuni di questi argomenti, in maniera tale che alla relatrice e al Governo si fornisca un quadro piuttosto ampio delle problematiche della legge che stiamo attualmente esaminando.

In questo mio intervento, mi voglio limitare alle questioni cosiddette informatiche contenute nel disegno di legge. In particolare, vorrei intervenire sull'articolo 4 che, rispondendo a un caso di annunciata infrazione, più esattamente al caso EU-Pilot 8925/16/CNECT, interviene introducendo disposizioni sanzionatorie per quanto riguarda il *roaming* telefonico mobile. Nello stesso articolo vengono anche citate in misura minoritaria, quasi *en passant*, alcune sanzioni introdotte per la realizzazione nel nostro Paese della cosiddetta Internet aperta. Questo è uno dei punti sollevati dallo stesso caso EU-Pilot 8925/16/CNECT.

Ora, uno degli aspetti più critici dell'argomento Internet aperta in questo Paese è la questione del cosiddetto *modem* libero, ovvero la pratica in uso presso gli Internet service provider italiani (quasi tutti, con alcune rare eccezioni di cui poi dirò) di imporre l'acquisto o il noleggio del *modem* per la realizzazione della connessione dei loro clienti alla rete Internet pubblica. In questo momento, molti di questi operatori impongono sia l'acquisto del *modem* che il pagamento di rate mensili a copertura del costo di questo apparato. Ora, questa circostanza è vietata esplicitamente dal regolamento europeo n. 2120/2015, che all'articolo 3 dice chiaramente che le apparecchiature terminali devono essere di libera scelta da parte dei clienti degli operatori telefonici e Internet. Questa naturalmente è una norma di buonsenso e quasi mi vergogno a spiegare il motivo per cui questo deve essere. Gli utenti devono essere liberi di scegliere i loro apparati e liberi di cambiare il gestore, portando con sé l'apparato che hanno scelto. C'è anche un discorso relativo alla concorrenza: ci sono alcune aziende che vorrebbero investire sulla costruzione di questi apparati e che naturalmente, di fronte a queste imposizioni da parte degli operatori, si astengono dal farlo perché il mercato è bloccato.

È interessante notare che il regolamento, signor Presidente, a differenza della direttiva, è una norma direttamente applicabile negli Stati membri e che non ha bisogno di una legge di recepimento. Eppure, in Italia gli operatori continuano a violare questo regolamento, usando un sotterfugio molto simpatico, quello della definizione delle apparecchiature terminali. Secondo gli operatori e secondo lo stesso Governo, che, tramite la sottosegretaria Biondelli, ha risposto a un'interrogazione urgente alla Camera nello scorso mese di aprile 2017, sposando l'interpretazione degli operatori, i *modem* per il collegamento a Internet che noi tutti abbiamo a casa non sono apparecchiature terminali, ma sarebbero apparecchiature di rete, quindi necessarie al funzionamento della rete Internet stessa. Essi quindi, come tali, esulano dall'applicazione di questo regolamento, che per la definizione delle apparecchiature terminali si rifà a una direttiva precedente; c'è sostanzialmente un via libera, che in qualche modo nega la libera scelta da parte degli utenti.

Signor Presidente, gli operatori e il Governo stesso trattano questi *modem* come se fossero necessari al funzionamento della rete Internet. Facendo un esempio molto semplice, è come se io, a casa mia a Trapani, spegnessi il mio *modem* fibra e lei, signor Presidente, a Milano non riuscisse più a navigare sulla rete perché lo spegnimento del mio apparato pregiudica il funzionamento della rete Internet e, quindi, lei e tanti altri utenti non potrebbero collegarsi alla rete Internet. Tutto ciò è ovviamente ridicolo ed è nient'altro che un sotterfugio che si fornisce agli operatori per continuare a vessare gli utenti con il pagamento di questo *modem*.

Vi è di più, però, signor Presidente. Attraverso questa imposizione gli operatori violano un altro regolamento europeo, recepito questa volta in Italia, che prevede che la durata dei contratti di telefonia fissa non possa superare i ventiquattro mesi, imponendo l'acquisto del *router* e piani di pagamento di tale apparato superiori ai ventiquattro mesi. Ad esempio, la TIM impone il pagamento di quarantotto rate mensili per l'acquisto del *modem*, prevedendo delle penali in caso di recesso. Gli operatori quindi aggirano anche la norma della durata massima del vincolo di ventiquattro mesi attraverso l'imposizione del pagamento di questo apparato. Ricordiamo, tra l'altro, che lo stesso corrispettivo fatto pagare agli utenti è piuttosto sostanzioso: nel caso della TIM, addirittura, è pari a quattro euro al mese per quarantotto mesi, per un totale di 150 euro, per un apparato che sul mercato ne vale, al più, 50. Quindi, c'è un po' anche una truffa abbinata a questa pratica, peraltro illegale.

Ebbene, in Parlamento ci siamo occupati di questa vicenda. Alla Camera, l'onorevole Catalano ha presentato atti di sindacato ispettivo al riguardo e in sede di esame della legge europea è stato approvato un emendamento che ha recepito l'apparato sanzionatorio, ma soltanto l'apparato sanzionatorio che comunque rimane totalmente inefficace dato che, come abbiamo visto, usando il sotterfugio di dichiarare il *modem* che abbiamo a casa come apparato in rete si disapplica il regolamento europeo.

Quindi, relatrice e rappresentante del Governo, a nulla vale imporre l'apparato sanzionatorio, peraltro giusto. Ai fini della risoluzione di questo problema non stiamo facendo assolutamente nulla, in quanto gli operatori continueranno, nella latitanza del Governo nel dirimere la questione, ad applicare questa sorta di truffa e questi costi, illegali a norma del regolamento europeo.

Nel corso dello svolgimento di una interpellanza il rappresentante del Governo ha manifestato un'apertura rispetto alla questione e ha detto che il Governo vuole interpellare l'Agcom, in modo che l'Agcom si riunisca - pensate un po' - e dichiari se effettivamente questi *modem* siano apparati terminali o apparati di rete e sancisca l'ovvio, cioè che questi *modem* non sono apparati di rete ma apparati terminali. Deve intervenire l'Agcom per dirimere questa questione! Nel frattempo, l'Agcom latita, quindi non assume alcuna decisione e gli operatori continuano a vessare i clienti con l'imposizione di questi costi.

Per tale motivo, ho presentato un nuovo ordine del giorno e vorrei segnalarlo alla relatrice, con la quale c'è stato uno scambio molto proficuo in 14a Commissione, dove avevo presentato un emendamento e un ordine del giorno. L'emendamento, purtroppo, non è passato in quanto sappiamo che la legge europea non può essere toccata per pregiudicare un ritorno alla Camera e una ipotetica non approvazione.

Ho presentato un nuovo ordine del giorno in Aula, che sollecito la relatrice a prendere in considerazione. Esso impegna il Governo a impegnare a sua volta l'Agcom, essendo l'Agcom un'agenzia governativa, a dirimere la questione in tempi certi. Nell'ordine del giorno ho previsto quindici giorni di tempo dall'approvazione di questa legge; immagino, signor Presidente, che quindici giorni saranno sufficienti per decidere se il *modem* che ho a casa mia pregiudica il funzionamento della rete qualora venisse spento. È un tempo congruo, nel caso questo tempo non dovesse essere giudicato congruo, si faccia una proposta, ma comunque, si impegni il Governo a impegnare la sua Autorità per la garanzia sulle comunicazioni a decidere finalmente cosa sono questi *modem* e, quindi, decidere se il regolamento va applicato e se le sanzioni, che abbiamo giustamente inserito in questa legge, vanno applicate oppure no. Sulle altre questioni, signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la relatrice nel suo intervento ha già specificato come vengano esaminate la legge europea e la legge di delegazione europea. Si tratta di due provvedimenti che, per prassi e non per obbligo, vengono esaminati, in prima lettura, l'uno dall'Assemblea del Senato e l'altro dall'Assemblea della Camera dei deputati. Sempre per prassi, quando un disegno di legge viene esitato da uno dei due rami, l'altro ramo lo discute, ma non lo modifica: questo per accelerare l'*iter* di applicazione delle stesse leggi nell'impianto normativo nazionale ed evitare gli ulteriori possibili oneri che le procedure di infrazione producono nei nostri conti.

Pertanto apprezzo il lavoro fatto alla Camera: il disegno di legge al nostro esame, presentato dal Governo, conteneva inizialmente 14 articoli; il testo è stato portato a 30 articoli con l'immissione di nuove norme che concorrono a diminuire ulteriormente le procedure o i rilievi di infrazione da parte dell'Unione europea e che naturalmente trattano dell'universo mondo. Sono trenta temi diversi, alcuni dei quali sono stati descritti e illustrati in quest'Aula da chi mi ha preceduto.

Quello che mi preme dire è che la legge europea e la legge di delegazione europea entreranno a far parte del nostro impianto normativo attraverso la definizione di regolamenti attuativi, stilati e messi in atto dalla nostra burocrazia. Quello che mi sentirei di dire al sottosegretario Gozi, qui presente, è che il Governo dovrebbe impegnarsi acciocché sia la legge europea, che esaminiamo oggi, che la legge di delegazione europea, una volta esitate dall'Assemblea, siano rese applicabili attraverso strumenti semplificati, altrimenti si corre il rischio di appesantire la nostra burocrazia e i costi che devono sostenere le nostre aziende, che devono attuare chissà quali rivolgimenti interni per poter allineare la propria azienda alle normative europee. Naturalmente è un momento importante quello in cui la burocrazia, nel rendere attuativa la normativa che stiamo per votare, deve renderla il più semplice possibile.

Quanto al contenuto di questo disegno di legge, quello che manca - e mi dispiace, ma avendo letto gli atti so che era stato proposto alla Camera - è l'importante procedura d'infrazione a cui siamo sottoposti come Paese per i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. È vero che si sta facendo qualcosa per renderli leggermente più celere (e sicuramente per noi non è abbastanza), ma è altrettanto vero che i tempi di pagamento stanno portando in crisi circa 21.000 imprese in Italia con 40.000 dipendenti. Mi rivolgo al Sottosegretario, ma anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che è presente: so che è difficile trovare le risorse, però corriamo il rischio, lasciando che i tempi di pagamento della pubblica amministrazione siano ancora così lunghi, di perdere forza lavoro e imprese, soprattutto nel settore delle costruzioni. Questo è un elemento che volevo sottolineare all'attenzione del sottosegretario Gozi.

La seconda questione che mi preme sottolineare è quella relativa alla direttiva Bolkestein. So che il Governo sta lavorando per portare avanti una legge italiana di modifica, da presentare all'Europa e speriamo che l'Europa la tenga in giusta considerazione dal momento che, se poc'anzi parlavo di 20.000 imprese, tale direttiva coinvolge addirittura circa 200.000 piccole imprese e 400.000 posti di lavoro. Non so se questi dati, che arrivano dal settore, siano veritieri, ma anche se fossero verificati in eccesso sarebbero sempre molto rilevanti per il Paese.

Al di là della fase discendente o ascendente, quello che vorrei dire in quest'Aula è che nella legge europea nulla è contenuto in merito al problema dei flussi migratori, che comportano una spesa di 4,7 miliardi di euro per il nostro Paese (anche se questa somma forse è in calo a fronte della diminuzione dei flussi), comportano una perdita di risorse per il nostro Paese e comportano, come abbiamo visto ieri, che il Governo presenti un Documento di economia e finanza in debito.

Se davvero i nostri rapporti con l'Unione europea sono buoni come sostiene Juncker, il quale ha affermato che l'Italia ha salvato la faccia all'Europa risolvendo un problema che è comunitario, e se quindi si riconosce che questo è un problema che riguarda l'Unione europea, noi chiediamo che l'Unione europea se ne faccia carico, con risorse che non devono uscire dalle casse dello Stato italiano, ma devono provenire, appunto, dall'Unione europea. Mi pare che anche questo sia un fattore importante su cui agire; pur non facendo parte della legge che stiamo esaminando, si tratta comunque

di una norma europea. Mi fa piacere che sia qui presente il sottosegretario Gozi ed auspico che le parole che lui stesso ha sentito dalla viva voce di Juncker si trasformino poi in atti concreti e verso il nostro Paese nel ristoro di quelle risorse, perché riteniamo che sarebbe un'operazione di legalità e di giustizia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Signor Presidente, è già stato ricordato come la legge europea 2017 rappresenti un provvedimento estremamente rilevante, in quanto consente un ulteriore adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano a quello europeo. Sono molti i temi e le aree settoriali interessati e ovviamente, in questo mio breve intervento non ho il tempo di commentarli e di soffermarmi su tutti. Rimando, per questo, alla relazione della relatrice senatrice Ginetti, che li ha analizzati in profondità.

Vorrei soltanto richiamare alcune tra queste disposizioni, poco o per nulla citate finora in questa discussione, per riservarmi in ultimo una considerazione di carattere più generale.

Tra le misure di maggior rilievo, sono da citare innanzitutto le disposizioni in materia di diritti d'autore, che rafforzano i poteri di intervento in tema di violazione di tali diritti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soprattutto in presenza di gravi pregiudizi per i titolari dei diritti.

Vi sono poi rilevanti disposizioni in materia di fiscalità, quali le misure in materia di imposta sul valore aggiunto, in risposta a varie procedure di infrazione. In tema di rimborsi dell'IVA vi sono costi che sono sostenuti da quei soggetti passivi che prestano garanzie a favore dello Stato e vi è il tema della restituzione dell'imposta versata e non dovuta, con riferimento alla sentenza del Banco ambrosiano veneto e, ancora in tema di fiscalità, vi sono le disposizioni che hanno lo scopo di risolvere la questione di compatibilità con il diritto europeo delle vigenti disposizioni che concernono i regimi agevolati di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

Poi vi sono disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, tra cui quelle in materia di tutela delle acque, che fanno riferimento sia al monitoraggio dello stato delle acque, sia al monitoraggio dei limiti di emissione per gli impianti di acque reflue e, ancora più rilevanti, le disposizioni in materia di emissioni industriali.

Infine, vi sono le disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili, tra cui la misura di carattere generale, che è volta a destinare automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi agli incentivi per l'introduzione di fonti rinnovabili di almeno il 50 per cento delle risorse che derivano dalle riduzioni che verranno ottenute per gli anni 2018-2020. È ovvia l'importanza, con la forma dell'incentivazione, del coinvolgimento degli utenti.

Vi sono poi molto altre disposizioni, ma come ho detto rimando alla brillante relazione della senatrice Ginetti. Io vorrei fare un'osservazione di carattere più generale: il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare credo rappresenti un ulteriore passo in avanti verso la diminuzione costante del numero di procedure di infrazione a carico dell'Italia, oltre che della soluzione dei contenziosi pendenti. Con questo provvedimento chiudiamo tre procedure di infrazione e definiamo altri sette casi cosiddetti EU-Pilot. Ci sono evidenti benefici che derivano dall'adeguamento tempestivo alla normativa europea del nostro ordinamento; non vengono spesso citati, ma sono benefici economici, perché rappresentano una vera e propria opportunità di sviluppo per le nostre imprese e per i nostri consumatori.

Vi è poi una considerazione che riguarda il fatto che, approvando questo provvedimento, credo si contribuisca alla credibilità e all'autorevolezza del nostro Paese in ambito europeo. Ciò ovviamente è importante in generale, ma lo è soprattutto in questa fase, dove si è aperto un periodo di confronto negoziale che si profila come decisivo per un rilancio e un approfondimento del processo di integrazione europea. Ci sono temi fondamentali al centro dell'agenda di questo negoziato, quali la difesa comune, le politiche comuni per l'immigrazione e la riforma della governance dell'area dell'euro.

Credo che il nostro Paese abbia tutti i titoli per partecipare da protagonista e per svolgere un ruolo importante in questo negoziato. Credo che si possa affermare che, con l'approvazione del disegno di legge in esame, possiamo offrire un ulteriore contributo positivo in questa direzione. (*Applausi dal*

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il sottosegretario Gozi.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, voglio ringraziare i senatori per l'ottimo lavoro svolto, come sempre nelle Commissioni sul provvedimento, a partire dagli interventi di Floris e Guerrieri, che hanno voluto ricordare ciò che stiamo facendo nell'interesse dell'Italia: stiamo drasticamente riducendo il contenzioso con l'Unione europea. È una cifra che ricordo sempre essendomi impegnato a tenervi aggiornati perché è un modo per permettervi di controllare l'attività dell'Esecutivo: il Governo è partito con più di 121 infrazioni all'inizio del 2014, quando il precedente Governo si è insediato, e oggi sono 64. Abbiamo dimezzato il contenzioso europeo e lo abbiamo fatto grazie all'ottima cooperazione del Governo con le due Camere e grazie al metodo, che ormai è una prassi e che auspico lo rimanga anche nella votazione della legge europea 2017, che consiste in un esame molto approfondito in prima lettura e in un'approvazione del provvedimento in seconda lettura.

La riduzione delle infrazioni vuol dire per l'Italia più credibilità e maggiore affidabilità e permette dell'Italia di essere più esigente quando negozia a livello europeo perché più tu sei un *partner* affidabile, più sei credibile ed efficiente nel rispettare gli impegni che liberamente assumi a Bruxelles e più sei ascoltato nel momento in cui proponi nuove norme o modifiche di norme esistenti che non vanno nella direzione giusta o non sono più adeguate rispetto alla situazione dell'Unione europea o dei singoli Paesi.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,34)

(*Segue GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*). Quindi, questo è un lavoro altamente politico e di tutela dell'interesse nazionale italiano.

Le leggi europee sono necessariamente provvedimenti orizzontali, perché il contenzioso europeo e l'attività dell'Unione europea trattano tantissimi settori, ragion per cui in questo provvedimento, come in tutti gli altri, trattiamo tantissimi ambiti: andiamo dal *roaming* ai dati personali, passando per l'IVA e altre questioni ambientali. Tuttavia, l'obiettivo che dobbiamo continuare a perseguire è questo, e la legge europea, se vorrete approvarla in via definitiva oggi, contribuirà a ridurre ulteriori tre infrazioni - cioè, la fase più grave del contenzioso - impedendo altresì l'avvio di nuove procedure di infrazione risolvendo il contenzioso in altri otto casi. Sono i casi EU-Pilot che sono stati ricordati. Questo è il lavoro che stiamo facendo.

Tra i vari punti ce n'è uno particolarmente rilevante, su cui immagino interverremo di nuovo (e approfondiremo il tema) quando dovremo discutere l'articolo 5. Mi riferisco alla decisione quadro del 28 novembre 2008 - ricordo questa data: 28 novembre 2008 - sulla lotta contro talune forme di espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Non entro nello specifico della norma in questa fase, però voglio ricordare che non è un'iniziativa del Governo, non è una norma nuova introdotta oggi nel 2017 dall'Unione europea su proposta della Commissione europea: è una norma che ha vigore dal 2008 e sulla quale dal 2008 l'Italia è inadempiente. E dato che le decisioni quadro sono state - la dico in maniera semplice - trasformate in direttive dal 2014, dall'inizio dal 2014 l'Italia ha un contenzioso molto complesso, molto spinoso, molto difficile, in tema di lotta contro ogni forma di razzismo e xenofobia, con particolare riguardo all'antisemitismo.

Con la norma contenuta in questo provvedimento, che è stato approfondito alla Camera, in Assemblea ma anche in Commissione giustizia, vogliamo mantenere l'impegno che l'Italia ha assunto il 28 novembre 2008. Non si tratta, quindi, di questa o di quell'altra maggioranza perché, com'è noto, il 28 novembre 2008 c'era una maggioranza di colore diverso rispetto a quella che oggi sottopone questo provvedimento alla vostra attenzione. Vogliamo adeguarci e sanare il contenzioso dell'Italia.

Ricordo, senatori, che la norma del 2008 è stata approvata con decisione unanime del Consiglio dei ministri; si è raggiunta l'unanimità perché su questi temi era stata fatta una scelta, confermata e

rafforzata anche alla luce - lo ha ricordato molto bene il presidente Chiti - di un fenomeno che non possiamo assolutamente negare, ovvero il ritorno in forza, purtroppo, anche nelle Aule parlamentari di vari Paesi del Parlamento europeo, del tema dell'antisemitismo e del negazionismo.

Alla luce della norma adottata nel 2008 con voto favorevole dell'Italia, con una maggioranza diversa, sulla quale c'è stato un lungo dialogo con la Commissione, se nel 2017 abbiamo un contenzioso aperto - senatori, non devo ricordarlo io a voi, non devo ricordarlo io agli autorevoli membri della Commissione giustizia - e, nonostante il provvedimento che avete ricordato, c'è ancora oggi, a questa data, un contenzioso aperto, vuol dire che quel provvedimento che è stato adottato, di grande rilevanza per l'Italia, non è sufficiente ad adempiere ai nostri obblighi e a rispettare l'impegno che la decisione quadro del 2008 aveva fissato all'Italia. Capisco la rilevanza e anche l'importanza del lavoro che avete svolto, ma se siamo qui oggi a parlare di contenzioso è perché quel lavoro non basta a chiudere il contenzioso dell'Italia. È evidente che non è solo una questione economica. Con il lavoro che abbiamo fatto insieme sulla riduzione degli aiuti di Stato e nella lotta contro le frodi, ridotte del 60 per cento al bilancio europeo in tre anni, abbiamo risparmiato, evitando un danno economico molto rilevante.

In questo caso, però, vi invito a pensare non al danno economico, sebbene lo comporti comunque una condanna con sanzione pecuniaria per l'Italia. Vi invito a pensare al danno politico e reputazionale che comporterebbe un aggravamento del contenzioso dell'Italia su un tema su cui i vari Governi italiani (di destra, di centro e di sinistra) stanno discutendo con la Commissione europea dal 2008 e sul quale abbiamo ancora aperto un contenzioso. Vogliamo veramente un aggravamento del contenzioso nel 2017 per un tema su cui c'è stata l'unanimità a Bruxelles, e qui in Italia, sul quale abbiamo lavorato e hanno tentato di lavorare tutti i Governi che hanno preceduto quello attuale? Vogliamo su questo far aprire un contenzioso comunitario? Vogliamo che si dica che in Italia c'è un problema su un tema spinoso? Dopo l'ottimo lavoro che avete svolto lo scorso anno, rimane l'ultimo miglio, un ultimo punto da affrontare. Rischiamo di rovinare, anche a livello reputazionale, il lavoro che avete svolto per non voler confermare al Senato questa norma su cui tanti Governi e tanti Ministri della giustizia hanno lavorato e su cui è stato svolto un approfondimento molto importante anche alla Camera e in Commissione giustizia.

Questi sono gli aspetti che volevo sottolineare, relativamente al rapporto politico con l'Unione europea e con i nostri *partner* in Consiglio dei ministri. Unanime fu il voto dell'Italia, la quale però dal 2008 continua a violare quell'impegno, anche se all'epoca non era obbligata a votare a favore. Questo è il punto su cui desidero attirare la vostra attenzione rispetto all'articolo 5.

Prima di concludere, riprendo alcuni interventi molto rilevanti. Il senatore Orellana ha sollevato il tema dei dati personali. Come ho avuto modo di dirgli in Commissione, i suoi punti verranno assolutamente tenuti in considerazione, dato che abbiamo già espresso un parere favorevole sugli ordini del giorno che ha presentato in quella sede. Certamente terremo conto degli aspetti che ha sollevato, perché è volontà del Governo, nel momento in cui dovremo attuare le norme che oggi, se lo vorrete, approverete.

Sono molto sensibile all'aspetto del *roaming*, sollevato dal senatore Bocchino. Egli sa quanto la sua abolizione sia stata una priorità dell'Italia, che l'aveva inclusa nel programma di Presidenza italiana dell'Unione europea nel 2014, come la portabilità dei dati dei contenuti digitali. Abbiamo abolito il *roaming* e certamente, nel momento in cui recepiremo le norme e assicureremo che siano ben recepite attraverso le sanzioni, terremo conto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bocchino, esprimendo su di esso parere favorevole, come d'altronde ho avuto più modo di dire in Commissione.

Nella veste di rappresentante del Governo sono molto sensibile al tema dell'attuazione delle norme e, quindi, lo è anche il Governo. Lei sa, senatore Floris, quanto abbiamo lavorato per modificare la legge n. 234 del 2012, al fine di evitare che le norme europee vengano utilizzate per aumentare la burocrazia e la complessità. Abbiamo fatto in modo che ci sia il divieto del cosiddetto *gold plating*, che consiste nell'utilizzo delle norme europee per introdurre eccessivi oneri aggiuntivi alle imprese. Lo abbiamo fatto in questi anni e certamente, nell'attuazione delle norme in esame, alcune delle quali molto rilevanti per le imprese, terremo conto delle preoccupazioni e dell'invito da lei rivolto al Governo.

Ugualmente, la voglio rassicurare sull'impegno costante del Governo italiano nella lotta ai ritardi nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Anche su questo - come sa - dal luglio 2014 stiamo negoziando con la Commissione europea. L'ultimo rapporto della Commissione certifica il miglioramento delle attività dell'Italia, soprattutto a livello di amministrazioni centrali, e di alcune Regioni che adesso sono diventate particolarmente virtuose su temi come la sanità. Penso ad esempio - cito solo questa perché è quella che mi viene subito in mente - la Regione Lazio e il suo miglioramento negli ultimi tre anni. Lei sa che il tema dei ritardi dei pagamenti riguarda anche Regioni ed enti locali nei confronti dei quali abbiamo meno strumenti rispetto ai Ministeri per assicurare il pieno rispetto della norma. Ci stiamo, però, lavorando. Abbiamo redatto un ulteriore rapporto alla Commissione il 18 aprile di quest'anno sui miglioramenti e continuiamo con il Ministero dell'economia e delle finanze a mantenere la massima pressione, trattandosi certamente di un tema di grandissima rilevanza economica e direi anche politica. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana*).

Saluto ad una delegazione di avvocati australiani e ad un deputato dello Stato del Western Australia **PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea la delegazione dell'ordine degli avvocati australiani e l'onorevole Nick Gorian, deputato dello Stato del Western Australia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 11,45)

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,46)

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GINETTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G2.100.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 2.1 tende a sopprimere l'articolo, mentre l'emendamento 2.3 cerca di porre dei correttivi.

La questione è materia di attualità sugli organi d'informazione, perché in realtà durante l'esame del disegno di legge europea da parte dell'Assemblea è stata introdotta una modifica all'articolo 2 con un emendamento proposto dal Partito Democratico. A nostro avviso, in questa proposta c'è qualcosa di estremamente grave, perché in pratica si dà all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di intervenire a sua discrezione, e quindi anche con l'oscuramento di certi siti, qualora ravvisi la minaccia di violazione del diritto d'autore. Noi crediamo che questa proposta rechi una confusione gravissima tra le prerogative della magistratura e quelle di un organo come l'Agcom. E non lo diciamo solo noi, perché è apparso un bell'articolo su «Il Fatto Quotidiano» in cui si rileva siffatta stortura.

Siccome, tra l'altro, la legge europea è un provvedimento che nel suo complesso ha l'obiettivo di sanare situazioni che hanno fatto aprire presso la Commissione europea dei procedimenti d'infrazione nei nostri confronti, noi ci chiediamo come sia stato possibile alla Camera non solo presentare una proposta di questo tipo, ma anche approvarla. Il rischio - ed è quello che noi ci auguriamo - è che poi intervenga la Corte di giustizia dell'Unione europea e dica all'Italia che non è possibile inserire in un provvedimento proposte che generano confusione tra le prerogative dell'organo della magistratura e quelle dell'Agcom.

Non avete voluto ascoltarci e, quindi, come sempre, ci ritroveremo in queste Aule in una nuova legislatura a doverci confrontare con quella che sarà un'infrazione, perché questo sarà l'epilogo dell'iniziativa presa dal Partito Democratico.

Respingete pure il nostro emendamento. Ci ritroveremo qui, come sulla questione della SIAE - ma di questo parlerò dopo - a dover mettere una pezza, forse, dopo molto tempo, a un buco enorme che è stato generato grazie a voi. (*Applausi della senatrice Bulgarelli*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatrice Montevercchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.100?

MONTEVECCHI (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.100.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.100 - a nostro avviso - è palesemente vittima di una riluttanza politica a voler considerare le nostre proposte, per cercare invece di tutelare interessi di pochi per il tempo più lungo possibile. E ciò avverrà fino a quando proprio non

se ne potrà più e si dovrà, anche in questo caso, trovare una soluzione e porre fine allo scandalo che noi stiamo denunciando forse dall'inizio della legislatura o dal 2014. Mi riferisco al monopolio della SIAE in fatto di diritti d'autore.

È di oggi la notizia che la Commissione europea avrebbe deciso - ma anche qui è rimasto un punto interrogativo, perché non si sa se abbia mai aperto un procedimento per infrazione dell'Italia nel recepimento della direttiva Barnier, o se si sia trattato solo di una minaccia - di chiudere la questione accontentandosi della promessa del ministro Franceschini di intervenire in sede di legge di bilancio per sanare il monopolio della SIAE in fatto di diritti d'autore e diritti connessi. È un fatto che noi - come ho già detto - denunciamo da sempre. Addirittura le nostre proposte non sono state neanche ascoltate pochi mesi fa, quando nella 14a Commissione e in quest'Aula si è proceduto con il recepimento di quella direttiva. Questo è proprio un voler essere sordi alle proposte di una forza politica per principio politico. E non si è voluto neanche adottare il buon senso del padre di famiglia, il quale decide di recepire una normativa come si deve. E per sgarbo politico, ci ritroviamo ancora oggi con questa vicenda aperta.

È stato poi accolto in Commissione un ordine del giorno praticamente identico al nostro, presentato da una collega senatrice, e sul nostro ordine del giorno invece è stato espresso parere contrario. Nel tentativo di far accogliere quell'ordine del giorno e di far impegnare il Governo in quella direzione, noi avevamo anche allargato la maglia. Questo a volerci dire che le nostre proposte non devono essere accolte. Pertanto, abbiamo ripresentato l'ordine del giorno in Aula, perché comunque vogliamo testimoniare che la battaglia sul monopolio della SIAE ci ha sempre visti in prima linea anche in tempi non sospetti. Chiaramente voi non avete accolto il nostro ordine del giorno, perché in Commissione ne è stato accolto uno di una collega.

Considerate le notizie di oggi e visto che nella Nota di aggiornamento al DEF non abbiamo visto comparire alcunché rispetto alla volontà di sanare quello che ci chiede la Commissione europea, ovvero il monopolio che di fatto permane alla SIAE in questo settore, ci auguriamo che invece, almeno nella legge di bilancio, ottemperando all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno, il Governo si decida finalmente a sanare questa situazione e porre fine a quello che è stato sempre un favoritismo che sicuramente ha avuto dei ritorni politici per il PD. (*Applausi del senatore Martelli*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come abbiamo già fatto con altri provvedimenti, noi tentiamo garbatamente di porre la questione relativa ai farmaci veterinari. Abbiamo, quindi, riproposto un ordine del giorno all'articolo 3, che verte su «Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari» e poniamo nuovamente all'attenzione del Governo e della relatrice una questione che riteniamo abbastanza importante.

Voi sapete perfettamente che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, che è in vigore, vi è un obbligo per il medico veterinario di prescrivere e utilizzare per gli animali in cura solo ed esclusivamente il farmaco registrato in medicina veterinaria e solo in casi eccezionali, perché magari non è più in produzione, si può prescrivere un altro farmaco. Non è possibile invece fare quello che è, invece, fattibile per i farmaci umani. Anzi, il medico, per motivi di risparmio, dovrebbe quasi sempre cercare di prescrivere il farmaco generico. Nel caso dei farmaci veterinari, si usano gli stessi principi che possono essere prescritti nel farmaco umano.

L'ordine del giorno G3.100 impegna il Governo a mettere finalmente mano a detta questione, che produrrebbe un risparmio per lo Stato, e non solo per le tasche di coloro che sostengono siffatte spese, ma anche per le strutture pubbliche. Pensate ai canili municipali e a quanto, per via delle detrazioni, risparmierebbe in generale l'amministrazione dello Stato.

Chiedo ancora una volta alla relatrice e al Governo di esprimere, almeno sull'ordine del giorno, un parere di accoglimento. Sarebbe una misura molto importante e soprattutto di risparmio per lo Stato e le famiglie.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

GINETTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno 3.100, con una piccola riformulazione: impegna il Governo, invece che «a promuovere», «a valutare l'opportunità di promuovere».

Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, in quanto assorbiti dal precedente, gli ordini del giorno G3.200 e G3.201.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie la richiesta di riformulazione?

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

GRANAIOLA (Art. I-MDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (Art. I-MDP). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G3.200.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Senatrice Bottici, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.201?

BOTTICI (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.201, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GINETTI, relatrice. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno G4.200 è favorevole, a condizione che la parte riguardante gli impegni del Governo venga riformulata nel seguente modo: «a valutare l'opportunità di un intervento normativo, nel quadro della normativa europea di settore e degli

indirizzi dell'Agcom in materia per la risoluzione della problematica di cui alle premesse». Si propone, quindi, di eliminare i due commi e di sostituirli con la riformulazione appena letta.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accoglie la proposta di riformulazione avanzata?

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, confesso che la proposta di riformulazione mi lascia un po' perplesso, perché - sostanzialmente - in questo modo si rende l'ordine del giorno quasi identico a quello già approvato in Commissione, che invece era mia intenzione superare nel contenuto.

Con l'ordine del giorno G4.200 chiedo al Governo di dare mandato all'Agcom per dirimere la questione della natura dell'apparato terminale, e cioè del *modem* stesso. Ripeto che, con la riformulazione proposta, l'ordine del giorno diventa una regressione di quanto già approvato in Commissione e perde di efficacia, in quanto non si dà mandato all'Agcom di dirimere la questione.

Non so se sia possibile accantonare l'ordine del giorno. Se si insiste con la riformulazione proposta, io dico che è inutile, perché abbiamo già affrontato la questione in Commissione e approvato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Relatrice Ginetti, vuole aggiungere dei chiarimenti?

GINETTI, relatrice. Signor Presidente, desidero sottolineare che come Parlamento noi possiamo impegnare il Governo, ma non un'autorità autonoma. Quindi, l'impegno è indiretto. Il senso però non cambia.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, qual è la sua posizione alla luce di questa precisazione?

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, in questo momento accetto la proposta di riformulazione, ma si deve intendere che la questione deve essere affrontata più chiaramente in un successivo provvedimento. È vero che non possiamo condizionare l'attività dell'Agcom, ma possiamo dirle come intervenire su qualche cosa.

Per il momento accetto la proposta di riformulazione e interverremo successivamente sulla questione. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2), presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, mi rivolgo in particolare ai colleghi Di Biagio, Casson e Corsini, che sono particolarmente sensibili alle questioni della frontiera orientale.

Ricordo che con l'indimenticabile Lucio Toth abbiamo sempre difeso scrittrici italiane, come Kersevan e Cernigoi, accusate di negazionismo e minimizzazione. L'ultima volta che la Kersevan, nel 2013, ha tentato di parlare, gruppi di estrema destra glielo hanno impedito. Abbiamo però sempre detto, anche

contestando i gruppi più estremisti degli esuli, che la questione andava risolta dal punto di vista storico. Adesso non c'è bisogno che i gruppi di estrema destra le vadano a contestare. Con la norma in esame li minacciamo, con una pena da due a sei anni di carcere, perché negano o dicono che quella delle foibe è sostanzialmente un'invenzione, ed è una loro interpretazione storica.

***QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI))**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, anche alla luce dell'intervento precedente, chiedo che sull'articolo 5 del provvedimento al nostro esame si proceda alla votazione per parti separate e si voti il primo comma separatamente dal secondo, affinché si possano considerare autonomamente le ragioni insite nella dizione «minimizzazione in modo grave» che ci lascia molto, molto perplessi.

Signor Presidente, entro nel merito di questa proposta, in modo tale da non prendere più la parola. Vorrei dire innanzi tutto che mi considero da sempre un amico di Israele. Ritengo che in quell'area Israele sia la democrazia di riferimento e credo anche che nessun altro Paese del Medioriente abbia sviluppato forme democratiche mature come Israele. Questo, però, non mi esime dal lanciare un grido di allarme nell'Aula del Parlamento: stiamo riempiendo la nostra legislazione di reati di opinione. Una volta la lotta ai reati di opinione era una caratteristica dell'antifascismo. Oggi Alfredo Rocco, dall'altro mondo, sorriderebbe sornione perché in confronto ai reati che sono presenti nel suo codice, quelli che abbiamo inserito noi e che riguardano l'opinione sono molto più ampi e molto più pesanti.

Io mi appello ai liberali presenti in quest'Aula. È mai possibile che non aleggi un minimo di spirito voltairiano che ci porti a considerare le ragioni dei nostri avversari importanti e da difendere - in quanto opinioni - quanto le nostre?

Vi è poi una considerazione particolare, signor Presidente, e io la faccio alla luce del mio mestiere, che è la storia. Personalmente ho sostenuto l'unicità dell'Olocausto dal punto di vista storico perché ritengo che nella relazione amico - nemico l'Olocausto abbia una sua particolarità: il nemico era considerato tale a prescindere da parametri di tempo e di spazio. Insomma, un ebreo poteva essere perseguito anche se era al Polo Nord, cosa che non accadeva ad esempio a un kulako. Nell'ambito della riflessione storica, però, ci sono tanti colleghi che la pensano diversamente, ci sono storici di sinistra che hanno ritenuto i crimini del comunismo molto più gravi da un punto di vista numerico. Cosa dovremmo pensare? Dovremmo ritenere che debba esserci un giudice che ci dica che quella è minimizzazione dell'Olocausto o minimizzazione grave?

Io credo che tutto ciò debba essere evitato. Segnalo anche che queste argomentazioni di buonsenso oltre che di liberalismo essenziale sono state riprese nel parere della Commissione giustizia, e credo che quest'Aula farebbe bene a dare un segno di resipiscenza e di comprensione anche delle ragioni che i colleghi della Commissione giustizia hanno così ben considerato. È per questo, signor Presidente, che chiedendole il voto per parti separate sul quale si dovrà pronunciare l'Assemblea, chiedo anche ai colleghi di dare un segno e di rendere questa legge votabile e non una legge che porti in casa nostra un altro reato di opinione, introducendo nel codice penale idiosincrasie tipiche del politicamente corretto. Se tutto ciò finisce con l'alimentare il politicamente corretto pazienza, ma se giunge a modificare il codice penale evidentemente cambia il discorso e cambia anche l'attenzione che dobbiamo prestare a questo tema. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, affronteremo le questioni procedurali a tempo debito.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come ho già detto in discussione generale, vorrei richiamare il parere espresso all'unanimità dalla 2a Commissione, ad eccezione della collega Ginetti che era relatrice per l'altra Commissione.

Chiedo che l'articolo sia votato per parti separate. Con il primo comma dell'articolo 5 del provvedimento al nostro esame si inseriscono nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come

modificato dalla cosiddetta legge Mancino, due questioni che riguardano la «minimizzazione in modo grave» e l'«apologia». Ricordo che il parere espresso dalla 2a Commissione permanente ritiene giusto l'inserimento nel succitato articolo del riferimento all'apologia, mentre andrebbe espunto il riferimento alla minimizzazione in modo grave.

Tenendo conto della sostanza del provvedimento, che inserisce entrambi i riferimenti nel predetto articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dalla cosiddetta legge Mancino, chiedo che essi siano votati per parti separate, riferimenti riguardanti, rispettivamente, la minimizzazione in modo grave e l'apologia, in modo tale che si possa votare a favore di uno e non dell'altro. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

CASSON (*Art. I-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, dico subito che non parteciperò al voto sull'articolo 5, per motivi tecnici e di coordinamento tra le norme del nostro ordinamento nazionale. E cercherò sinteticamente di illustrarne il motivo, anche se in premessa devo dire, in maniera molto chiara e netta, che condivido totalmente e in ogni parte le considerazioni politiche, sociali e anche etiche sollevate e segnalate poco fa dal presidente Chiti, in relazione al contenuto di queste norme.

Esistono però dei problemi tecnici, nel senso che con l'articolo 5, in particolare con il primo comma, si introduce una nuova fattispecie di reato che contrasta con le decisioni anche molto recenti del Parlamento e con le indicazioni e i *caveat* formulati solo pochi giorni fa, lo scorso 28 settembre, dalla Commissione giustizia, in relazione al concetto di minimizzazione. Il collega Corsini ne parlerà anche da un punto di vista storico e politico: io ne segnalerò, da un punto di vista tecnico, le anomalie e le perplessità.

Abbiamo una normativa, che parte dal 1975, con la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che introduce le nuove fattispecie di reato, riguardanti la propaganda, l'istigazione e la commissione di atti di discriminazione. Successivamente sono state apportate delle modifiche a tali norme, nel corso degli anni Ottanta e in particolare nel 1985 e, da ultimo, con la legge n. 115 del 16 giugno del 2016, che sostanzialmente inseriva un'aggravante a effetto speciale, con la reclusione da due a sei anni, in relazione alla propaganda, all'istigazione e all'incitamento, se fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come indicati dalla Corte penale internazionale negli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto.

Nella normativa non c'era la fattispecie della minimizzazione, che viene introdotta con l'articolo 5, prevedendo quindi una nuova fattispecie di reato, un nuovo comportamento fattuale, che verrebbe punito, tra l'altro, con una pena piuttosto grave, da due a sei anni, che configurerebbe comunque un'aggravante a effetto speciale e consentirebbe una serie di interventi di ordine punitivo e investigativo, come si fa per i reati particolarmente gravi. Dico questo perché, quando di recente il Parlamento è intervenuto su questa materia, in sede di Commissione e poi in Assemblea, volutamente, per scelta politica, ha ritenuto che il concetto di minimizzazione fosse eccessivamente lato, tale da rasentare i profili di incostituzionalità e da poter sottoporre la norma all'esame della Corte costituzionale, che peraltro è già intervenuta in materie analoghe, proprio sanzionando il vizio di illegittimità costituzionale. E proprio per questo motivo, il 28 settembre di quest'anno la Commissione giustizia, mi pare all'unanimità o quasi - o comunque con una grandissima maggioranza - ha espresso un parere negativo sul punto, ponendo la condizione che dall'articolo 5 siano espunte le parole «sulla minimizzazione in modo grave».

Vengono motivati in maniera molto ampia il profilo costituzionale, l'intervento già effettuato in generale dalla Corte costituzionale e l'intervento precedente di questo Parlamento in materia di minimizzazione.

Io ribadisco quanto ho prima detto, perché, proprio *de iure condito* ma anche *de iure condendo*, discuteremo ancora di questa norma. E ciò è tanto vero che anche ieri, in Commissioni riunite 2a e 3a,

abbiamo riaffrontato siffatte tematiche, anche proprio sotto il punto di vista della minimizzazione. Quindi, se ne è parlato, se ne parla e se ne riparerà.

Proprio per problemi tecnici di coordinamento noi dobbiamo attenerci a quella che è l'indicazione corretta del nostro ordinamento nazionale vigente. Pur prendendo atto e condividendo sia le considerazioni politiche che i *caveat* dal punto di vista europeo segnalati dal presidente Chiti, in questa situazione annuncio che non parteciperò al voto sull'articolo 5.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei solo dare un contributo alla discussione precisando che la norma che qui stiamo esaminando, al di là degli appunti che sono stati fatti sulla questione della indeterminatezza (che non tocco), si riferisce intanto a un aggravante. Non parliamo di un reato autonomo.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Non è vero!

MALAN (FI-PdL XVII). Pertanto, la questione del negazionismo, con o senza la minimizzazione, è legata alla circostanza che esso sia posto in essere nell'ambito della commissione del reato di istigazione alla violenza. Pertanto, non è riferito a chiunque faccia un'affermazione. Infatti, esso si riferisce al comma 1 dell'articolo 3 della legge Mancino e non è autonomo.

In secondo luogo, dalla formulazione del comma 3-bis di quell'articolo 3, è ovvio che si tratta non di qualunque caso qualcuno possa ricondurre agli articoli 6, 7 e 8 della legge che istituisce il tribunale internazionale, bensì di fatti che, alla luce di quegli articoli, siamo stati giudicati dal tribunale internazionale.

Pertanto, si può applicare questo articolo non a qualcuno che sminuisca, diminuisca o neghi qualcosa che, se reale, potrebbe essere contemplato dagli articoli 6, 7 e 8 del trattato, ma solo a fatti giudicati dal tribunale internazionale come crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

CORSINI (Art. I-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (Art. I-MDP). Signor Presidente, io sento il dovere di rendere pubbliche le mie perplessità e i miei dubbi, preso atto, naturalmente, che, come al solito, il collega Chiti ha portato argomentazioni molto serie e largamente condivisibili.

Tuttavia, io ho subito un problema, perché sono intervenuto, in sede di Consiglio d'Europa, a manifestare i miei dubbi e le mie perplessità in ordine alla risoluzione che appunto il Consiglio d'Europa tempo fa ha assunto.

Da cosa derivano questi dubbi e queste perplessità? Premetto che non c'è alcun dubbio che, facendo riferimento all'olocausto e al genocidio, il negazionismo non trovi in quest'Aula un solo sostenitore e che resti comunque assodato che siamo di fronte al più grande atto criminale compiuto nella storia dell'umanità.

Condivido l'argomento del collega Quagliariello, il quale ha ribadito il carattere dell'unicità dell'Olocausto, nel senso che la storia ha conosciuto molteplici stermini, ma l'Olocausto è un genocidio unico. Non è l'unico genocidio, ma è un genocidio unico per le sue caratteristiche, le quali assommano le caratteristiche di tutti gli stermini compiuti nella storia dell'umanità.

Da cosa derivano i miei dubbi? Innanzitutto, non voglio entrare nella materia tecnica in quanto non sono un giurista e non mi picco di prendere la parola su argomenti sui quali non detengo una particolare competenza. Mi inquieta, però, molto il fatto che all'interno della comunità scientifica italiana, e non solo italiana ma anche europea, non vi sia un solo storico di vaglia, non vi sia una sola istituzione di storici europei che acceda alle posizioni che emergono, appunto, dal testo, e questo per tre ragioni fondamentali.

La prima ragione è che attraverso l'applicazione di norme penali si incrementa il fenomeno della vittimizzazione, che crea, contro la nostra volontà e le nostre convinzioni, un atteggiamento di

solidarietà e condivisione. Vorrei citare i casi dello storico inglese Irving - dico storico tra virgolette - o di Faurisson: sono casi che chi si è occupato della materia ben conosce e sa anche quali sono le ripercussioni presso l'opinione pubblica.

Il secondo argomento, che per me è fondamentale, è che la verità storica - e su questo argomento vi sono chilometri di bibliografie - non è materia di competenza dei tribunali, cui compete un altro ordine di intervento. La verità storica si afferma attraverso la ricerca, la formazione, l'educazione, l'attività della scuola, dell'università e dei centri di ricerca. Inoltre, quando si parla di minimizzazione, si definisce una categoria assolutamente indeterminata e difficilmente determinabile nella sua estensione e qualità.

Comunque, poiché mi rendo conto che noi tutti sentiamo la responsabilità di una battaglia nei confronti del negazionismo e di quanti negano l'evidenza di crimini che sono stati compiuti (che in realtà non producono ricerca storica, ma semplicemente auspici che quei fatti si riproducano) e nella consapevolezza che questa battaglia va combattuta a tutti i livelli, personalmente non mi porrò come un ostacolo e non parteciperò al voto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

LO GIUDICE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni a proposito dell'articolo 5 del provvedimento e della modifica proposta rispetto al ragionamento svolto e all'elaborazione della norma, cui siamo giunti poco tempo fa, sul reato di negazionismo.

È evidente che, in occasione dell'approvazione di quel disegno di legge, avevamo trovato un punto di intesa e di compromesso tra diverse istanze e perplessità emerse su vari fronti e lo avevamo individuato in un punto di ricaduta che si componeva di due parti: la prima era la decisione di assumere, rispetto alle richieste avanzate dalle istituzioni europee, solo il tema del negazionismo e non quelli della minimizzazione grave e dell'apologia, che già allora facevano parte delle richieste che ci venivano rivolte per adeguarci agli impegni assunti a livello internazionale e a livello europeo in particolare. Lì avevamo appunto trovato questo punto di ricaduta.

La seconda azione importante compiuta in quella occasione è stata di mettere in sicurezza la libertà di espressione, di opinione e ricerca scientifica, scegliendo non di istituire un nuovo reato di negazionismo, ma di ricondurre il negazionismo - all'interno della legge Mancino - tramite la creazione del nuovo articolo 3-bis - al solo rango di aggravante di un reato comunque commesso.

Quindi, il nostro ordinamento oggi non prevede un reato di negazionismo, ma stabilisce che i reati di propaganda e istigazione all'odio e alla diffusione di idee fondate sull'odio, già previsti all'articolo 3 della legge Mancino, trovino un elemento aggravante laddove siano nutriti e alimentati anche da un'ipotesi negazionista.

Questo nel nostro dibattito, già allora, ha tolto ogni dubbio rispetto al fatto che questa legge potesse essere usata per punire azioni riconducibili all'attività accademica, di ricerca o alla libera espressione dell'opinione, facendo appunto confluire il reato di negazionismo nell'alveo di aggravante rispetto a chi avesse già commesso un reato già punito dalla nostra legge.

Ora ci troviamo in una situazione un po' diversa da quella, perché non si tratta solamente di una sollecitazione che ci viene dalle istituzioni europee, ma di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia. Si tratta di capire se, mantenendo comunque quello *status* di aggravante e non di nuovo reato all'ipotesi di cui stiamo parlando, noi compiamo una differenziazione forte ed estremamente significativa rispetto al nostro ragionamento di qualche mese fa. Io ritengo di no, perché a mio parere l'atto più importante compiuto in quell'occasione è stato l'aver evitato di introdurre il reato di negazionismo. Oggi, pertanto, assumere accanto all'ipotesi di negazionismo quella della minimizzazione grave o dell'apologia (quantunque allora noi avessimo deciso di metterla da parte), di fronte all'ipotesi di trovarci in sede europea ad essere sottoposti a procedura di infrazione per quella specifica decisione - ovvero non procedere di fronte a casi di minimizzazione grave dell'Olocausto - credo che sia la direzione obbligata, accogliendo, per l'appunto, la formulazione presente in questo

testo di legge, con tutte le salvaguardie già messe in campo.

Aggiungo soltanto, come ricordava prima il senatore Chiti, che esiste in Europa - lo dico al senatore Quagliarello, che chiamava i liberali ad un'attenzione rispetto al tema della libertà di espressione - un organismo che più di ogni altro tutela la libertà individuale delle persone ed è la Corte europea dei diritti umani, la quale ha più volte sancito che il principio della libertà di espressione, scolpito nella Convenzione europea dei diritti umani, può trovare dei limiti laddove si mettano a rischio con le proprie azioni, anche verbali, altri diritti pure garantiti dalla Convenzione europea dei diritti umani, e questo evidentemente è uno di quei casi.

Aggiungo anche, colleghi, che non bisogna dimenticare che la legge Mancino, di cui stiamo parlando, è stata sottoposta nel 2006, dalla legge n. 85, nota come legge contro i reati di opinione, ad una revisione su cui il centrodestra, che allora volle quella legge, cantò vittoria rispetto all'abolizione dei reati di opinione dal nostro ordinamento. Essa, infatti, che modificava in modo sostanziale alcuni aspetti della legge Mancino, da un lato riducendo le pene, dall'altro modificando anche le dizioni utilizzate, per cui la «diffusione di idee» diventava «propaganda», l'«incitamento» diventava «istigazione»; quindi anche quella legge è stata ricondotta in un alveo che mette a garanzia la libertà di espressione delle persone e pone il limite alla libertà di espressione solo dove, come la Corte europea dei diritti umani ha ammonito, vengono messi in discussione altri diritti fondamentali pure garantiti dalla stessa Convenzione. Ritengo quindi che in questo contesto aggiungere la possibilità di punire, come aggravante, anche la minimizzazione e l'apologia, evitando così la procedura di infrazione europea, sia oggi una scelta legittima e, per i motivi che ho detto prima, anche obbligata. (*Applausi della senatrice Mattesini*).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, è evidente che dal punto di vista culturale la mia posizione è in contrasto netto con qualsiasi attività di negazione di fatti e di tragedie di rilevanza storica inaudita, che hanno ricevuto la sanzione dell'opinione pubblica mondiale e chi tenta di recuperare un giudizio di mitigazione non può trovare la mia condivisione e la nostra condivisione di socialisti. Tuttavia, signor Presidente, colleghi, essendo stato estensore del parere della Commissione giustizia, che ha trovato l'ampio consenso della Commissione stessa ed avendo approvato le modifiche che a suo tempo abbiamo introdotto sull'argomento, con un voto unanime della Commissione giustizia, io non posso condividere questa resa di fronte ad una procedura di infrazione che bisognerà poi andare a discutere nel particolare, e spero che il Governo comunque lo faccia.

Io non credo che ciò che arriva da Bruxelles o dal Lussemburgo sia sempre in linea con alcuni principi di fondo. È vero che lo stato di diritto si afferma anche attraverso le procedure di infrazione e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, però c'è una nostra Costituzione e sul punto la Corte costituzionale si è espressa in maniera esplicita sull'esigenza della tassatività della norma, sulla necessità che il cittadino possa capire fino a che punto è lecito e quando invece, superando quel confine, passa nella condizione di illiceità.

Non posso partecipare a questo voto favorevole sull'articolo. Ritengo più coerente non partecipare al voto e credo che si associa alla mia posizione anche il collega Longo, che fa parte del nostro partito.

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, il tema su cui si interviene ci ha impegnati a lungo su due fronti: da un lato quello del diritto e del codice penale e, dall'altro, quello della dimensione culturale. Il problema è che si interviene male, con definizioni generiche e si minimizza in modo grave.

Il tema è delicato e chi mi ha preceduto ha messo ben in evidenza come questo attenga all'elaborazione della verità storica, sempre che si possa mai parlare di una verità storica e non si debba riconoscere che la storia è un approccio critico e culturale. È proprio nella dimensione culturale, dell'istruzione e dell'educazione che cresce una rappresentazione della nostra storia, dei fatti e degli eventi. Intervenire

così è maldestro; è giustificabile forse solo perché si interviene su una materia così sottile e delicata all'interno di un provvedimento talmente eterogeneo che, alla fine, forse la Commissione di merito può non avere avuto il tempo e il modo di concentrarsi con altrettanta attenzione su ciascun passaggio. Però, ciò è grave perché abbiamo lavorato su questo e ci siamo posti una serie di problemi. È tanto più grave perché oggi nel nostro Paese c'è un dibattito che riguarda i margini di interpretazione e discrezionalità da lasciare ai magistrati. Pertanto, ci si muove continuamente in maniera contraddittoria: a volte si danno strumenti che sono considerati troppo vincolanti e, a volte, invece, si danno strumenti, come questo, troppo vaghi. Non basta che sia inserito nella dimensione dell'aggravante. Non stiamo facendo un calcolo di quanto pesa o quanto è leggero; stiamo facendo delle considerazioni di sistema. L'intervento è sbagliato e non avrebbe dovuto essere presentato all'Assemblea in questo modo e in questi termini. Credo che, proprio per il rispetto che l'Italia ha (ed è giusto che abbia) nei confronti di una normativa europea e di un suo essere dentro l'Europa, e non solo per gli aspetti finanziari (è stato detto tante volte), si abbia anche il diritto di porre con forza una discussione.

Onorevole Gozi, capisco che non sia facile, però è proprio su questi aspetti che ci si gioca, alla fine, una credibilità generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola statale di primo grado «San Giovanni Bosco-Summa Villa», di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 12,34)

PRESIDENTE. Ricordo che il provvedimento ha i tempi contingentati e alcuni Gruppi stanno esaurendo quelli a loro disposizione.

MINEO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sarò conciso come ella mi invita a fare.

Capisco bene perché l'Europa parli di minimizzazione grave, perché ne parlino i tedeschi, che hanno un problema serio da questo punto di vista: c'è una tendenza a svalutare quei terribili crimini contro l'umanità di cui stiamo parlando. Tuttavia, trovo che in Italia ci sia una tendenza pericolosissima a far fare la storia ai tribunali e a investire i tribunali dei giudizi di valore. Questo non è tollerabile: la battaglia sulle idee e il giudizio sulla storia devono ritornare alla politica, agli intellettuali, al dibattito. (*Applausi dei senatori Fucksia, Liuzzi e Quagliariello*).

Questo Parlamento avrebbe dovuto discutere più a fondo del provvedimento in questione. Non lo ha fatto - lo sappiamo tutti - perché la legislatura è stata bloccata fin dall'inizio, in una maggioranza blindata contro l'opposizione, e allora pur di non dare ragione agli altri, non si ascoltavano neanche.

Penso che la destra spesso abbia commesso degli errori sui grandi temi dei valori, ma è anche vero che non sempre quegli errori possono essere la giustificazione di un errore di segno contrario.

Come già altri senatori, scelgo dunque di non partecipare al voto su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CARRARO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per i motivi già illustrati da altri colleghi, annuncio

anch'io che non parteciperò al voto su questo provvedimento.

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, la Commissione giustizia ha espresso un parere molto chiaro, peraltro motivato in gran parte con riferimento a sentenze della Corte costituzionale, che così conclude: tutto ciò considerato, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostante sul disegno di legge con la seguente condizione, che all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge vengano espunte le seguenti parole: sulla minimizzazione in modo grave.

Tutto ciò è stato discusso in Commissione, sulla base, appunto, del principio di legalità perennemente e costantemente affermato dalla Corte costituzionale, con la precisazione che l'Europa deve attenersi a determinati principi - e tra questi il principio di legalità - della nostra Carta costituzionale. Ora, è chiaro che la proposta di votare per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello, consente a questa Assemblea di prendere in seria considerazione il parere della 2a Commissione, che è stato ampiamente discusso, ovvero consente di dare ossequio al suggerimento della medesima Commissione e non involgere tutto l'articolo 5.

Per quanto mi riguarda, anche a nome del mio Gruppo, suggerisco di votare per parti separate come saggiamente richiesto dal senatore Quagliariello. Nell'ipotesi in cui tale proposta non venisse accolta dall'Assemblea, non possiamo votare l'articolo 5 così come redatto in questo testo, per cui voteremo in maniera contraria.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, come Gruppo Per le Autonomie, a prescindere dalla posizione divergente della componente socialista, voteremo invece a favore dell'articolo 5, perché pensiamo che la modifica di perseguire anche la minimizzazione in modo grave sia invece condivisibile e vada quindi accolto il suggerimento pervenuto dalle autorità europee.

PRESIDENTE. Direi che la questione sia stata sufficientemente approfondita e discussa. Chiedo se vi siano motivi di contrarietà alla proposta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello.

RUSSO (PD). Signor Presidente, sono contrario al voto per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di votare l'articolo 5 per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello, che faremo ovviamente per alzata di mano.

Verifica del numero legale

ARRIGONI (LN-Aut) Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,41, è ripresa alle ore 13,02).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della richiesta di votare l'articolo 5 per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello.

Verifica del numero legale

ARRIGONI (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di martedì 10 ottobre sarà integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Cosenza.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, onorevoli senatori, con questo mio intervento vorrei portare alla vostra attenzione la recente sentenza di un giudice della Corte di cassazione che ha annullato la condanna all'ergastolo inflitta a un padre per l'omicidio del figlio che, interponendosi tra il padre e la madre per difendere quest'ultima, è stato colpito a morte da una coltellata inferta dal padre. Questa ne ha provocato la morte e la condanna del padre all'ergastolo in primo e secondo grado di giudizio. L'annullamento della sentenza da parte del giudice di Cassazione è avvenuta in quanto, essendo il figlio adottivo, non si poteva applicare l'articolo 577 del codice penale, che prevede l'aggravante specifica dell'ergastolo in caso di omicidio qualora questo venga commesso ai danni dell'ascendente o del discendente.

Al comma 2 dell'articolo 577 si prevede la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. Il dettagliato elenco, previsto dal comma 2, lascia pochissimi margini interpretativi, impedendo l'equiparazione tra figlio adottivo e figlio naturale. È proprio l'assenza del rapporto di consanguineità a svolgere una funzione discriminante del vincolo di adozione nell'attribuzione della sanzione. Il vincolo di sangue, quale fondamento dell'aggravamento della pena, risulta anacronistico in relazione a una nozione di famiglia mutata nel tempo, che oggi si fonda sicuramente più sull'assiduità della convivenza, che non sull'esistenza di un vincolo di consanguineità. La norma risente, quindi, del periodo storico in cui il codice penale è nato, e attualmente risulta particolarmente ingiusta quando opera una distinzione discriminatoria del vincolo familiare stretto a

seguito della conclusione di una procedura di adozione. Tale procedura presuppone, al contrario, una maggiore disponibilità e motivazione a contrarre un vincolo familiare. Se, da una parte, il codice civile già da tempo non opera più alcuna distinzione tra figli adottivi e naturali, i quali godono ormai di identici diritti e doveri, dall'altra, il codice penale non ha ancora recepito tale equiparazione.

È per tutto quello che ho detto che ho ritenuto doveroso presentare un disegno di legge che mira a modificare gli articoli 576 e 577 del codice penale, prevedendo esplicitamente l'equiparazione di un vincolo adottivo nell'interpretazione del concetto di ascendenza e discendenza ai fini dell'aggravamento di pena previsto dagli articoli menzionati. Spero che il provvedimento venga sostenuto da molti colleghi della Commissione giustizia. (*Applausi dai Gruppi Misto-Idv e Misto-SI-SEL*).

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, un paio di giorni fa è andato in onda un servizio delle «Iene» sul deputato Mario Caruso, nato dalla denuncia di una giovane assistente, Federica, precedentemente stagista, sfruttata per oltre un anno senza paga. In questo momento alla Camera dei deputati i collaboratori parlamentari stanno facendo un *flash mob* contro questo tipo di atteggiamento. Oggi anche un noto quotidiano nazionale riporta la vicenda.

Nel merito della questione c'è poco da dire. La ragazza deve aver oltrepassato il limite di umiliazione che un essere umano può sopportare quando cerca un lavoro e i soldi per vivere. Il deputato Caruso, secondo il servizio, l'avrebbe anche circuita con messaggi equivoci, che a qualsiasi persona ragionevole sembrano una chiara proposta di scambio: sesso per lavoro. Spero che sia condivisa l'affermazione che chiunque abbia una carica istituzionale e si comporti in quel modo, smette di essere onorevole. Non solo, chi si comporta così smette di essere un politico, un uomo di Stato e si trasforma invece in ciò che avrebbe dovuto combattere.

Il deputato Caruso, di fronte alle accuse, ha minacciato di far vedere come ci si comporta al suo paese, strizzando l'occhio a non so cosa, forse a certi stereotipi del Sud che, di nuovo, dovrebbe combattere e non incentivare. Il suo Paese, però, quello con la «P» maiuscola, è l'Italia. Egli è stato eletto all'estero (ma comunque in una nazione virtuosa, la Germania), e tuttavia rappresenta l'Italia, dove esistono leggi e regolamenti ben precisi, non ci si fa giustizia da soli e lo sfruttamento del lavoro è reato, così come l'abuso del proprio ruolo.

Questo fatto mi tocca in vari modi, anzitutto come donna perché la richiesta di scambiare certi favori con un contratto è terribile, oltre che patetica, e soprattutto indica che le battaglie per la parità di genere non vengono minimamente recepite da certi individui, gli stessi che - magari - fingono di arrabbiarsi per come certe culture straniere trattano le donne.

La vicenda mi tocca anche come infermiera, visto come noi infermiere siamo sempre "nomenclate", perché conosco bene quel mondo di sacrifici e difficoltà, incomprensioni e sudore che il mondo del lavoro ti presenta davanti. So cosa significa doverlo cercare e non avere una chiara visione del futuro, anche se sono fortunata perché sono un'impiegata pubblica da ormai vent'anni. Il nostro mondo del lavoro è continuamente *in itinere* e in attesa che si faccia qualcosa e si trovino regole e soluzioni sempre migliori per regolamentare una situazione troppe volte *border line* e troppo spesso anche fuori regola. Giovani e meno giovani continuano a lavorare per niente, o quasi niente, in un eterno ritorno di espedienti e chiamate a termine che non permettono loro di costruirsi un passato, né di assicurare il futuro. Da parte nostra, cioè di chi ha una carica, un ruolo nel Governo del Paese, partecipare allo scempio invece di provare a frenarlo è una delle colpe più grandi.

Come dicevo, questa vicenda mi tocca come politico e come carica istituzionale. Io sono rappresentata anche da ognuno dei miei colleghi qui dentro e alla Camera e, allo stesso modo, io, che ho la fortuna di essere in Parlamento, rappresento gli altri colleghi.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Bencini.

BENCINI (*Misto-Idv*). Comportamenti come quelli del deputato Caruso gettano discredito su tutta la

categoria, me inclusa. La fiducia nel popolo nelle istituzioni è già quasi del tutto perduta e proprio per queste ragioni i cittadini hanno visto i loro rappresentanti farsi sempre più piccoli, abbassare giorno per giorno la qualità del dibattito ma alzare i toni (tipico di alcune parti politiche); li hanno visti prima delinquere in segreto e poi, come ultima stoccata, li hanno visti anche smettere di preoccuparsi di tenerlo segreto e delinquere a viso aperto. In questa vicenda...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Bencini. Sono cinque minuti. Non possiamo andare avanti. Al massimo la autorizzo a depositare il *computer*.

BENCINI (*Misto-Idv*). Ha ragione, Presidente, concludo.

Auspico che si trovi una soluzione, esorto anche a trovare una modalità di regolamentare i collaboratori parlamentari come in Europa. Basta fare un copia e incolla: come si fa in Europa così facciamo nel nostro Parlamento, così evitiamo questo tipo di diversificazione dei contratti di lavoro. Esotto anche la presidente della Camera Boldrini, che tanto si spende per queste situazioni, a trovare una soluzione...

PRESIDENTE. Siamo al Senato, qui, senatrice Bencini!

BENCINI (*Misto-Idv*). Lo so, Presidente, ma come suol dirsi *scripta manent, verba volant*. In questo caso "*verba registratamat*". (*Applausi della senatrice Puglisi*).

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, sollecito il Governo ad intervenire immediatamente sulla situazione occupazionale della Ericsson, la grande azienda svedese. Noi siamo abituati a guardare alla Svezia come ad una grande Nazione che ha un sistema sociale di *welfare* avanzato dove la persona è al centro dell'attenzione delle politiche governative. Non riesco allora a capire come mai in Italia questa azienda svedese cambi completamente il modo di ragionare, perché vuol dire, a questo punto, che il Governo italiano queste situazioni non le prende assolutamente in maniera seria, le prende veramente sottogamba. Sollecitiamo allora il Governo a intervenire in questa crisi aziendale e ad applicare tutte le tecniche di *moral suasion* affinché quest'azienda non proceda ad ulteriori licenziamenti. Si prevede a metà 2018 che il numero dei licenziamenti arriverà addirittura a 600. Davvero non riesco a capire come ancora questo Governo riesca a stare in piedi con una modalità di gestione del Paese che veramente lo sta portando allo sfascio. (*Applausi della senatrice Nugnes*).

ESPOSITO Stefano (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (*PD*). Signor Presidente, nelle scorse settimane ho presentato un atto di sindacato ispettivo al Ministero delle infrastrutture, l'interrogazione 3-03999, sul tema molto delicato della gestione delle Ferrovie del Sud-Est cui ancora non è stata data una risposta. Si tratta di un'interrogazione molto articolata nella quale ponevo una serie di questioni e di domande sull'attuale gestione che, voglio ricordare, è passata totalmente in capo a Ferrovie dello Stato. Ci sono state anche mancate collisioni ma c'è una gestione, dal punto di vista degli accordi concordatari che apparirebbero - e ciò rende necessaria una immediata risposta da parte del Ministro - alquanto opachi.

Nei giorni scorsi mi sono state segnalate altre violazioni degli accordi concordatari, che avrebbero puntualmente verificate, a cominciare dalle assunzioni che verrebbero fatte in violazione agli accordi attraverso società di somministrazione. Chiedo al ministro Delrio una immediata risposta a questa interrogazione e soprattutto una immediata verifica se le informazioni che mi sono state passate siano reali, perché rischiamo, per una società che ha avuto gravissimi problemi anche di funzionamento, che ci si trovi in una situazione nella quale potrebbe venir meno anche il concordato, mandando a carte quarantotto il lavoro di risanamento su cui il Governo si era impegnato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 ([2882](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno

2019.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 ([2886](#))

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal seguente: «2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresì chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la

reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «su istanza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riceve istanze e segnalazioni dai titolari dei diritti e qualora riscontri la potenziale violazione delle norme nazionali ed internazionali in tema di diritti d'autore e diritti connessi, provvede ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria che, accertata la violazione, emette eventuali provvedimenti inibitori o restrittivi»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«I prestatori di servizi della società dell'informazione comunicano all'Autorità le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate»;

c) sopprimere il comma 3.

2.4

[MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L'Autorità nei casi previsti dal comma 1 è tenuta ad informare l'autorità giudiziaria, che esaminato il caso, revoca o conferma i provvedimenti inibitori e restrittivi emessi in via cautelare di cui al comma precedente»;

b) sopprimere il comma 3.

G2.100

[MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto d'autore per il completo adeguamento alle direttive 2001/28/CE (sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e 2004/48/CE (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale),

considerato che:

con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno è stata recepita la cosiddetta Direttiva Barnier, la quale al considerando 19 recita: «i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione *online*, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti»;

l'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 dispone che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti - per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati - indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941,

considerato, inoltre, che:

il recepimento parziale della direttiva su un punto dirimente, quale l'intermediazione del diritto d'autore, ha subito allertato la Commissione europea che ha chiesto chiarimenti al Governo,

valutato che:

in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, come affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori;

il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto la libertà dei titolari del diritto di poter effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni;

inoltre il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della legge sul diritto d'autore (LDA), peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva 2014/26/UE,

impegna il Governo a individuare le soluzioni più efficaci e funzionali volte a garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore e la libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta e di gestione collettiva dei diritti d'autore.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:

a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;

b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A

decorrere dal 1º settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente: «*1-bis.* In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera *a*), la prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1º settembre 2018, la prescrizione dei mangimi medicati è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [GRANAIOLA](#), [AMIDEI](#), [FUCKSIA](#), [DE PIETRO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017,

premesso che:

l'articolo 3 del presente disegno di legge verde su Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo a promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e nazionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G3.100 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [GRANAIOLA](#), [AMIDEI](#), [FUCKSIA](#), [DE PIETRO](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017,

premesso che:

l'articolo 3 del presente disegno di legge verde su Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

talè possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e nazionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G3.200

[GRANAIOLA, DE PETRIS, DE PIETRO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

l'articolo 3, in seguito alle modifiche apportate in prima lettura alla Camera, disciplina la tracciabilità dei medicinali veterinari e l'inserimento di taluni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, si prevede l'obbligo, a decorrere dal 10 settembre 2018, della prescrizione dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica e si stabiliscono sanzioni per chi falsifichi tali ricette. Analogo obbligo viene stabilito per la prescrizione veterinaria dei mangimi medicati;

considerato che:

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non

soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente la possibilità per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento;

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

il cosiddetto prodotto generico, introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è una specialità medicinale bio equivalente a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente;

considerato, altresì, che:

la Commissione europea ha presentato, il 10 settembre 2014, la proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558) che è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 2001/82 recante il codice relativo ai medicinali veterinari e che intende istituire, tutelando nel contempo la sanità pubblica e animale, la sicurezza alimentare e l'ambiente, un corpus legislativo aggiornato e proporzionato, adeguato alle specificità del settore veterinario, per aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari; ridurre gli oneri amministrativi; stimolare la competitività e l'innovazione; migliorare il funzionamento del mercato interno; affrontare il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla resistenza agli antimicrobici (AMR -*Antimicrobial Resistance*),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dell'accesso ai farmaci veterinari in maniera gratuita per i soggetti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per motivi di reddito, e la previsione in base a cui il costo dei farmaci veterinari per cani e gatti venga compreso nelle norme relative al SSN come avviene per i farmaci di fascia C;

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa al fine di prevedere la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattamento dell'animale attraverso un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora si sia in presenza della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G3.201

[BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2011/82/CE e 90/167/CEE,

al fine di meglio monitorare le confezioni di medicinali nel sistema distributivo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di inserire nella banca dati centrale finalizzata a tale scopo informazioni non solo relative alla vendita di tali farmaci, ma anche dati relativi al loro consumo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(*Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 -- Caso EU Pilot 8925/16/CNECT*)

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

«16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafo 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'*Internet aperta* e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

[BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [BIGNAMI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [DE PIETRO](#), Maurizio ROMANI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»;

premesso che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. *Internet aperto*, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet aperto*, viene introdotto il comma 16-ter all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259/2003 - Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento 2015/2120/UE, relativi ad un'*Internet aperta*, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell'*Internet aperto*, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del c.d. «*modem libero*», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del servizio con «*modem libero*» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali;

considerato che:

tale pratica è disciplinata dal regolamento UE 2120/2015, che riprende il concetto di «apparecchiatura terminale» della Direttiva UE 2008/63;

il Ministero dello Sviluppo economico è stato recentemente chiamato a rispondere alla Camera dei Deputati ad un'interpellanza urgente che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio in quella circostanza ha affermato che se il *modem* o il *router* risulta necessario per il corretto funzionamento della rete, anche se posta all'interno dell'abitazione dell'utente, tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «terminale» di rete e quindi l'utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure pretenderne le credenziali di accesso;

considerato inoltre che:

tale affermazioni potrebbero essere foriere di difficoltà interpretative;

tenuto conto che:

l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) ha, nelle BEREC *Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules*, approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso Agcom) su come interpretare gli articoli del Regolamento Europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del *modem* libero, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;

tal fatti/specie, però, a parere dell'interrogante, in Italia non sussiste in quanto usando le apparecchiature protocolli *standard* ormai consolidati e codificati dagli organismi di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente supportati da tutti i modelli di *modem* sul mercato, i servizi possono essere pienamente usufruiti dai clienti con *modem* di loro libera scelta, a patto che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i *modem* seguendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparecchiature elettroniche;

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spetterebbe all'AGCOM individuare esattamente quando un *modem* è da considerarsi «terminale» o «apparato» ma ad oggi alcuna chiarificazione è pervenuta dall'Autorità indipendente e questo sta tuttora causando un danno sia agli utenti che continuano a corrispondere somme agli ISP per l'acquisto dei *modem*, sia alle imprese del settore che potrebbero essere scoraggiate ad investire o meno nel campo degli apparati terminali di rete

nel nostro paese;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di:

richiedere all'AGCOM, per quanto di propria competenza, di fornire entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 dall'approvazione di codesto disegno di legge una definizione chiara, coerente ed organica di *modem*, in maniera da fugare qualsiasi dubbio interpretativo fra le due possibilità di «apparato di rete» o «apparato terminale» e fornire così certezza al mercato;

prevedere, nel caso l'AGCOM delibera nel senso che i *modem* sono da considerarsi apparati terminali e dunque di libera scelta dell'utente ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, un sistema di rimborsi delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti finali, prevedendo, altresì, un termine perentorio entro il quale adempiere e l'irrogazione di sanzioni a norma del Codice delle Comunicazioni così come modificato dalla presente legge in caso di ulteriori inadempienze da parte degli ISP.

G4.200 (testo 2)

[BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [BIGNAMI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#),
[ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [DE PIETRO](#), Maurizio ROMANI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»;

premesso che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. *Internet aperto*, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet aperto*, viene introdotto il comma 16-ter all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259/2003 - Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento 2015/2120/UE, relativi ad un'*Internet aperta*, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell'*Internet aperto*, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del c.d. «*modem libero*», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del servizio con «*modem libero*» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali;

considerato che:

tale pratica è disciplinata dal regolamento UE 2120/2015, che riprende il concetto di «apparecchiatura terminale» della Direttiva UE 2008/63;

il Ministero dello Sviluppo economico è stato recentemente chiamato a rispondere alla Camera dei Deputati ad un'interpellanza urgente che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio in quella circostanza ha affermato che se il *modem* o il *router* risulta necessario per il corretto funzionamento della rete, anche se posta all'interno dell'abitazione dell'utente, tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «terminale» di rete e quindi l'utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure pretenderne le credenziali di accesso;

considerato inoltre che:

tale affermazioni potrebbero essere foriere di difficoltà interpretative;

tenuto conto che:

l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio

BEREC) ha, nelle BEREC *Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules*, approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso Agcom) su come interpretare gli articoli del Regolamento Europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del *modem* libero, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;

tale fattispecie, però, a parere dell'interrogante, in Italia non sussiste in quanto usando le apparecchiature protocolli *standard* ormai consolidati e codificati dagli organismi di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente supportati da tutti i modelli di *modem* sul mercato, i servizi possono essere pienamente usufruiti dai clienti con modem di loro libera scelta, a patto che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i *modem* seguendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparecchiature elettroniche;

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spetterebbe all'AGCOM individuare esattamente quando un modem è da considerarsi «terminale» o «apparato» ma ad oggi alcuna chiarificazione è pervenuta dall'Autorità indipendente e questo sta tuttora causando un danno sia agli utenti che continuano a corrispondere somme agli ISP per l'acquisto dei *modem*, sia alle imprese del settore che potrebbero essere scoraggiate ad investire o meno nel campo degli apparati terminali di rete nel nostro paese;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di valutare l'opportunità di un intervento normativo, nel quadro della normativa europea di settore e degli indirizzi dell'AGCOM in materia, per la risoluzione della problematica di cui alle premesse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

(*Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale -- Caso EU Pilot 8184/15/JUST*)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente: «Art. 25-terdecies. - (Razzismo e xenofobia). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2886 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi

dall'Assemblea al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 19.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Alicata, Anitori, Bianconi, Bubbico, Candiani, Cattaneo, Chiavaroli, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Filippi, Fissore, Formigoni, Gentile, Lucherini, Manassero, Mancuso, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pignedoli, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Santangelo, Scalia, Schifani, Sposetti, Stucchi, Vaccari e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Scilipoti Isgrò, per attività della 13a Commissione permanente; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: senatore Giovanni Endrizzi

Vice Presidente Vicario: senatrice Vilma Moronese

Vice Presidente: senatore Vito Claudio Crimi

Segretario: senatore Sergio Puglia

Tesoriere: senatore Stefano Lucidi

Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bisinella, ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00793 della senatrice Favero ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00793, della senatrice Favero ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-03965 della senatrice Nugnes ed altri, 3-03966 del senatore Castaldi ed altri, 4-08069 del senatore Morra ed altri, 4-08073 della senatrice Fattori ed altri, e 4-08081 del senatore Girotto ed altri.

La senatrice Bellot ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08176 del senatore Vacciano ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 settembre al 4 ottobre 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 181

ANITORI: sulla crisi idrica di Roma (4-07967) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BULGARELLI ed altri: sull'attività dell'organizzazione non governativa "Alisei" (4-00961) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

FABBRI ed altri: sull'inserimento del sito dell'ex petrolchimico di Ottana (Nuoro) tra i siti di interesse nazionale (4-07926) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

FATTORI ed altri: sull'incendio in un deposito di plastiche di Pomezia (Roma) il 5 maggio 2017 (4-07473) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

LUMIA: sul corretto funzionamento della FICLU (Federazione nazionale italiana club e centri per l'Unesco) (4-07932) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

PUGLIA ed altri: sull'emergenza incendi, in particolare nel parco nazionale del Vesuvio (4-07847) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

TORRISI, PAGANO: sull'emergenza incendi in Sicilia (4-07751) (risp. BOCCI, *sottosegretario di*

Stato per l'interno)

Mozioni

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [ORELLANA](#), [FRAVEZZI](#), [BUEMI](#), [DE PIN](#), [ZIN](#), [FASIOLO](#), [RUTA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ROMANO](#) - Il Senato,

premesso che:

il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, nel dicembre 2006, la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, con lo scopo di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

secondo tale direttiva comunitaria, alla quale l'Italia ha dato attuazione con decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, che ha esteso l'applicazione anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, per l'assegnazione delle concessioni in scadenza che interessano i posteggi di mercati e fiere presenti sul suolo pubblico nazionale è necessario procedere attraverso un bando ad evidenza pubblica;

in questo modo, l'Italia è diventata l'unico Paese nell'Unione, insieme alla Spagna, ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante;

considerato che:

il recepimento della direttiva nell'ambito dei mercati ambulanti comporta, tra l'altro, l'apertura del settore a nuove imprese straniere e multinazionali, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59. Tali disposizioni destano una forte preoccupazione da parte dei venditori ambulanti che, oltre a temere gravi danni per l'occupazione, temono per l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;

la Conferenza unificata fra Regioni e Province autonome ha raggiunto il 5 luglio 2012 un accordo, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;

tuttavia, le misure previste, malgrado il regime transitorio approvato dalla Conferenza unificata, non tengono conto delle peculiarità di queste attività, quasi sempre imprese individuali o a dimensione familiare, che difficilmente potrebbero competere in un mercato così aperto. Inoltre, il decreto legislativo fa venire meno i requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore. Infine, questa tipologia di mercati, impiegando circa 500.000 addetti a livello nazionale, fa parte del tessuto economico delle nostre città, nonché della loro immagine turistica e tradizionale, che anche per questo necessiterebbero di maggior tutela;

tenuto conto che:

molte Regioni hanno approvato documenti volti a tutelare gli interessi dei commercianti ambulanti, quali, per esempio, la Puglia con l'approvazione della mozione 106/2016, la Regione Piemonte con una proposta di legge approvata dalla III commissione del Consiglio regionale in sede legislativa e successivamente trasmessa al Parlamento e la Regione Liguria che chiede che l'Italia escluda il commercio ambulante dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein per tutelare le piccole imprese del settore;

alcune associazioni di categoria hanno anche osservato che l'intesa raggiunta dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone ulteriori difficoltà ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non prevede l'utilizzo di regole omogenee per l'istituzione dei bandi, lasciando libertà di applicare criteri differenti sul territorio;

considerato inoltre che:

la direttiva europea ha inserito il settore del commercio ambulante tra i soggetti destinatari del provvedimento, accomunando le aree mercatali a risorse naturali limitate. La tipologia del sistema

mercatale italiano si svolge quasi esclusivamente in mercati e fiere con posteggi mobili. Si tenga presente che, al termine di ogni mercato (poche ore), lo spazio dato in concessione ritorna a tutti gli effetti ed integralmente nella disponibilità e fruibilità pubblica. Fattispecie completamente diversa da quelle previste per le concessioni che autorizzano l'uso di cave e miniere o l'utilizzo di arenili e risorse demaniali in genere, dove l'utilizzo del territorio risulta di natura esclusiva. Risulta chiaro quanto l'avere incluso le aree mercatali in tale concetto risulti una forzatura e prova ne è che il Parlamento europeo ha invitato i Governi degli Stati membri ad escludere tale settore dall'applicazione della direttiva, proposta che è stata accolta da tutti gli Stati eccezion fatta per la Spagna (che però ha aumentato la durata delle autorizzazioni, portandole a 70 e più anni) e per l'Italia, il cui Governo non si è adoperato e speso per escludere la categoria degli operatori su area pubblica, semplicemente temendo di incorrere in infrazione;

il sistema di selezione di bando ad evidenza pubblica per la riassegnazione dei posteggi prevede l'istituzione di un bando per ogni singolo posteggio di mercato e fiera ed un carico amministrativo, economico e burocratico che di fatto non modifica lo *status quo*, ma avvia semplicemente un meccanismo faraonico contrario a qualsiasi elementare principio di semplificazione e di snellimento delle incombenze a carico delle imprese;

risulta che i regolamenti dei singoli mercati devono in molti casi essere rinnovati, che devono essere redatte graduatorie aggiornate per qualunque posteggio esistente, che alcuni Comuni non hanno provveduto ancora a rilasciare titoli autorizzativi (e questo anche nella Provincia di Trento, che in materia è una delle più virtuose) e che mancano ancora delibere regionali istitutive di mercati esistenti, nonché il recepimento del documento della Conferenza unificata del luglio 2012. Molte amministrazioni lamentano infatti la difficoltà oggettiva nel redigere le graduatorie a causa di varie motivazioni dovute alla ricostruzione di dati relativi ad autorizzazioni rilasciate anche più di 50 anni fa, delle quali assai difficile trovare riscontro negli archivi storici;

tenuto inoltre conto che:

anche dell'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (prot. n. 0078725 del 15 dicembre 2016), che entra nel merito sia della durata delle autorizzazioni che dei criteri di selezione; la nota ha di fatto aumentato l'incertezza a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che avevano avviato i bandi prima della proroga delle scadenze stabilita dal decreto milleproroghe al 31 dicembre 2018, temendo ricorsi o atti successivi che invalidassero i bandi a seguito di nuovi criteri di selezione diversi da quelli adottati, sia per gli operatori, in quanto la mancanza di certezze porta gli operatori a non attuare investimenti (acquisto di rami aziendali, automezzi, attrezzi);

come ulteriore risvolto negativo, va considerato che, nella fase di approntamento del bando, molti Comuni sono intervenuti significativamente sui mercati poiché, considerando le autorizzazioni di fatto scadute, hanno adottato un'interpretazione restrittiva che, nella realtà, svilisce, riduce, cambia sede o addirittura sopprime mercati esistenti seppure consolidati da anni e magari anche con valenza turistica o di vicinato (per esempio il mercato di Rimini, o, nella realtà trentina, il Comune di Lavarone, che non intendeva cancellare il mercato estivo con apposita delibera di Giunta),

impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/123/CE, escludendo il commercio ambulante su aree pubbliche dall'applicazione della stessa, ovvero a delimitarne l'applicazione mediante l'individuazione di criteri per la concessione delle autorizzazioni, che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori, al fine di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, e a tutela dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante e degli operatori intestatari delle licenze e che lavorano direttamente o con personale dipendente nei mercati.

(1-00841)

[ZIZZA](#), [DI MAGGIO](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [LIUZZI](#), [FUCKSIA](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [DAVICO](#), [MILO](#), [D'AMBROSIO](#) [LETTIERI](#), [CASSINELLI](#) -

Il Senato,

premesso che:

il *report* dell'ISTAT recentemente pubblicato sull'andamento dell'economia agricola nel 2016 ha evidenziato dati contrastanti per il settore, che ha generato un valore aggiunto di 31.567 milioni di euro, pari al 2,1 per cento del valore aggiunto nazionale, ma che è esporto a una forte concorrenza con i Paesi emergenti;

si evidenzia, inoltre, come, a livello territoriale, la produzione nel settore cresca solo al Nord, con un aumento in volume del 3,4 per cento nel Nordest e dell'1,4 per cento nel Nordovest, mentre il Sud fa registrare una significativa flessione (pari al 4,6 per cento in meno), maggiore rispetto a quella evidenziata dalle isole (3,2 per cento in meno) e dal Centro (1,3 per cento in meno);

la tendenza in diminuzione del valore aggiunto registrato nel 2016 rispetto a quello dell'anno precedente pare determinato in buona parte dal crollo delle produzioni olivicole (con un calo del 44,7 per cento in volume), particolarmente colpite dagli effetti avversi dei ricorrenti fenomeni climatici avversi (siccità, fenomeni temporaleschi, gelate) e fitopatologici (mosca olearia, xylella);

il settore agricolo, inoltre, risulta caratterizzato da un'incidenza delle imposte alla produzione sul valore aggiunto (4 per cento), sensibilmente superiore a quella della media europea (3,3 per cento), nonché da contributi alla produzione che rappresentano solo 16 per cento del valore aggiunto nel settore, a fronte del quasi 50 per cento della Germania, del 40,4 per cento francese ed il 22,8 per cento della Spagna;

nonostante la negativa congiuntura economica, è proprio nell'agricoltura che il *report* registra una nuova crescita (pari allo 0,9 per cento) delle unità di lavoro totali (Ula), pari ad un incremento dello 0,3 per cento della componente del lavoro indipendente e del 2,3 per cento delle unità di lavoro dipendenti; l'*input* di lavoro del settore agricolo misurato in Ula (1,2 milioni di unità) rappresenta il 5,2 per cento del totale; l'insieme del comparto dell'agroalimentare incide per il 6,9 per cento delle unità di lavoro;

il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, di novella dell'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, individua tra i soggetti esclusi dall'obbligo di trasmissione semestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute quelli che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane;

come specificato dall'Agenzia delle entrate in una recente circolare (la n. 1/E), i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l'obbligo di comunicazione, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a loro applicabile. Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell'art. 34, comma 6, deve essere consegnata ai produttori agricoli. Per tali soggetti resta comunque valida la possibilità di optare per il regime ordinario IVA che comporterà l'applicazione degli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura;

a seguito di una serie di proroghe, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze il 4 ottobre 2017 (non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) ha ulteriormente rinviato l'applicazione dello spesometro al 16 ottobre 2017;

considerato che:

tali regole probabilmente avranno ricadute negative sugli adempimenti gravanti sui piccoli agricoltori non operanti in zone montane, per la quasi totalità contribuenti "minimi", poiché usufruendo dell'esonero ai fini IVA, saranno costretti a comunicare i dati relativi alle fatture emesse e registrate, senza considerare che questi soggetti non emettono fatture, né le registrano;

la condizione fotografata dall'ISTAT consegna un settore, quello agrario, di grande rilevanza per l'Italia, tanto sul piano economico-finanziario, quanto su quello sociale-occupazionale, evidentemente non adeguatamente assistito da idonee azioni del Governo nazionale sul piano fiscale e contributivo, impegna il Governo:

1) ad adottare idonee misure atte a garantire che anche i piccoli agricoltori non operanti in zone

montane siano esclusi dall'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e registrate;

2) ad adottare misure finalizzate alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione del peso fiscale e contributivo del settore agricolo e agroalimentare, tenuto conto dell'importanza strategica dello stesso per la manutenzione del territorio e per la prevenzione dei rischi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

3) ad adottare e finanziare, anche nell'ambito di una revisione della politica agricola comune, misure idonee a rafforzare la competitività e la produttività delle imprese agricole ed agroalimentari con particolare riferimento a quelle localizzate nel Mezzogiorno.

(1-00842)

D'AMBROSIO LETTIERI, Mario FERRARA, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, DL MAGGIO - Il Senato,

premesso che:

la retinopatia diabetica, grave complicanza del diabete, è la prima patologia che causa l'ipovisione e la cecità nei Paesi sviluppati;

secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oggi nel mondo ci sarebbero circa 422 milioni di persone diabetiche;

secondo i dati Istat, in Italia ci sarebbero oltre 3 milioni di persone diabetiche (5,5 per cento della popolazione totale); di queste la maggioranza sarebbe costituita da anziani e, in particolare, il 20 per cento sarebbe ultrasettantacinquenne;

la retinopatia diabetica è stata la causa, a livello globale, dell'1,9 per cento di disabilità visiva, moderata o grave;

premesso, inoltre, che:

la causa principale della retinopatia diabetica risiede nella presenza di un diabete non controllato adeguatamente che, nel tempo, ha sviluppato alterazioni dei vasi sanguigni e causato danni, a volte irreparabili;

i danni alla retina associati al diabete possono essere, generalmente, prevenuti attraverso controlli periodici dei livelli degli zuccheri presenti nel sangue e attraverso controlli periodici del fondo oculare, la cui osservazione è essenziale nelle persone affette da diabete mellito;

attualmente, poiché non esiste un trattamento farmacologico che consenta di guarire completamente, le misure più efficaci per contrastare l'insorgenza e la progressione della patologia sono rappresentate dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce;

considerato che:

la retinopatia diabetica è, in definitiva, una patologia ad oggi ancora non contrastata in modo efficace per carenza di trattamenti adeguati ovvero carenza di diagnosi tardive ovvero mancanza di adeguati e periodici *screening*;

lo scorso mese di febbraio l'American diabetes association (ADA) ha pubblicato il 40° volume del "Journal of diabetes care 2017" contenente le linee guida e le raccomandazioni aggiornate sulla prevenzione, la valutazione e il trattamento della retinopatia diabetica per gli operatori sanitari e per le persone affette da diabete;

secondo i dati ivi contenuti, gli esami di controllo agli occhi e gli esami per controllare la glicemia, la pressione sanguigna e i livelli di lipidi sierici possono ridurre il rischio di progressione della retinopatia diabetica;

considerato, inoltre, che:

le società scientifiche della diabetologia e dell'oftalmologia insieme alle associazioni di pazienti diabetici e ipovedenti, già da tempo impegnate nella lotta contro il diffondersi della retinopatia diabetica, hanno lanciato il "Progetto di sensibilizzazione sulla retinopatia diabetica", la cui finalità ultima è evitare che la persona diabetica perda il bene prezioso della vista;

nell'ambito del progetto è stato realizzato un *white paper* che contiene un'analisi complessiva del diabete, delle sue complicanze, delle strategie terapeutiche e dei costi, sociali ed economici, che la

patologia comporta;

secondo lo studio l'aumento, in Italia, dei pazienti affetti da diabete è determinato dell'invecchiamento della popolazione, dal progressivo aumento dell'obesità e dalle peggiorate condizioni socio-economiche della società; il diabete, inoltre, pur rimanendo una patologia che colpisce prevalentemente gli anziani, interesserebbe anche numerosi soggetti in età lavorativa che, in considerazione della maggiore aspettativa di vita, sono maggiormente esposti all'insorgere di complicanze;

le problematiche socio-sanitarie connesse allo sviluppo della patologia hanno causato un conseguente aumento dei costi di gestione della malattia a carico del Servizio sanitario nazionale;

la retinopatia diabetica si riscontra in circa un terzo dei pazienti diabetici; di questi circa il 2 per cento sviluppa una forma grave della complicanza;

lo *screening* e la diagnosi precoce sono elementi fondamentali per rallentare la progressione della menomazione visiva;

preso atto che:

le linee guida per lo *screening*, la diagnostica e il trattamento della retinopatia diabetica, nazionali e internazionali, raccomandano di compensare i valori glicemici e di trattare un'eventuale ipertensione;

le terapie di trattamento agli occhi, necessarie per un numero crescente di malati, richiederebbero un numero maggiore di strutture sanitarie e di personale sanitario idoneo ad effettuare i trattamenti dedicati;

le strutture di oftalmologia presenti in Italia non sono in grado di soddisfare i crescenti e reali bisogni dei pazienti e di interrompere, quindi, l'incremento delle complicanze;

il numero di posti letto nelle strutture oculistiche, poi, è nettamente inferiore rispetto alle necessità soprattutto in regioni quali Molise, Sicilia, Campania e Valle d'Aosta;

le strutture specialistiche che in Italia erogano prestazioni quali, per esempio, iniezioni intravitreali, non sono presenti in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale;

le strutture private risultano essere, mediamente, più adeguate rispetto ai centri pubblici a soddisfare le richieste dei pazienti;

preso atto, inoltre, che le diagnosi tardive e i ritardi nei trattamenti e nel *follow-up* connessi alla carenza di strutture e risorse determinano un peggioramento della acuità visiva dei pazienti;

rilevato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 marzo 2017, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", dovrebbe rispondere in maniera favorevole alle necessità di assistenza delle persone affette da diabete;

tuttavia, la presenza di lunghe liste di attesa e una scarsa informazione non le agevolano ad effettuare controlli regolari del fondo oculare; le diagnosi tardive, pertanto, inoltre non favoriscono il contrasto allo sviluppo della patologia;

rilevato, inoltre, che:

occorrerebbe che tutte le persone a rischio effettuassero controlli periodici del fondo oculare secondo le scadenze previste dalle linee guida;

occorrerebbe un progetto di informazione e sensibilizzazione atto a prevenire la progressione della malattia e a fermarne o ritardarne lo sviluppo;

occorrerebbe stanziare adeguate risorse per affrontare in maniera maggiormente efficace lo sviluppo della patologia oculare;

infine, il numero delle strutture sanitarie oculistiche dovrebbe essere implementato al pari delle risorse finanziarie assegnate per fornire assistenza a tutti i pazienti; parimenti, i pazienti affetti da retinopatia diabetica dovrebbero essere gestiti in maniera più efficiente attraverso un'adeguata programmazione degli esami diagnostici e delle prestazioni sanitarie necessarie,

impegna il Governo:

1) a prevedere un incremento delle risorse da destinare ai dipartimenti di oculistica del Sistema sanitario nazionale;

- 2) a promuovere un'adeguata programmazione delle attività proprie dei dipartimenti di oculistica in modo da soddisfare le necessità terapeutiche provenienti da un numero sempre crescente di pazienti affetti da retinopatia diabetica;
- 3) a promuovere un tavolo di confronto con le Regioni, al fine di rimuovere le disomogeneità e le inefficienze allo stato presenti sul territorio nazionale e favorire l'individuazione di un percorso diagnostico-terapeutico *ad hoc* per i pazienti affetti da retinopatia diabetica;
- 4) a prevedere un potenziamento delle attività di prevenzione e *screening* in campo oculistico attraverso un coordinamento fra le strutture oculistiche, private e pubbliche, e i medici, inclusi i medici di medicina generale;
- 5) a prevedere un potenziamento delle attività di prevenzione e *screening* attraverso la diffusione mirata di controlli dei livelli di glicemia, della pressione sanguigna e dei livelli di lipidi sierici nella popolazione a rischio;
- 6) a promuovere l'inserimento della retinopatia diabetica nei piani sanitari delle Regioni;
- 7) a prevedere adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione attraverso i principali mezzi di comunicazione, i medici di medicina generale e le farmacie del territorio, al fine di evitare che le persone affette da diabete possano rischiare di perdere la vista.

(1-00843)

Interrogazioni

ORELLANA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della strada", disciplina il trasporto in condizioni di eccezionalità, individuando al contempo le caratteristiche dei veicoli eccezionali;

con specifico riferimento al settore agricolo il comma 3, lettera *g-ter*), stabilisce che deve essere considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli isolati, o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada", disciplina il regime autorizzatorio inerente al trasporto in condizioni di eccezionalità o i veicoli eccezionali, individuando i seguenti tipi di autorizzazione: autorizzazione singola, multipla e periodica;

inoltre, ai sensi del comma 8 dell'articolo 104 del codice della strada, "Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattaci equipaggiate con attrezature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla Regione di partenza per la rimanente rete stradale";

considerato che:

in alcune regioni, in particolare in Lombardia, l'applicazione delle norme in materia di trasporti e veicoli eccezionali ha destato criticità in riferimento al regolare svolgimento delle principali attività agricole;

come evidenziato dall'associazione Agromeccanici e agricoltori della provincia di Pavia, in virtù delle intrinseche caratteristiche di tali attività (quali la stagionalità), risulta di fatto impossibile prevedere con il livello di dettaglio richiesto dalla normativa sia lo specifico periodo di svolgimento degli interventi, sia i siti dove si rende necessario l'intervento delle macchine, difficoltà che aumentano esponenzialmente per chi esercita l'attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi;

difatti, il comma 7 dell'articolo 14 del regolamento di attuazione del codice della strada stabilisce che, per le autorizzazioni di tipo periodico, è necessario (tra l'altro) indicare i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito. Per contro, ai sensi del successivo articolo 268, comma 1, lettera *b*), la domanda per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere corredata dall'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;

è necessario evidenziare come la recente direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.

293 del 15 giugno 2017 ha gettato le basi per un'interpretazione più restrittiva delle norme disciplinanti il rilascio delle autorizzazioni, anche alla luce del crollo del cavalcavia della strada provinciale 49 sulla strada statale 36 in provincia di Lecco;

le disposizioni riguardanti le autorizzazioni sono state poi riprese dalle norme di riferimento della Regione Lombardia, tra le quali particolare menzione meritano la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, recante "Disciplina del settore trasporti", e la legge regionale 26 maggio 2017, n. 15, recante "Legge di semplificazione 2017". Inoltre, con deliberazione n. X/6931 della seduta del 24 luglio 2017, sono state approvate le linee guida per l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, nelle quali si specifica che l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola, deve essere completata della documentazione di cui al citato articolo 268 del regolamento di attuazione del codice della strada e deve indicare "l'itinerario e/o area interessati dal traffico";

con itinerario o area interessati dal traffico la sezione 4 delle linee guida intende, da una parte, il tracciato seguito nello spostamento (da origine a destinazione) che deve essere individuato su supporto cartografico o con elenchi di strade puntuali e che ha un'origine e una destinazione finale invariabili, dall'altra, l'ambito territoriale comprendente l'itinerario dello spostamento (da origine a destinazione) e i possibili tracciati alternativi richiesti dall'operatore in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, individuati in ragione delle caratteristiche della viabilità e della sicurezza del traffico. Viene inoltre specificato che l'area non può estendersi all'intero territorio regionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al fine di apportare le necessarie modifiche alla normativa vigente, per stabilire uno specifico regime di autorizzazioni per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, prevedendo in particolare la possibilità per i soggetti interessati di indicare un'estensione territoriale e un periodo di intervento di riferimento e non gli specifici itinerari, consentendo così non solo agli operatori del settore agromeccanico, ma anche a quelli del settore agricolo di svolgere correttamente il proprio lavoro.

(3-04032)

[GRANAIOLA](#), [CASSON](#), [GOTOR](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [DIRINDIN](#), [LO MORO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, con riferimento alla grave questione dei risarcimenti danni da trasfusioni di sangue infetto, risulta che il Ministero della salute stia provvedendo a ristorare in via prioritaria quei cittadini che, una volta ottenuta la sentenza di condanna a carico dell'ente, a fronte dell'inadempienza di quest'ultimo, abbiano optato per il giudizio di ottemperanza di fronte al Tar invece di proseguire nell'azione di espropriazione forzata in sede civile; considerato che:

il ricorso al giudizio di ottemperanza comporta comunque un aggravio di spese a carico del Ministero e dunque delle finanze pubbliche;

infine, l'articolo 5-ter del "decreto vaccini", decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente suppletivo fino a 20 unità di personale comandato appartenente all'area III del comparto Ministeri proprio al fine di definire con celerità le procedure finalizzate al ristoro, tra l'altro, dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti accertata la circostanza descritta, che costituirebbe motivo di grave disparità fra i cittadini;

quali iniziative intenda promuovere al fine di garantire a tutti i cittadini il doveroso risarcimento del danno in tempi eguali per tutti e parimenti ragionevoli, realizzando un contenimento dei costi;

se il Ministero abbia già provveduto all'individuazione delle 20 unità di personale e se questo personale sia stato messo nella condizione di svolgere la delicata funzione per la quale è stato selezionato.

(3-04033)

[MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [LEZZI](#), [CRIMI](#),

CASTALDI, NUGNES, MORRA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 17 dicembre 2014 è stato firmato a Roma, dal commissario straordinario della Reggia di Caserta, dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e dal Ministero della difesa e dall'Agenzia del demanio il progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale (cosiddetto "Piano Soragni") ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

il Piano al punto 4.3 prevede, tra l'altro, che "La parte meridionale dell'emiciclo vanvitelliano orientale antistante il complesso architettonico della reggia (ex Caserma Pollio), è stata individuata quale nuova sede dell'Archivio di Stato, in adiacenza agli spazi del medesimo emiciclo adibiti attualmente a centro residenziale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. I necessari lavori di consolidamento, di risanamento conservativo e di adeguamento impiantistico della parte della predetta fabbrica saranno eseguiti avvalendosi di un finanziamento, dell'importo di circa 5.000.000 di euro, nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quale sono attualmente in corso di svolgimento le procedure di individuazione del contraente, affidate al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania e del Molise. Nel corso degli ultimi decenni il patrimonio documentario dell'Archivio di Stato di Caserta è stato incrementato notevolmente a seguito dei versamenti effettuati, in attuazione della normativa vigente, dalle Amministrazioni periferiche dello Stato della provincia, rendendo necessaria l'individuazione, all'interno dell'edificio della reggia, di nuovi spazi da destinare a deposito. Considerato che l'Archivio storico della Real Casa, sul quale l'Archivio di Stato esercita le proprie competenze, è indissolubilmente connesso, al pari della Biblioteca Palatina, al Museo storico della Reggia ed è attualmente allocato al primo piano ammezzato del palazzo, si ritiene opportuno soddisfare le esigenze correlate alla consultazione di tali fondi archivistici (nonché di quelli storicamente correlati al predetto Archivio storico) assegnando all'Archivio di Stato di Caserta alcuni locali (attualmente in consegna all'Aeronautica militare) ubicati nell'angolo sud orientale del piano terreno e del soprastante piano ammezzato, destinando a deposito la parte del piano interrato sottostante (tavole 35, 36 e 37)";

risulta agli interroganti che, ad oggi, al personale dell'archivio non è consentito accedere e i documenti non si sa da chi siano gestiti;

considerato che:

il Sottosegretario ai beni e alle attività culturali e del turismo, Cesaro, il 2 agosto 2016, rispondendo in Senato all'interrogazione 3-02949 del 22 giugno 2016 sui ritardi nel trasferimento di sede dell'archivio di Stato di Caserta, ha precisato che è in corso l'attuazione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale; in quell'occasione il Sottosegretario ha riferito che il responsabile unico del procedimento ha già trasmesso al segretariato regionale per la Campania, stazione appaltante, il documento preliminare alla progettazione, puntualizzando che per la realizzazione dell'intervento si prevede un quadro economico generale pari ad euro 2.687.792. Detta somma sarà inserita nella programmazione triennale dei lavori 2016-2018 - Elenco annuale dei lavori pubblici per il 2016, finanziati con parte delle risorse che saranno disponibili sul capitolo 7670, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016. Sottolinea comunque che, per gli altri necessari lavori riguardanti le opere di sicurezza antropica, è stato richiesto l'inserimento nel progetto speciale sicurezza previsto nell'ambito della programmazione triennale ex articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014. Per quanto concerne i locali nella Reggia messi a disposizione per la sede dell'archivio di Stato, rende noto che i tecnici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo incominceranno da subito una fase progettuale per consentire di velocizzare le procedure di trasferimento che, comunque, saranno garantite entro e non oltre il 2017, anche al fine di estinguere il fitto della odierna palazzina, il cui costo si aggira intorno ai 150.000 euro annui. I lavori presso i locali

della Reggia saranno previsti in modo che, anche all'interno di uno stesso appalto, saranno disposti micro-lotti funzionali, tali da consentire la sistemazione definitiva e idonea della documentazione nei vari locali di deposito, al fine del rispetto della data ultima di trasloco dell'Archivio di Stato entro il 2017;

il Sottosegretario ha infine precisato che "È stata inoltre chiesta ufficialmente al responsabile del procedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione mensile sullo stato di avanzamento della gara d'appalto, all'interno della quale compaiono una serie di offerte anomale: so quanto a lei stia a cuore la legalità nell'assegnazione dell'appalto. Tutto questo, seguendo una logica propria di un cronoprogramma, ci consente di dire che, entro il 2017 avverrà il trasferimento dell'Archivio di Stato di Caserta che da ventun anni giace in un locale non idoneo con fitti passivi a carico dello Stato, nella Reggia di Caserta";

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

già nel marzo 2016 l'architetto Belardelli, in occasione di un sopralluogo effettuato dalla prima firmataria del presente atto, aveva rappresentato la possibilità di dividere i lavori in 3 lotti dei quali il primo, ammontante a circa 500.000 euro, poteva consentire il trasferimento del personale, che lavora in condizioni rischiose, e la messa in sicurezza dei documenti;

solo nell'aprile 2017 l'Archivio di Stato di Caserta ha spostato i suoi uffici dall'appartamento nel quale è in fitto (dal 1972); lo stesso non è avvenuto per la documentazione archivistica, che si trova ancora nella vecchia sede;

ad oggi risulta agli interroganti che gli uffici trasferiti non siano ancora dotati di collegamenti *internet*, né di una sala lettura e, soprattutto, non siano in possesso dei testi facenti parte dell'Archivio di Stato di Caserta. Ai dipendenti sarebbe al momento vietato l'accesso alla rete *internet wi-fi* già disponibile presso la Reggia;

il 17 luglio 2017, a seguito della diffusione su *social network* e testate giornalistiche di notizie inesatte in merito all'Archivio di Stato, la direttrice dell'Archivio di Stato ha diramato un comunicato in cui, nel ripercorrere i recenti accadimenti legati al trasferimento degli uffici dell'Archivio di Stato di Caserta presso la Reggia, precisa che l'Archivio storico della Reggia di Caserta rientra nella competenza istituzionale e territoriale dell'Archivio di Stato di Caserta;

considerato altresì che, risulta agli interroganti:

a conferma di ciò, la stessa Direzione generale archivi ha confermato quanto già detto nel "Piano Soragni" e sostenuto dalla direttrice relativamente al fatto che le competenze istituzionali dell'Archivio storico della Reggia sono da considerare in capo all'Archivio di Stato di Caserta. L'Archivio storico costituisce infatti una sezione staccata dell'Archivio di Stato di Caserta, cui spetta la piena titolarità giuridica. Al direttore dell'Archivio di Stato di Caserta spetta la supervisione tecnico-scientifica dei lavori di ordinamento e inventariazione e le modalità per la valorizzazione e la fruizione delle carte da parte del pubblico e degli studiosi;

l'11 agosto 2017 è scaduta l'ulteriore proroga per la consegna del progetto di adeguamento degli spazi liberati nella Reggia destinati all'Archivio di Stato di Caserta;

considerato inoltre che:

secondo il progetto esecutivo relativo al restauro e adeguamento degli spazi del Palazzo Reale di Caserta destinati all'Archivio di Stato redatto dall'architetto Belardelli, è necessario adeguare gli spazi individuati all'interno del Palazzo Reale di Caserta per l'allocazione temporanea della sede dell'Archivio di Stato, in attesa della conclusione dei lavori di consolidamento, risanamento conservativo e adeguamento impiantistico della parte meridionale dell'emiciclo vanvitelliano orientale antistante il complesso architettonico della Reggia (ex Caserma Pollio), scelta quale sede definitiva; in dettaglio, l'obbiettivo dell'intervento è tra l'altro quello di realizzare: al piano terra, ala sud, ambienti idonei alle funzioni di sala di studio, biblioteca, sale mostre-conferenze, servizi al pubblico, direzione e uffici; depositi archivistici, con la massima capienza compatibile con le caratteristiche strutturali dell'immobile, nel piano terra - lato est; al piano seminterrato i locali tecnici e i depositi di materiale cartaceo mediante l'utilizzo di scaffalature mono e bifacciali;

oltre a lavori di manutenzione ordinaria e l'adeguamento impiantistico, funzionale alla creazione di uffici, sala studio, sala mostre-conferenze, e in generale di ambienti destinati al servizio al pubblico, si prevedono più consistenti lavorazioni, quali: demolizioni dei muri divisorii, dei solai in ferro intermedi; rifacimento intonaci e tinteggiature delle pareti; rimozione e messa in opera degli infissi interni; rifacimento dei servizi igienici; adeguamento impiantistico;

nel progetto non sarebbero indicate tempistiche di realizzazione e questo, ad avviso degli interroganti, genera uno stato di incertezza, mentre nel frattempo la documentazione continua ad essere deposta nell'appartamento in locazione di via dei Bersaglieri. A ciò si aggiunga che nel progetto esecutivo si fa riferimento ad una soluzione temporanea di assegnazione dei locali della Reggia all'Archivio di Stato di Caserta, a differenza di quanto previsto nel "Piano Soragni", che nel voler soddisfare le esigenze correlate alla consultazione di tali fondi archivistici, ritiene opportuno assegnare all'Archivio di Stato di Caserta alcuni locali, ubicati nell'angolo sud orientale del piano terreno e del soprastante piano ammezzato, destinando a deposito la parte del piano interrato sottostante;

considerato infine che:

domenica 8 ottobre 2017, si tiene l'apertura straordinaria di biblioteche e gli archivi statali, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura. In questa occasione, secondo il sito istituzionale del Ministero, sono in programma tre eventi connessi al patrimonio archivistico di Caserta. Il primo, "Documenti e poesie in Archivio - Letture di sonetti di Domenico Mondo, un pittore che fu poeta", organizzato dall'Archivio di Stato di Caserta in collaborazione con l'associazione "Società di Storia Patria di Terra di Lavoro" e la Compagnia d'arte "Fabbrica Wojtyla - Laboratorio Traduzioni & Tradizione della Città di Caserta", è a titolo gratuito. Il secondo e il terzo invece organizzati alla Reggia di Caserta presso l'Archivio Storico e la Biblioteca Palatina con un costo del biglietto pari a euro 12;

sul sito *internet* del Ministero, nella pagina dedicata agli eventi della "Domenica di carta 2017", vengono riportati tutti gli appuntamenti organizzati nelle province e nelle regioni d'Italia; nella stessa pagina è possibile contare 99 e tra tutti questi gli unici ad aver indicato un ingresso a pagamento risultano solamente i due organizzati dall'Archivio Storico della Reggia di Caserta, tutti gli altri hanno specificato nella descrizione dell'evento, alla voce "costo del biglietto", o ingresso gratuito, libero o nessun importo,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo rispetto alle attività connesse al trasferimento definitivo dell'Archivio di Stato alla Reggia;

se esista e, nel caso, possa essere reso pubblico il cronoprogramma delle attività di restauro e adeguamento degli spazi del Palazzo Reale di Caserta assegnati all'Archivio di Stato, anche in virtù del fatto che lo stesso cronoprogramma fu annunciato dal Sottosegretario il 2 agosto 2016, rispondendo in Senato all'interrogazione 3-02949;

se non ritenga opportuno chiarire, anche attraverso un documento formale, che i locali della Reggia di Caserta destinati all'Archivio di Stato non hanno una destinazione temporanea;

se corrisponda al vero che l'11 agosto 2017 è scaduto il termine per la presentazione del progetto di adeguamento dei locali destinati all'Archivio di Stato;

se non ritenga urgente procedere con i lavori previsti per il primo lotto, considerato che attualmente il trasferimento parziale dell'Archivio presso la Reggia di Caserta non ha prodotto ancora alcun beneficio, in quanto il personale è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, si continua a pagare l'affitto fuori contratto della sede di via Bersaglieri e i documenti ivi riposti possono subire gravi danni considerato che lo stabile non possiede alcuna certificazione a norma per ciò che attiene alla staticità, all'antincendio e alle regole sulla sicurezza;

se non si ritenga opportuno coinvolgere il direttore della Reggia di Caserta, affinché possa offrire un supporto operativo e strumentale ai funzionari dell'Archivio di Stato, attualmente privi persino della

connessione *internet*, e dare libero accesso all'Archivio Storico della Reggia; se si ritenga legittimo che, per un'iniziativa di sensibilizzazione organizzata a livello nazionale dal Ministero, venga richiesto ai visitatori dell'Archivio Storico della Reggia di Caserta, come riportato sul sito ufficiale "beniculturali", il pagamento di un biglietto pari a euro 12, considerato che nessuno degli altri eventi organizzati in tutta Italia ha comportato un costo di ingresso.

(3-04034)

GIROTTA, BERTOROTTA, NUGNES, SERRA, CASTALDI, MORONESE, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

i quotidiani "Corriere delle Alpi", "Corriere del Veneto", "Il Gazzettino", "Il Giornale di Vicenza", "Il Piccolo", "L'Adige", "L'Arena", "L'Eco di Bergamo" e "Messaggero Veneto" il 5 ottobre 2017 hanno pubblicato la notizia che dai rilievi delle stazioni Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) di Vicenza, Verona e Belluno è stata accertata la presenza di tracce radioattive nell'aria;

l'elemento individuato dagli organi di controllo tra il 30 settembre e il 1° ottobre, corrisponde al rutenio 106. Le percentuali sono così infinitesimali che l'Arpav ha precisato subito: "la contaminazione non desti preoccupazione, sia sotto il profilo sanitario, sia sotto quello ambientale" ("Giornale di Vicenza", del 5 ottobre 2017);

attualmente non è stata ancora individuata la provenienza della "nube" radioattiva. Tra le ipotesi avanzate anche quella che la "nube" possa essere arrivata dall'Europa del Nord. Infatti in Norvegia, Svezia, Polonia, Svizzera, e Austria sono state intercettate contaminazioni della stessa natura. Mancano ancora i dati dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. Certo è che contaminazioni uguali sono state rilevate in altri Paesi europei, nonché in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia;

sono ancora incerte le cause, per le quali si sta indagando. L'Arpav ha asserito che "in caso di incidente nucleare gli elementi radioattivi presenti nell'aria sarebbero molto più numerosi" ("Giornale di Vicenza", del 5 ottobre 2017). Ugualmente, dalle rilevazioni storiche esaminate, cresce la possibilità che da qualche parte nel nord Europa ci sia stata una dispersione incidentale dell'isotopo radioattivo; il mancato accertamento dell'origine della causa che ha propagato la nube radioattiva alimenta preoccupazioni per gli eventuali rischi alla salute tra i cittadini dell'area nord est italiano;

considerato che:

con l'interrogazione 3-03775, pubblicata il 25 maggio 2017, nella seduta n. 831, il primo firmatario del presente atto ha interrogato il Governo sull'opportunità, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini italiani, di intervenire nella riunione delle parti di Espoo, chiedendo l'applicazione della VIA (valutazione d'impatto ambientale) transfrontaliera per le attività di estensione della vita di esercizio degli impianti nucleari ubicati al confine con l'Italia in applicazione della "Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991"; dalla risposta, a parere degli interroganti non esaustiva, alla citata interrogazione, ricevuta il 20 settembre 2017 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si apprende che è stato istituito un gruppo di lavoro, in cui saranno valutate tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione della Convenzione di Espoo, senza aver nessuna certezza in merito all'attivazione della VIA transfrontaliera per gli impianti nucleari posti al confine dell'Italia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'accaduto;

quali siano le azioni di controllo e monitoraggio intraprese, al fine di evitare pericoli per la salute umana, nonché per individuare le cause che hanno generato la nube radioattiva.

(3-04035)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che il centro servizi del casello autostradale di Desenzano del Garda (Brescia) rischia la chiusura: infatti la multinazionale spagnola Abertis, in seguito all'acquisto di A4

Holding (che controlla anche la Brescia-Padova), ha annunciato la volontà di chiudere i centri servizi di Padova ovest, Thiene, Vicenza ovest e Desenzano a partire dal 2018, a seguito della definizione del piano di ridimensionamento delle strutture di servizio operata da Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA;

risulta, inoltre, che il Consiglio comunale di Desenzano si è espresso contro un simile progetto evidenziando l'utilità del centro in un'ottica di servizi ai turisti ed alla popolazione locale;

anche l'assessore per lo sviluppo economico della Regione Lombardia, Mauro Parolini, ha indirizzato, nei giorni scorsi, una lettera al presidente del consiglio di amministrazione della A4 Holding Carlos del Rio per evitare la chiusura del centro servizi, nella quale rileva che tale decisione "priverebbe il territorio bresciano dell'unico punto di relazione diretta con l'autostrada, privandolo anche di un importante punto di riferimento per il turismo gardesano, che negli ultimi anni ha fatto registrare una costante crescita di arrivi e presenze";

la proposta sarebbe quella di non chiudere il centro, bensì di valutare, assieme ai vertici della società, possibili collaborazioni con la Regione Lombardia per rilanciare le funzioni del centro, integrandole con un servizio di accoglienza e informazione turistica;

nonostante il presidente del Rio abbia replicato che non vi sarebbe alcuna decisione definitiva sulla chiusura del centro servizi, tutte le istituzioni della provincia di Brescia, il sindaco di Desenzano e quelli dei comuni rivieraschi, con i presidenti degli enti e dei principali protagonisti del sistema che si occupano di promozione del Benaco, dovranno essere debitamente informati in modo che la difesa e la valorizzazione di questo punto di accesso strategico ad una delle aree turistiche più importanti d'Italia siano condivisi e abbiano maggiore efficacia;

la decisione del ridimensionamento nel numero dei centri servizi, in particolare quello di Desenzano, metterebbe in seria difficoltà un cospicuo numero dei lavoratori addetti e delle loro famiglie, la popolazione locale, quella in transito ed il turismo di un'area che sta vedendo una progressiva crescita delle presenze: le imprese turistiche del territorio, con il relativo indotto, anche in termini occupazionali, ne sarebbero danneggiate, e tutto questo non può accadere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la questione nelle sedi adeguate.

(4-08177)

CONSIGLIO, CENTINAIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

secondo quanto riportato da un articolo apparso sul quotidiano "La Verità" del 28 settembre 2017, vi sarebbe un "buco" da 40 milioni di euro per lo Stato a causa del gratuito patrocinio concesso agli immigrati irregolari nei procedimenti civili avverso i dinieghi delle commissioni territoriali successivamente all'esame delle istanze di protezione internazionale;

difatti, mentre nei precedenti anni, precisamente nel 2014 e nel 2015, la spesa per garantire il patrocinio gratuito ammontava a circa 175 milioni di euro, nel 2016 la stessa avrebbe avuto una decisa impennata, raggiungendo la cifra di ben 214 milioni di euro, in realtà 271 comprensivi di Iva e contributi versati alla cassa forense;

nella relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita al 2016 e al primo semestre del 2017, presentata al Parlamento a luglio, il Ministro in indirizzo imputava la maggior spesa al fatto che "dal maggio 2015 è stato aumentato il limite di reddito al di sotto del quale si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (...) con la conseguenza che l'ammissione di un maggior numero di soggetti al beneficio determina un maggiore onere";

tuttavia, secondo i dati riportati nell'articolo, tale incremento non sarebbe tanto da imputare all'allargamento della platea dei beneficiari quanto piuttosto all'incremento esponenziale degli immigrati che ricorrono a tale istituto per impugnare i dinieghi delle commissioni territoriali esaminatrici delle domande di protezione internazionale;

difatti, nell'ultimo quinquennio sarebbero quasi 118.000 i sedicenti profughi che si son visti respingere la richiesta di protezione internazionale e già dal 2012 si sarebbe registrato un aumento dei ricorsi, anche per il fatto che i tribunali civili sono più propensi, rispetto alle commissioni, a concedere un

permesso per motivi umanitari anche a chi non ne avrebbe titolo e sia perché, nelle more del giudizio, l'immigrato irregolare ha diritto a permanere sul nostro territorio con relativa assistenza sanitaria; considerando che "un processo in sede civile, per valutare il diritto di un sedicente profugo a ottenere un visto di soggiorno, comporta una parcella sui 900-1.000 euro per il difensore", i 100.000 casi degli ultimi 5 anni "corrisponderebbero ad esborso per l'erario di circa 100 milioni in avvocati d'ufficio" solo per il primo grado, aumentando con il giudizio d'appello, per il quale la parcella dell'avvocato d'ufficio "sale intorno ai 1.200 euro";

nella medesima relazione, peraltro, si indica una spesa presunta, su base previsionale, di circa 540 milioni di euro per il 2017, evidenziando che "la spesa di giustizia è in se una spesa piuttosto variabile, condizionata dal numero di processi dalla celerità con cui vengono effettuate le liquidazioni giudiziarie, nonché da parametri reddituali (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato)", con la conseguenza che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno;

conseguente all'oggettiva impossibilità di quantificare le "spese di giustizia" e all'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale presentate già nell'anno in corso (102.688, con un aumento del 31,12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016) e ai rigetti (52 per cento) e, di conseguenza, degli immigrati che ricorrono al gratuito patrocinio, si determina il rischio evidente di una crescita esponenziale ed incontrollata di tale spesa, in mancanza di misure di contenimento; l'ampliamento della platea dei beneficiari del gratuito patrocinio avrebbe dovuto interessare i cittadini italiani più bisognosi e magari vittime della cattiva giustizia e non già invece una tassa per i contribuenti a beneficio di immigrati non aventi diritto ad alcuna forma di protezione internazionale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi le cifre riportate, in merito al numero di immigrati irregolari che hanno usufruito del gratuito patrocinio negli ultimi anni ed allo scostamento di 40 milioni di euro rispetto alla spesa previsionale;

se e quali urgenti iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio di un incremento abnorme delle "spese di giustizia" correlato al gratuito patrocinio usufruito dagli immigrati che ricorrono avverso le decisioni delle commissioni territoriali, al fine di garantire ai cittadini italiani più bisognosi e magari vittime della cattiva giustizia il ricorso a tale istituto;

se non ritenga opportuno escludere e, nel frattempo, limitare i ricorsi promossi dagli immigrati contro il diniego di una forma di protezione dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

(4-08178)

DL MAGGIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, sulla base degli elementi informativi acquisiti dall'interrogante:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il sostituto procuratore generale di Napoli Ugo Ricciardi è stato accusato di grave negligenza dal Consiglio superiore della magistratura nella gestione di due fascicoli riguardanti la demolizione di immobili abusivi siti a Giugliano (Napoli);

il dottor Ricciardi è altresì accusato di "grave scorrettezza" nei confronti dell'avvocato generale, Antonio Gialanella, che aveva chiesto lumi circa i due fascicoli;

le accuse riguardano i decreti di liquidazione emanati in favore dei consulenti tecnici incaricati dalla Procura di procedere alle demolizioni. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dai *media*, le ditte incaricate di procedere ai lavori di demolizione non sarebbero state le medesime effettivamente presenti presso i cantieri;

altro episodio simile si è verificato a Castel Volturno (Caserta), dove il consulente tecnico nominato dal procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Sergio Occhionero, avrebbe stimato il costo dell'abbattimento di un manufatto abusivo in 89.326,38 euro, a fronte dei 25.000 euro preventivati, invece, dall'ufficio abusivismo del Comune;

nel medesimo comune di Castel Volturno, per l'abbattimento di una seconda opera abusiva, il preventivo redatto dal consulente tecnico della Procura supererebbe il milione di euro, una cifra considerata dall'amministrazione comunale spropositata rispetto ai valori di mercato, nonché

incompatibile con le casse dell'ente,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;
se, al fine di dissipare ogni dubbio relativo alla condotta dei magistrati impegnati nell'esecuzione delle citate sentenze di abbattimento di manufatti abusivi, intenda attivare i propri poteri ispettivi previsti dall'ordinamento presso le rispettive Procure.

(4-08179)

[Elena FERRARA](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [FABBRI](#), [FASILO](#), [FISSORI](#), [IDEMLA](#), [LAI](#), [LO GIUDICE](#), [MANASSERO](#), [MARTINI](#), [MATTESINI](#), [MICHELEONI](#), [MOSCARDELLI](#), [MUCCHETTI](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [SILVESTRO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [TOCCI](#), [VACCARI](#), [VALENTINI](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2017, nei comuni di Trecate e a Sillavengo (Novara), in seguito alla lettera inviata dal sindaco di Trecate alla popolazione con la quale esortava ad evitare di concludere accordi finalizzati all'accoglienza di migranti, si registrava un'iniziativa dei militanti del movimento "CasaPound" con l'esposizione di uno striscione contenente la scritta "Refugees not welcome" ("I rifugiati non sono benvenuti");

a Novara il capogruppo consiliare di maggioranza (Lega Nord) ha presentato una mozione (n. 241) affinché l'amministrazione comunale si doti di un provvedimento volto ad attivare procedure preventive di controllo su privati e cooperative che intendano ospitare richiedenti asilo: proprietari o conduttori di beni immobili sarebbero obbligati a comunicare preventivamente all'amministrazione la partecipazione a bandi finalizzati all'ospitalità e alla gestione di richiedenti asilo. Lo stesso provvedimento contiene sanzioni in caso di mancata comunicazione;

i Comuni di Grignasco e Momo, sempre in provincia di Novara, hanno predisposto delle ordinanze che obbligano i privati, le cooperative o varie organizzazioni che partecipano ai bandi della Prefettura per dislocare sul territorio i richiedenti asilo a informare preventivamente e tempestivamente l'amministrazione comunale delle proprie intenzioni, pena una denuncia all'autorità giudiziaria e una sanzione pecuniaria;

la Giunta del Comune di San Germano vercellese, in data 9 agosto 2017, ha adottato una delibera denominata "Tutela del territorio sangermanese dall'invasione, immigrazione delle popolazioni africane e non solo", che accusa il principio della distribuzione diffusa dei migranti sul territorio, allude al fatto che le associazioni che si occupano dell'accoglienza dei migranti siano dedita al malaffare e rifiuta il piano di accoglienza presentato dalla Prefettura, non riconoscendo le legittime scelte portate avanti dal Governo;

considerato che:

le procedure e le modalità di accoglienza sono regolate dalla normativa nazionale e da appositi accordi tra enti locali e Ministero dell'interno;

tali procedure prevedono norme per l'accoglienza volte a tutelare sia la permanenza sul territorio nazionale dei migranti, sia la salute e l'incolumità dei cittadini residenti;

Trecate conta 20.399 abitanti (dato al 31 dicembre 2016) e il Ministero ha stabilito una quota di 2,5 migranti ogni 1.000 abitanti e quindi è prevedibile vi siano nuovi arrivi, oltre al fatto che i 22 migranti al momento presenti rappresentano lo 0,11 per cento della popolazione;

nel caso di specie, le procedure per l'accoglienza dei migranti sono state rispettate interamente dagli organi preposti sul territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far fronte alla grave situazione e se non ritenga di dover intervenire, in base alle proprie attribuzioni, per sollecitare un intervento normativo in via d'urgenza volto ad enucleare una possibile soluzione rispetto alle delibere degli enti locali in totale contrasto rispetto alla normativa nazionale sulla questione migranti, senza che sia necessario procedere in sede di impugnazione davanti al giudice amministrativo con i seguenti oneri economici e lungaggini

processuali;

come intenda tutelare l'azione degli organi preposti alla gestione delle politiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo, assicurandone il buon esito.

(4-08180)

[GIARRUSSO, MORRA, DONNO, PUGLIA, SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno -*

(4-08181)

(*Già 3-03743*)

[VOLPI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -* Premesso che:

a oltre 20 anni dall'avvio delle attività estrattive in val d'Agri, nella provincia di Potenza, arriva finalmente il primo studio di impatto sanitario realizzato sugli abitanti della valle, con particolare riferimento ai due comuni maggiormente interessati dal polo estrattivo, Viggiano e Grumento. Nel 2009 è stata istituita una commissione per la valutazione di impatto sulla salute (VIS), una decisione presa per rispondere alle preoccupazioni e al bisogno di una corretta informazione sui rischi ambientali e sanitari delle comunità locali;

nel centro oli Val d'Agri dell'ENI il greggio subisce una prima lavorazione per togliere le impurità presenti e in particolare lo zolfo. Il COVA emette sostanze tra cui i composti organici volatili, anidride solforosa, idrogeno solforato, ossidi di azoto e polveri sottili i cui effetti negativi sulla salute sono ben documentati. Nel 2014 è iniziato il programma di ricerca, frutto del lavoro di un *team* di circa 30 ricercatori e della collaborazione di 3 istituti CNR, dell'università di Bari e del dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio, che si è concluso ed è stato reso pubblico a settembre 2017;

i *media* locali riportano le indiscrezioni emerse circa le risultanze dello studio, che, se confermate, avvalorerebbero le preoccupazioni più volte espresse negli anni dalla cittadinanza. Dalla VIS emerge che, nei due comuni, la mortalità e i ricoveri ospedalieri tra il 2000 e il 2014 sono superiori alla media regionale. I primi dati trapelati parlano infatti di livelli allarmanti di rischio. Le cause di decesso e di ricovero per neoplasie maligne, malattie cardiocircolatorie, in particolare ischemiche, e respiratorie, soprattutto fra le donne, risultano significativamente correlabili all'esposizione agli ossidi di azoto. I composti organici volatili presenti intorno all'impianto risultano potenzialmente dannosi per l'uomo e le sostanze inquinanti emesse dai camini si diffondono fino a molti chilometri andando ad impattare sui comuni limitrofi. Il polo petrolifero lucano rappresenta un esempio paradigmatico di come una risorsa naturale strategica possa divenire una pericolosa condanna per il territorio;

il fatto che le donne siano più colpite degli uomini appare compatibile con l'origine residenziale e non occupazionale delle esposizioni nocive;

mentre per il suolo nel suo strato più superficiale e per le acque non si sono trovati valori fuori norma, per l'aria si è osservata una differenza significativa tra le concentrazioni di composti organici volatili intorno all'impianto nell'area di Viggiano e le zone più distanti. In particolare, le concentrazioni di benzene non attribuibili al traffico o al riscaldamento domestico sono superiori a quelli, per esempio, dell'area industriale di Taranto. Il che fa riflettere considerando il contesto apparentemente bucolico della val d'Agri dove si trova adagiato il centro oli dell'ENI;

un campione di residenti nell'area più vicina al centro olio sono stati sottoposti a *test* con spirometro e a un questionario che ha indagato anche percezione locale del rischio e i bisogni informativi. È emerso che chi abita più vicino al COVA ha maggiori probabilità di soffrire di sintomi respiratori come bruciori agli occhi, tosse e asma. La maggior parte degli intervistati ritiene che il centro oli rappresenti un rischio per la salute ed ha espresso una marcata preoccupazione sui rischi connessi alla prossimità dell'impianto, nonché un livello di fiducia medio-basso nei confronti di attori istituzionali, *media* locali ed associazioni,

si chiede di sapere:

se non sia necessario, così come suggerito dalla VIS, migliorare il monitoraggio ambientale delle emissioni dannose attuando *standard* di protezione della salute basati sulle conoscenze scientifiche più

avanzate e sofisticate, che spesso suggeriscono un approccio di precauzione più severo rispetto a quello basato semplicemente sui limiti di legge, peraltro non esistenti per tutte le sostanze emesse; se si intenda proseguire lo studio della situazione ambientale e sanitaria della popolazione nell'area con attività di costante sorveglianza; se si intenda promuovere e sviluppare attività permanenti di informazione, comunicazione e formazione su ambiente e salute, coinvolgendo tutti i portatori d'interesse.

(4-08182)

CASTALDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

"Area 51", associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2006, è titolare di un centro *wellness* con sede, in contrada Malverno, a Orsogna in provincia di Chieti, è regolarmente registrata presso l'albo delle associazioni riconosciute dal CONI, essendo affiliata al CSEN (Centro sportivo educativo nazionale);

il 5 marzo 2009 la Guardia di finanza della tenenza di Ortona ha effettuato una verifica fiscale presso la palestra di Area 51, volto al controllo dell'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa fiscale vigente ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, art. 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, nonché della legge n. 4 del 1929, con particolare riferimento all'evasione fiscale perpetrata da enti "non lucrativi" ovvero dalle associazioni sportive dilettantistiche; la Guardia di finanza di Chieti, a giudizio dell'interrogante sulla base di dati lacunosi e del tutto arbitrari, ha desunto lo scopo di lucro di Area 51 stendendo specifico verbale (redatto su un modello prestampato e con data errata) del 2 ottobre 2009; verbale del quale Area 51 l'annullamento al Garante del contribuente de L'Aquila e alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Ortona con la motivazione, tra le altre, di assenza nella redazione del verbale sia del legale rappresentante che del vice; nel processo verbale di constatazione n. 360 del 2 ottobre 2009, tra l'altro, viene spesso evidenziato il "pensiero" e il "giudizio" degli ispettori, contrariamente alle norme che disciplinano tali azioni;

la verifica è stata effettuata nei confronti di un campione di soci dell'associazione intervistati dai verificatori senza allegare i verbali al verbale di constatazione, non consentendo di conoscere, quindi, quanto grande sia questo campione preso a rappresentatività dell'azione investigativa o accertatrice, né quali siano state le dichiarazioni rese; né risulta traccia di atti ufficiali di convocazione come previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede la raccomandata con avviso di ricevimento. La Guardia di finanza ha poi tenuto conto soltanto dei ricavi e non delle spese dell'associazione procedendo, tra l'altro, ad una quantificazione dei suddetti ricavi oltremodo esagerata;

conseguentemente, ad Area 51 è stato notificato un avviso di accertamento relativamente all'anno impositivo 2006, avviso impugnato il 30 maggio 2011 presso la commissione tributaria di Chieti; impugnazione dove viene messa in evidenza l'assoluta mancanza di prove circa lo scopo di lucro dell'associazione;

a seguito del giudizio di primo grado definito con sentenza del 5 dicembre 2011 di rigetto del ricorso e conferma dell'atto impugnato, Area 51 ha appellato la sentenza con impugnazione avanti la commissione tributaria regionale de L'Aquila, sezione distaccata di Pescara;

nelle more del giudizio di appello, Area 51 ha sottoscritto in data 27 settembre 2012 anche l'atto di accertamento con adesione relativamente agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009;

con sentenza n. 195 del 28 febbraio 2013, depositata in segreteria in data 27 marzo 2013, la commissione tributaria regionale, IX Sezione, ha ritenuto legittime le motivazioni addotte nel ricorso di Area 51, accogliendo e annullando il verbale redatto dalla Guardia di finanza su cui si basava la pretesa impositiva dell'Agenzia delle entrate e nel contempo ha ritenuto l'Area 51 soggetto senza scopo di lucro e, dunque, non tenuto ad alcuna imposizione fiscale (IRAP) annullando la sentenza di primo grado;

infatti, dopo avere evidenziato che nel processo verbale di constatazione non vi è traccia dei questionari e delle dichiarazione dei soci, che non è stato specificato il numero dei soci presi a campione al fine di valutarne l'attendibilità e che non sono state fornite le motivazioni per le quali i risultati della verifica effettuata dai militari non sia stata portata a conoscenza di Area 51 nel rispetto del principio di difesa, la commissione ha definito anche che le entrate risultano ininfluenti, difettando la prova che gli associati siano in realtà soci di un ente commerciale;

in ragione del buon esito conseguito con la sentenza di appello, in data 25 luglio 2013, Area 51 ha presentato istanza di annullamento in autotutela relativamente agli avvisi di accertamento per gli anni 2007-2009 nel frattempo notificati con consequenziale provvedimento di sgravio e la disapplicazione dell'accertamento con adesione con rinuncia da parte dell'istante al rimborso delle rate già pagate e la disapplicazione dell'accertamento con adesione del 27 settembre 2012;

nel dicembre 2013, Area 51 ha presentato altra istanza in autotutela presso l'Agenzia delle entrate provinciale di Chieti e la direzione regionale di L'Aquila, mentre l'Agenzia delle entrate di Ortona, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di appello, ha notificato, in data 15 novembre 2013 (a parere dell'interrogante con evidente errore e sperpero di denaro pubblico), ad Area 51 il suo ricorso in Cassazione;

perdurando il silenzio della pubblica amministrazione, Area 51, con atto del 28 aprile 2014 è ricorsa presso la commissione tributaria di Chieti avverso il predetto silenzio-rifiuto lamentando il mancato rispetto dei diritti garantiti nello statuto del contribuente e dei principi di collaborazione, ragionevolezza e buona fede;

in presenza di tale situazione, in data 12 marzo 2014, l'Agenzia delle entrate di Ortona ha notificato all'associazione l'intervenuta iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento per le rate di ammortamento non pagate e derivate dalla sottoscrizione dell'accertamento;

considerato che, a parere dell'interrogante:

gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento per gli anni 2007-2009, oggetto dell'accordo con adesione, poggiano su presupposto errato, come la sentenza della commissione tributaria regionale, IX Sezione, per cui il consenso prestato dall'Area 51 dimostra, ed è pertanto da ritenersi viziato;

con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello, è venuto meno il presupposto per l'imposizione delle imposte non solo dell'anno 2006 ma per quelle relative agli anni 2007-2009, oggetto dell'accordo, anche perché presi in considerazione nel processo verbale di constatazione che è stato annullato;

considerato infine che:

in data 19 novembre 2014 è stato definito il giudizio promosso contro il silenzio-rigetto della pubblica amministrazione: il ricorso è stato respinto e ritenuto infondato in base all'art 2, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 1997, che prevede che l'accertamento con adesione non è modificabile né impugnabile, nonché perfezionato con il pagamento della prima rata;

tutta la situazione è frutto di un errore esclusivo commesso dalla stessa pubblica amministrazione così come riconosciuto nella sentenza n. 195 del 28 febbraio 2013, ovvero l'errata presunzione che Area 51 sia un ente commerciale e non un'associazione senza scopo di lucro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda avviare un'indagine al fine di verificare come si siano svolti i fatti e, comunque, quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di ripristinare una situazione di equilibrio e giustizia;

se ritenga consona e adeguata la condotta dell'Agenzia delle entrate coinvolta in ordine alla necessaria collaborazione prevista dallo statuto del contribuente, nonché ai principi di collaborazione, ragionevolezza e buona fede.

(4-08183)

DE PETRIS - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

nell'ambito territoriale di caccia (ATC) della Provincia di Avellino è in corso dalla metà del mese di

settembre un programma di ripopolamento a scopo venatorio riguardante circa 5.000 starne e 12.000 fagiani, provenienti da allevamento;

la pratica dei ripopolamenti è da lungo tempo oggetto di forti contestazioni sotto il profilo scientifico, per l'inquinamento genetico che può arrecare, sotto il profilo ambientale ed etico, in quanto si basa sull'immissione in natura di animali di allevamento, assai confidenti con l'uomo e generalmente incapaci di adattarsi alle nuove condizioni, dunque facili vittime sia dei fucili che dei predatori;

la pratica dei ripopolamenti è stata spesso contestata anche per il notevole esborso di pubblico denaro che ha comportato; ad esempio, per i ripopolamenti condotti nella provincia di Avellino nel 2017 la spesa ammonterebbe a circa 160.000 euro;

in Campania, tale pratica a fini venatori non è consentita durante la stagione di caccia e dal mese di settembre, come vuole l'art. 37 della legge regionale n. 26 del 2012. Le immissioni possono avvenire nel periodo ricompreso tra il 10 febbraio e il 31 luglio e nelle aziende faunistiche entro il 31 agosto;

l'iniziativa assunta dall'ATC di Avellino in violazione della legge regionale si pone in contrasto anche con il parere espresso dall'ISPRA (organismo nazionale riconosciuto dalla legge quadro e sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), che il 28 agosto 2017 ha reso noto un documento particolarmente importante sulla condizione della fauna dopo la devastante stagione di prolungata siccità e di incendi, che ha colpito notevolmente anche la regione Campania;

in tale documento, oltre ad evidenziare un quadro drammatico, non solo per gli effetti di mortalità sulle popolazioni selvatiche, ma anche sulle conseguenze sulle capacità riproduttive degli animali sopravvissuti, l'Istituto ha sottolineato l'inopportunità dei ripopolamenti, anche per la competizione sulle risorse trofiche, sino al ristabilirsi di normali condizioni ambientali, che certamente non possono avvenire in breve tempo, ma sono legate a processi naturali complessi di ricostituzione degli *habitat*;

con lettera del 29 agosto la ASL veterinaria ha espresso parere contrario alle immissioni volute dall'ATC di Avellino, sottolineando le condizioni di "difficoltà e stress che stanno subendo le specie selvatiche ormai in gravi difficoltà fisiologiche, che possono compromettere in maniera seria il loro stato di salute", vista la "situazione di siccità sconosciuta al nostro territorio". Nel testo si affermava che "le specie da immettere sul territorio sono soggetti che provengono da allevamento, già afflitti da uno stress da adattamento al territorio naturale" e si esprimeva "un vivo monito a procrastinare tale immissione di selvaggina";

con una lettera datata 11 settembre le associazioni venatorie della Campania, ANUU, Arcicaccia, Italcaccia, EPS, rivolgendosi al presidente della Giunta regionale, al consigliere delegato in materia e agli organi di stampa, hanno denunciato l'iniziativa "prontocaccia" dell'ATC di Avellino, richiamando la violazione della legge regionale e delle finalità del piano faunistico venatorio regionale, nonché l'assenza di qualsiasi finalità riconducibile ad una "gestione sostenibile" dell'attività venatoria. Nel testo si ricorda che gli indirizzi regionali sono sempre stati orientati verso l'eliminazione delle immissioni pronta caccia e l'azione dell'ATC viene definita "un gioco";

nella vicenda è intervenuto anche l'ENPA, Ente nazionale protezione animali, con lettere di denuncia agli amministratori regionali, alle autorità sanitarie, alla Prefettura, ai Carabinieri per l'ambiente, al NOE e agli organi di informazione;

nonostante le chiare prescrizioni di legge, i pareri espressi dall'ISPRA e dalla ASL, le prese di posizione contrarie delle associazioni dei cacciatori e dall'ENPA, l'ATC di Avellino ha proceduto ai ripopolamenti, dal 14 settembre in poi, interessando numerosi comuni con migliaia di animali "liberati"; il costo dell'operazione è stato rilevante;

la condotta del presidente e dei vertici dell'ATC si pone in netto contrasto con le responsabilità e le finalità che la legge nazionale di tutela della fauna e regolamentazione della caccia, legge n. 157 del 1992, attribuisce alla figura dell'ATC, organismo che deve "promuovere ed organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica", nonché "programmare gli interventi per il miglioramento degli habitat" ed adoperarsi, anche attraverso incentivazioni, affinché i conduttori dei fondi adottino le misure necessarie per permettere la ricostituzione delle popolazioni selvatiche,

si chiede di sapere quali misure di competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo nei confronti dei dirigenti dell'ATC di Avellino.

(4-08184)

LUCIDI, PAGLINI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, GIARRUSSO, BLUNDO, BOTTICI, COTTI

- *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a seguito dei gravi eventi sismici manifestatisi nel centro Italia tra il 2016 e il 2017, il Governo ha adottato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

il decreto fissa all'articolo 8, comma 4, il termine per la presentazione delle richieste di contributi dovute a inagibilità, da far pervenire ai rispettivi uffici speciali, al 31 luglio 2017, data a seguito della quale non si avrebbe più diritto ai contributi previsti per le strutture dichiarate inagibili;

considerato che in sede emendativa, presso la 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica, viene approvato l'emendamento n. 16.0.27 a prima firma della senatrice Bulgarelli alla legge n. 123 del 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2017) cosiddetto "Decreto Mezzogiorno", tramite il quale viene prorogato il termine della presentazione delle richieste per i contributi dovuti a inagibilità al 31 dicembre 2017, anziché al 31 luglio 2017;

considerato altresì che:

risulta agli interroganti che alcuni comuni colpiti dagli eventi sismi citati abbiano a tutt'oggi enormi difficoltà legate all'adempimento dei sopralluoghi necessari per verificare le agibilità delle strutture per le quali viene richiesto;

nel Comune di Ascoli Piceno è stata presentata in data del 20 aprile 2017 l'interrogazione n. 22, tramite la quale viene esposto il disagio per i ritardi nei sopralluoghi AEDES (agibilità e danno nell'emergenza sismica) e FAST (fabbricati per l'agibilità sintetica *post* terremoto) presso gli edifici sia privati che pubblici danneggiati dagli eventi sismici;

al momento della presentazione dell'atto, il Comune di Ascoli Piceno, aveva effettuato 1.750 sopralluoghi FAST e 550 sopralluoghi AEDES, tramite dipendenti comunali e personale della Protezione civile regionale e nazionale, su un totale di 7.000 richieste,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda verificare, nelle aree colpite dagli eventi sismici citati, il rapporto tra la situazione e il numero delle richieste di sopralluoghi AEDES e FAST e il personale impiegato allo scopo, nonché se quest'ultimo sia in numero sufficiente per assolvere a tutte le richieste di sopralluogo entro la data del 31 dicembre 2017;

se intenda, qualora sussistano condizioni di squilibrio tra richieste di sopralluogo e operatori addetti a eseguirli, implementare il personale preposto, anche per evitare l'aggravarsi della situazione in cui versano i cittadini già provati dalla tragedia che li ha colpiti.

(4-08185)

RICCHIUTI, CORSINI, GOTOR, GRANAIOLA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la situazione presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma (ente sottoposto a vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) è divenuta insostenibile, per diversi motivi, tutti legati alla gestione del direttore, insediatosi nel novembre 2016;

la situazione critica è parsa particolarmente evidente già con il caso del *master* di II livello in "Interpretazione della Musica Contemporanea" per l'anno accademico 2016-2017, il cui avviso pubblico di ammissione era stato pubblicato l'8 aprile 2016, previa autorizzazione del Ministero;

l'avviso, regolarmente protocollato, prevedeva, all'articolo 4, che le lezioni si sarebbero svolte nell'arco di 2 semestri, con termine iniziale nel mese di novembre 2016;

il calendario delle lezioni successivamente comunicato dal conservatorio, in particolare, fissava l'inizio

delle lezioni per la data del 7 novembre 2016 e il termine per la data del 13 ottobre 2017; gli studenti, già in possesso dei requisiti richiesti e superato l'esame di ammissione, venivano ammessi alla frequenza obbligatoria del *master*, ma dopo tre sole giornate di lezione, svoltesi il 7, 8 e 9 novembre 2016, in data 10 novembre 2016, venivano a conoscenza del seguente avviso (datato 8 novembre 2016): "si porta a conoscenza di tutti gli interessati (...) che il master di II livello in Interpretazione della Musica Contemporanea per l'A.A. 2015/2016, è sospeso in attesa del perfezionamento di tutte le procedure previste dall'allegato A nota Ministeriale 9 dicembre 2010 prot. n. 7631";

tal nota ministeriale, datata 9 dicembre 2010, richiamata nell'avviso e addotta a motivazione del disposto provvedimento, non poteva certo costituire atto sopravvenuto, tale da legittimare la repentina sospensione del *master* avviato, in quanto era già stata oggetto di preliminare e propedeutica disamina; con delibere del consiglio accademico del 13 gennaio 2017 si è avuta l'approvazione di un nuovo piano formativo per il *master* in "Interpretazione della musica contemporanea" e l'attribuzione delle relative docenze 2016/2017; il tutto mentre gli studenti restavano in attesa della ripresa delle lezioni, per accedere alle quali avevano non solo superato prove di profitto, ma anche speso il danaro occorrente per l'iscrizione e quello per trovare un alloggio;

le predette delibere hanno modificato in modo assai significativo il piano formativo, mutando i docenti originariamente previsti e pubblicizzati, senza l'osservanza della procedura prevista dal regolamento dei corsi di *master*;

il tutto è altresì avvenuto senza il coinvolgimento del nucleo di valutazione dell'istituzione e del consiglio di corso, organi deputati ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento dei corsi di *master*; nella seduta del consiglio accademico del 13 gennaio 2017, come risulta dal verbale, si è avuto l'abbandono della seduta da parte di alcuni consiglieri e la sollevazione a verbale di una contestazione inerente "alla modalità di presentazione delle candidature nonché al modo in cui sono state valutate - mancanza di un criterio condiviso e supportato da un'adeguata documentazione";

successivamente, gli studenti hanno chiesto di poter assistere allo svolgimento delle assemblee degli organi collegiali di loro interesse, ma tale facoltà è stata loro denegata, in violazione dello statuto del conservatorio, che all'art. 7, comma 3, prevede, in via ordinaria, la pubblicità delle sedute;

a seguito del totale silenzio del conservatorio circa la ripresa delle lezioni, gli studenti hanno inoltrato via PEC la comunicazione della risoluzione del contratto di adesione al *master* per inadempimento e la richiesta di rimborso dell'importo versato per l'iscrizione alle lezioni;

solo in data 7 febbraio 2017 il direttore Roberto Giuliani inviava agli studenti comunicazione *email* dal proprio *account* personale, asserendo di aver mantenuto le promesse, regolarizzando il piano di studi del *master*. Il direttore comunicava, altresì, che le lezioni sarebbero riprese il 13 febbraio 2017, data in cui gli studenti sarebbero stati informati del nuovo corpo docente, che era in via di definizione; il direttore si mostrava, altresì, disponibile a concordare con gli studenti le date per recuperare le lezioni perse, ma non dava alcun riscontro alle richieste di rimborso;

in data 10 febbraio 2017 gli studenti, tramite legali, inviavano comunicazione al Ministero, accompagnata da specifica documentazione, che però non veniva riscontrata;

dopo numerosi solleciti, gli studenti vedevano prese in carico le loro doglianze solo nella seconda metà del mese di giugno 2017;

in data 28 giugno 2017 il direttore del conservatorio (alla presenza di 2 docenti) accettava di incontrare l'avvocato degli studenti (cui costoro si erano dovuti rivolgere, con ulteriore e ingiusto esborso di danaro proprio), nell'occasione il direttore s'impegnava alla restituzione delle somme ingiustificatamente trattenute;

il 24 luglio 2017 il direttore veniva però meno a detto impegno e comunicava al difensore degli studenti che avrebbe rimborsato solo l'80 per cento delle somme trattenute, riservandosi d'informarne il consiglio accademico;

il 7 agosto 2017, la difesa degli studenti rispondeva diffidando il direttore a dar seguito alla restituzione delle quote indebitamente sottratte alla disponibilità degli iscritti al *master* e a risarcire il

danno loro cagionato per l'inadempimento consistito nel non aver svolto il corso, secondo quanto pubblicizzato e comunicato nel bando iniziale di ammissione; considerato altresì che:

gli studenti di fuori Roma hanno subito anche il danno aggiuntivo dovuto all'inutile soggiorno nella capitale (con canoni locatizi dell'entità anche di euro 2.400 mensili);

a tutt'oggi gli studenti non sono stati risarciti e si vedranno costretti ad anticipare le spese legali per un'azione in giudizio;

il direttore del conservatorio ha anche impedito l'accesso agli atti relativi al verbale del citato Consiglio accademico del 13 gennaio 2017, che avrebbero dovuto motivare e sostenere le relative decisioni;

il medesimo direttore ha anche negato l'accesso agli atti inerenti a 2 procedure di selezione per l'attribuzione di incarichi aggiuntivi retribuiti (si vedano gli avvisi pubblici contraddistinti dai numeri di protocollo 11657/pr15 e 2255/pr15);

tali procedure sono avvenute con mancanza di trasparenza per quanto riguarda i criteri di selezione, la composizione della commissione, la valutazione comparativa e la pubblicazione delle graduatorie; gli interessati si sono visti costretti a impugnare avanti al TAR del Lazio anche questi dinieghi, ai sensi della legge n. 241 del 1990,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda inviare immediatamente un'ispezione ministeriale presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma;

se non ritenga che il comportamento dell'attuale direzione sia lesivo del buon andamento e dell'imparzialità degli uffici e degli organi pubblici;

se non ritenga che questo tipo di gestione esponga l'Erario pubblico ad azioni risarcitorie, che potrebbero finire per danneggiare il patrimonio pubblico in tutti i sensi.

(4-08186)

ORELLANA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'8 gennaio 2013, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con la sentenza "Torreggiani e altri c. Italia" per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in cui è prescritto che "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti";

in particolare, oggetto dei 7 ricorsi sottoposti al vaglio della Corte, erano le condizioni di detenzione denunciate dai detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio (Varese) e Piacenza, i quali occupavano una cella di 9 metri quadri da condividere con altri 2 detenuti, ovvero con uno spazio personale di 3 metri quadri. Inoltre, era difficile l'accesso alla doccia, anche a causa dell'insufficienza di acqua calda;

oltre alle predette condizioni di detenzione e disagio, i ricorrenti dell'istituto penitenziario di Piacenza manifestavano anche una sproporzionata presenza di pesanti sbarre metalliche, che impediva all'aria e alla luce del giorno di entrare nei locali;

nella sentenza Torreggiani, i giudici rilevarono come il sovraffollamento carcerario in Italia rappresentasse un "problema sistematico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano", e non un semplice fenomeno episodico;

con il decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014, il Governo ha inserito nel proprio ordinamento un rimedio di tipo compensativo, introducendo nell'ordinamento penitenziario l'art. 35-ter, che disciplina due tipologie di rimedi specificamente diretti a riparare il pregiudizio derivante a detenuti ed internati da condizioni detentive contrarie all'art. 3 della Corte europea dei diritti dell'uomo;

in particolare, il risarcimento si distingue in una riparazione in forma specifica e in una monetaria, a seconda che la violazione superi o meno i 15 giorni: il detenuto godrà, infatti, di una riduzione di pena detentiva pari ad un giorno per ogni 10, in cui ha subito il pregiudizio, nel caso in cui la violazione sia durata più di 15 giorni; nel caso in cui la violazione, invece, sia stata inferiore ai 15 giorni o la

detrazione di pena non sia interamente possibile, al richiedente è riconosciuta una somma di denaro pari a 8 euro per ogni giorno di detenzione in condizioni inumane e degradanti. Infine, qualora il soggetto abbia subito il pregiudizio in custodia cautelare (che non sia computabile come pena da espiare) o abbia già espiato la pena detentiva, l'azione potrà essere proposta al tribunale civile entro 6 mesi dal termine della detenzione o custodia cautelare;

tenuto conto che a quanto risulta all'interrogante a seguito del rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) che, nell'aprile 2016, ha visitato alcune carceri italiane e altri luoghi di privazione della libertà, è risultato chiaramente che la situazione di sovraffollamento penitenziario persiste e ha ricominciato a crescere anche dopo gli interventi *post sentenza Torreggiani*; considerato che;

dopo un timido tentativo di riforme nell'ambito penitenziario, che aveva portato ad avere, in breve tempo, circa 11.000 detenuti in meno e a recuperare 2.500 posti, questa diminuzione si è interrotta nel 2016 con i numeri che hanno ricominciato a salire. Attualmente il 16 per cento della popolazione vive in meno di 4 metri quadri, non lontano dal parametro minimo che è fissato a 3 metri quadri. Proprio su questo parametro il CPT critica l'Italia;

a giudizio dell'interrogante, tale situazione rappresenta una violazione di diritti umani, contrastante con il principio di umanizzazione della pena, da cui emerge l'esigenza di tutelare maggiormente i detenuti, proprio in virtù della loro delicata condizione di perdita della libertà,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla situazione esposta in premessa; se non ritenga opportuno adottare urgenti misure di miglioramento, al fine di adeguare le già difficili condizioni di detenzione;

quale sia lo stato attuale dei rimedi risarcitorii conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati, quelle dichiarate inammissibili, nonché le istanze risarcitorie per equivalente, in fase istruttoria;

se, infine, non sia utile fornire un *dossier* di approfondimento, corredata anche da dati statistici, per valutare e monitorare attentamente le prescrizioni del citato articolo 35-ter dell'ordinanza penitenziaria, in considerazione soprattutto dell'area geografica e degli istituti di pena coinvolti.

(4-08187)

IURLARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la studentessa A. R. G., iscritta nell'anno accademico 2014/2015, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi dell'Insubria di Como e Varese, è beneficiaria di una borsa di studi; dall'anno accademico 2014/2015 al quarto anno di corso, la predetta non ha più ricevuto la borsa di studio che le era stata assegnata, invece, nell'anno accademico precedente (2013/2014), in cui la stessa ha frequentato il corso di laurea in Scienze e tecnologie biologiche presso lo stesso ateneo; relativamente all'anno accademico 2014/2015, la richiesta della borsa è stata rifiutata per la rinuncia agli studi necessaria alla successiva immatricolazione; nello specifico, il bando riporta: "Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio"; in proposito, va precisato che, secondo il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di laurea in Medicina e Chirurgia è un corso universitario di secondo livello, in quanto laurea magistrale a ciclo unico (360 CFU) e non primo, come per i corsi di laurea triennale (180 CFU), per cui l'esclusione sembra non essere giustificata;

l'ente che si è occupato della gestione dei fondi economici in questo anno accademico è il CiDiS; durante il secondo (2015/2016) ed il terzo anno (2016/2017), invece, la richiesta è stata rifiutata, perché, sempre secondo il bando, nel calcolo del numero di crediti necessari (per il requisito di merito), si fa riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta, mentre nel calcolo del numero di crediti totali dello studente, si fa riferimento solo ai CFU acquisiti dopo l'ultima immatricolazione, ed è

quindi necessario un numero di CFU, mai raggiungibile, dimostrato dal fatto che la stessa studentessa ha ottenuto tutti i crediti possibili durante il percorso in Medicina e Chirurgia;

a riguardo il bando riporta: "il numero dei crediti o delle annualità necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta", inoltre gli studenti iscritti al primo anno fuori corso hanno comunque diritto alla borsa; per questi anni e quello in corso i fondi sono gestiti dall'ateneo;

per quest'anno accademico (2017/2018) la richiesta è stata inoltrata e la graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro il 31 ottobre 2017; l'importo della borsa, comprendente il servizio mensa, è di 5.139 euro, in quanto la studentessa è nello stato di "fuori sede" ed appartenente alla "fascia 1", per quanto riguarda il requisito di reddito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione e quali provvedimenti intenda attuare per la sua positiva soluzione.

(4-08188)

CASSINELLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute* - Premesso che:

da anni l'associazione di volontariato "pubblica assistenza Croce bianca rapallese", insieme ad altre pubbliche assistenze, si batte per veder riconosciuto il principio giuridico previsto dall'art. 373, comma 2, lett. c), del regolamento attuativo del codice della strada (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) riguardo all'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per tutti i mezzi di soccorso;

dal 1° gennaio 2015 la società Autostrade per l'Italia SpA, ciononostante, impone alle pubbliche assistenze il pagamento dei pedaggi ed applica ingenti sanzioni in caso di mancato pagamento;

con la sentenza n. 617 del 2017 il giudice di pace di La Spezia ha accolto il ricorso presentato dalla Croce bianca rapallese contro la Prefettura di La Spezia relativo a due verbali elevati dalla Polizia stradale in data 19 maggio 2016 (violazione dell'art. 176 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni) per non aver corrisposto il pedaggio dovuto secondo le modalità e le tariffe vigenti;

con la sentenza n. 618 del 2017 lo stesso giudice di pace ha accolto un ulteriore ricorso della pubblica assistenza contro un verbale del 28 giugno 2016, per le stesse violazioni;

a dicembre 2016 la Croce bianca rapallese ha ricevuto da Autostrade per l'Italia SpA un'ingiunzione di pagamento di quasi 220.000 euro, oltre a centinaia di cartelle per il mancato pagamento del pedaggio autostradale a cui la pubblica assistenza ha sempre risposto certificando la correttezza dei trasporti in base al richiamato articolo di legge;

né il Ministero della salute, né le società concessionarie autostradali hanno titolo a introdurre un regime differenziato (convenzioni, autocertificazioni, eccetera) tra la Croce rossa italiana e le associazioni di volontariato per la pubblica assistenza, come autorevoli giuristi hanno confermato in pareri *pro veritate* di cui la stampa ha dato notizia;

laddove i concessionari delle autostrade italiane continuassero a richiedere il pagamento dei pedaggi alle pubbliche assistenze, il relativo costo graverebbe sui contribuenti, essendo competenza delle Regioni;

alla luce del fondamentale ruolo che le pubbliche assistenze, grazie alla generosità dei propri volontari, rivestono per la tutela della salute dei cittadini, si ritiene opportuno un intervento del Governo che si faccia promotore di un'intesa con i concessionari della rete autostradale italiana, affinché i mezzi delle pubbliche assistenze siano sempre esonerati dal pagamento del pedaggio,

si chiede di sapere quali iniziative, e in quali tempi, i Ministri in indirizzo intendano assumere per trovare una rapida soluzione alle criticità evidenziate.

(4-08189)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-04034, della senatrice Moronese ed altri, sul trasferimento della sede dell'archivio storico presso la Reggia di Caserta;

8^a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-04032, del senatore Orellana, sulla normativa relativa ai trasporti eccezionali, specie di macchine agricole;

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-04033, della senatrice Granaiola ed altri, sul ristoro dei danni da trasfusione di sangue infetto;

13^a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04035, del senatore Girotto ed altri, sulla presenza di tracce radioattive nell'aria a Vicenza, Verona e Belluno.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Pagliari ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-08138, della senatrice D'Adda.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03962 della senatrice Elena Ferrara ed altri.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.